



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

**Trento Law and Technology
Research Group
Student Paper n. 46**

**IL “CICLISTA PREVIDENTE” CHE
SI SCONTRÒ DUE VOLTE: CON
UN'AUTO E COL PRINCIPIO
INDENNITARIO APPLICATO
ALL'ASSICURAZIONE INFORTUNI**

CHRISTOPH SIMON

THUN HOHENSTEIN WELSPERG

lawtech

ISBN : 978-88-8443-834-8

COPYRIGHT ©2019 CHRISTOPH SIMON

THUN HOHENSTEIN WELSPERG

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series Index

<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

IRIS:

<http://hdl.handle.net/11572/227704>

Questo paper Copyright ©2019 CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG è stato
pubblicato con licenza

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. Per leggere una
copia della licenza visita il sito web:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

THE “PROVIDENT CYCLIST” WHO COLLIDED TWICE: WITH A CAR AND WITH THE INDEMNITY PRINCIPLE APPLIED TO FIRST-PARTY INSURANCE

KEY WORDS

Liability, road accident, personalization, compensation, indemnity principle, insurance.

ABSTRACT

This comment to Trib. Chieti, sez. dist. Ortona, sentenza 8 novembre 2017, n. 225, judge F. TURCO, proposes to clarify, deepen and develop some issues at the border of civil law, inspired by an interesting judgment. First of all, the complex attribution of responsibility based on art. 2054 of the *Codice Civile*, and in particular the profiles of fault and presumption of co-responsibility of the drivers of vehicles colliding. The analysis developed in this paper suggests that the judge should openly take into account the possible diversity of the categories of vehicles coming to collision (e.g. bicycle and car), and draw the appropriate consequences. The paper then analyses various themes arising from the delicate quantification of compensation. It traces the evolution of non-pecuniary damage in Italian doctrine and jurisprudence, and problematizes the value of the Milan Tables and the personalization of damage. Next a thoughtful discussion of the complex theme of accident insurance is provided. The historical development of this contract is considered, in order to focus on the more controversial issue emerging from the judgement: the application of an Italian version of the prohibition of the collateral rule if a tort-based compensation is assessed and quantified when the victim has already perceived a first party insurance indemnification for the personal injury suffered in consequence of the event. The paper stresses the lack of dialogue between the judiciary and the Parliament on this crucial issue; and considers the so-called “indemnity principle”, outlining a possible contrast of this hybrid form of *iuris* and *legis* analogy with art. 14 of the so-called “Preleggi” and with the European attempt to standardize national legislation in the insurance field. The paper ends by tangentially tackling the issue of the loss of the specific working capacity by a member of a partnership.

ABOUT THE AUTHOR

Christoph Simon Thun Hohenstein Welsperg (thunc@me.com) is a third-year law student at the Faculty of Law, University of Trento, Italy. This is his first publication, a note to a judgement written as a take-home exam at the end of the course of Civil Law during the winter semester of the academic year 2018/2019, following a method explained in U. Izzo (ed.), *Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione*, The Trento Law and Technology Research Group Student Paper n. 25, Trento, 2016. Professor Izzo selected this paper and kindly supported its publication. All opinions expressed and possible errors are attributable exclusively to the Author.

IL “CICLISTA PREVIDENTE” CHE SI SCONTRÒ DUE VOLTE: CON UN’AUTO E COL PRINCIPIO INDENNITARIO APPLICATO ALL’ASSICURAZIONE INFORTUNI

PAROLE CHIAVE

Responsabilità, incidente stradale, personalizzazione, risarcimento, principio indennitario, assicurazione infortuni.

ABSTRACT

Questo commento a Trib. Chieti, sez. dist. Ortona, sentenza 8 novembre 2017, n. 225, giudice F. TURCO, si propone di chiarire, approfondire e sviluppare alcune tematiche alla frontiera del diritto civile, prendendo spunto da una sentenza di merito interessante sotto vari aspetti. Approfondisce in primo luogo il complesso tema dell’attribuzione della responsabilità *ex art.* 2054, ed in particolare i profili della colpa e della presunzione di corresponsabilità nella determinazione dell’*an* della responsabilità. Propone un tipo di attribuzione della responsabilità in quest’ambito che permetta al giudice di tenere conto della diversità delle categorie dei veicoli venuti a scontrarsi (e.g. velocipede e automobile), per trarne le opportune conseguenze. Analizza poi vari aspetti che nascono dalla quantificazione del risarcimento. Ripercorre l’evoluzione del danno non patrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza italiana, analizza e problematizza il valore delle Tabelle di Milano e la personalizzazione del danno ivi prevista. Proceede poi con l’analisi del complesso tema dell’assicurazione contro gli infortuni in chiave storica; del divieto di cumulo di un indennizzo con un eventuale risarcimento già percepito, evidenziando l’assenza di dialogo tra formanti sul tema; e del c.d. principio indennitario, facendo cenno a possibili profili di incompatibilità di questa forma mista di analogia *iuris* e *legis* con l’art. 14 prel. e con il tentativo sovranazionale di uniformare le legislazioni nazionali in ambito assicurativo. Si conclude affrontando in modo tangenziale il tema della perdita della capacità lavorativa specifica del socio di una società di persone.

INFORMAZIONI SULL’AUTORE

Christoph Simon Thun Hohenstein Welsperg (thunc@me.com) è uno studente che frequenta il terzo anno della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. Il lavoro è un commento e una nota a sentenza redatta come *take-home exam* alla fine del corso di Diritto civile durante il semestre invernale dell’a.a. 2018/2019, seguendo un metodo chiarito in U. Izzo (a cura di), *Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione*, The Trento Law and Technology Research Group Student Paper n. 25, Trento, 2016. Il prof. Izzo ha selezionato e rivisto l’elaborato e ha deciso di pubblicarlo in questa collana. Tutte le opinioni espresse e gli errori commessi sono attribuibili in via esclusiva all’autore.

INDICE

INTRODUZIONE: IL CASO DI CUI ALLA SENTENZA IN COMMENTO.....	8
I. L' ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL' AUTOMOBILISTA	10
1.1 L' accaduto e la decisione del giudice.....	10
1.2 Sussunzione del fatto nell' art. 2054 cpv.....	10
1.3 La <i>ratio</i> dell' art. 2054 in dialogo con l' art. 2050	11
1.4 L' elemento soggettivo dell' art. 2054 cpv.....	12
1.5 La presunzione di corresponsabilità	16
1.6 Approfondimenti e rapporto con la colpa specifica.....	16
1.7 Deontologia della motivazione del giudice	20
1.8 L' attribuzione della responsabilità in via esclusiva.....	20
1.9 La presunzione di corresponsabilità nel sinistro fra veicoli diversi	22
II. DANNO NON PATRIMONIALE E PERSONALIZZAZIONE	25
2.1. Tabelle di Milano: giudizio e giurisprudenza.....	25
2.2. Uniformare o personalizzare. Dove pende l' ago della bilancia della giustizia?.....	29
2.3. La personalizzazione nel giudizio	34
III. ASSICURAZIONE INFORTUNI E PRINCIPIO INDENNITARIO	36
3.1 Pretese dei convenuti, difese dell' attore e decisione	36
3.2 L' assicurazione contro le disgrazie accidentali	38
3.3 Una proposta per frenare la tendenza espansiva del principio indennitario	47
3.4 Divieto di cumulo: opportunità politica e dialogo fra formanti.....	48
3.5 Principio indennitario e meccanismo tabellare.....	49
3.6 Divieto di cumulo nel panorama comparato: problemi e prospettive	51
3.7 Il principio indennitario nel giudizio.....	52
IV. BATTUTE FINALI	54

4.1 Il danno da lesione della capacità lavorativa.....	54
4.2 La detrazione del danno da minor utile percepito dalla società del danneggiato	55
4.3. La quantificazione del danno derivante dall'incidente ai familiari del ciclista	55
CONCLUSIONI.....	56
TESTO DELLA SENTENZA.....	57
NERETTI E MASSIME.....	74
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE SULLE MASSIME ENUCLEATE....	76
.....	

ai miei più cari amici
per il loro sostegno, sempre presente

alla mia famiglia
per avermi sempre supportato e
garantito la possibilità di formarmi

INTRODUZIONE: IL CASO DI CUI ALLA SENTENZA IN COMMENTO

Un ciclista, a bordo di una bicicletta piuttosto performante¹, percorre a velocità molto sostenuta un tratto in discesa della strada che collega le due città abruzzesi di Fara Filiorum Petri e Francavilla al Mare nel maggio del 2014. Un automobilista, intento a svoltare a sinistra a bordo della sua Fiat Punto, assicurata con la compagnia Itas Mutua Assicurazioni S.p.A., lo investe, mancando la precedenza e senza rispettare la segnaletica orizzontale.

La decisione qui oggetto di commento, che si può leggere al termine di questo scritto, preceduta dalle massime che da essa sono state ricavate e dalla rassegna giurisprudenziale condotta su ciascuna di esse, Trib. Chieti, sezione distaccata di Ortona, 8 novembre 2017, giud. F. TURCO², ha diversi profili di interesse. In primo luogo perché lambisce la provincia della responsabilità civile da circolazione di veicoli. La sfiora appena, non vi si inoltra, poiché è repentina nell'affermare la piena ed unica responsabilità dell'automobilista. Il giudice, trasponendo in sentenza le risultanze di una consulenza tecnica, evita così di affrontare a viso aperto il problema della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cpv. Cod. Civ., e della prova liberatoria dalle catene di quest'ultima. Il lettore attento nota *ictu oculi* che manca, in un caso sicuramente sussumibile nella norma summentovata per le ragioni di cui *infra*, qualunque riferimento esplicito all'art. 2054.

Il caso si inoltra poi, questa volta senza esitazioni, nella foresta della quantificazione del danno non patrimoniale subito dal ciclista, nelle sue proteiformi manifestazioni sulla scena giurisprudenziale del Belpaese. Liquidando il danno biologico, il giudice si interroga sulla valenza delle tabelle redatte dell'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, e pare evocare una doppia misura della personalizzazione possibile sul computo tabellare, in una misura interna alle tabelle, ed in una misura esterna ad esse. Fino a qui l'opera della Corte è relativamente semplice. Massime cristallizzate, giurisprudenza sintonica.

Più fitta e densa di problematiche però l'attuale – *rectius*, attualissima, a seguito di Cass. civ., sez. un., sentenza 22 maggio 2018, n. 12565³ – questione del divieto di cumulo fra indennizzo

* Questa nota a sentenza conclude il corso di diritto civile tenuto dal prof. U. IZZO nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento nel corso dell'anno accademico 2018-2019.

¹ Il dato è desumibile dalle allegazioni di parte convenuta, che sul punto non vengono smentite dal giudicante in nessun punto della sentenza, al contrario di altre allegazioni.

² Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sentenza 8 novembre 2017, n. 225; giudice F. TURCO; OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS c. Itas Mutua Assicurazioni S.p.A. (Avv. OMISSIS), convenuto contumace.

³ In *Foro it.*, 2018, I, 1900, con nota di R. PARDOLESI, «*Compensatio*», *cumulo e «second best»*. L'arresto ha statuito che:

il danno da fatto illecito dev'essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in

assicurativo già ottenuto dal ciclista in forza di un'assicurazione contro gli infortuni non mortali ed il liquidando risarcimento del danno.

Superato anche questo momento argomentativo, in un percorso ormai, dal punto di vista della complessità giuridica, discendente, il giudice si occupa della liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica di assicuratore subito dal ciclista a seguito dell'incidente. Nella piega più interessante qui viene decretata l'impossibilità di risarcire il danno patrimoniale *sub specie* minor utile percepito dalla società di cui faceva – e forse fa ancora – parte il malcapitato.

Nella parte finale del dispositivo, il giudicante liquida il danno subito dai familiari della vittima, etichettandolo in modo problematico "danno endofamiliare", locuzione che evoca all'addetto ai lavori problemi diversi da quelli affrontati in questa sede⁴. Con queste ultime battute l'arresto giurisprudenziale in commento trova la sua fine.

conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.

⁴ Si veda il dispositivo della sentenza ed in particolare il suo punto 8. È innegabile che il *nomen* attribuito a questa voce di danno possa in astratto significare quanto inteso dal giudice. Tuttavia, nel lessico familiare del giurista, evoca problemi attinenti alla violenza in famiglia, alla violazione dei doveri coniugali, *et similia*. Nulla a che vedere dunque con la liquidazione del danno ai familiari della vittima.

I. L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'AUTOMOBILISTA

1. *L'accaduto e la decisione del giudice* – 2. *Sussunzione del fatto nell'art. 2054 cpv.* – 3. *La ratio dell'art. 2054 in dialogo con l'art. 2050* – 4. *L'elemento soggettivo dell'art. 2054 cpv.* – 5. *La presunzione di corresponsabilità* – 6. *Approfondimenti e rapporto con la colpa specifica* – 7. *Deontologia della motivazione del giudice* – 8. *L'attribuzione della responsabilità in via esclusiva* – 9. *La presunzione di corresponsabilità nel sinistro fra veicoli diversi*

1.1 L'accaduto e la decisione del giudice

L'incidente, *ocasio* della sentenza in rassegna, vedeva coinvolte una Fiat Punto regolarmente assicurata ed una bicicletta, descritta nelle allegazioni di parte convenuta come un costoso e performante modello da corsa. Una consulenza tecnica d'ufficio dinamico-ricostruttiva disposta per chiarire le dinamiche del sinistro ha accertato che a circa otto metri dal punto d'impatto, la macchina teneva una velocità di 28 km/h mentre la bicicletta, a circa dodici metri dal medesimo, teneva una velocità di 45 km/h (*sic*). Al momento dell'impatto, la velocità della Fiat era sicuramente inferiore ai 20 km/h, mentre in fase di pre-urto quella del ciclista era di 30 km/h. L'impatto è avvenuto in prossimità di un incrocio, dato che le risultanze processuali dimostrano che l'automobilista svoltava a sinistra per imboccare una laterale in direzione Vacri, affrontandola contromano e tagliando la strada al ciclista che proveniva regolarmente dalla sua destra.

Proprio sulla base di queste ultime risultanze della consulenza, l'anticipazione della svolta senza rispettare la segnaletica a terra e la mancata precedenza alla bicicletta in arrivo dalla direzione opposta, che integrano condotte illecite ai sensi degli artt. 145, 146 e 154 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, il giudice ritiene che la causa esclusiva del sinistro sia attribuibile all'imprudente ed improvvisa manovra messa in atto dall'automobilista.

A seguito di questa enunciazione, il giudice precisa, rispondendo a delle allegazioni di parte convenuta in merito ad un eventuale concorso di colpa del ciclista perché avrebbe tenuto una velocità sostenuta e non avrebbe indossato il casco, che egli al contrario, come risultava da materiale probatorio fotografico, indossava il casco. Nessuna risposta da parte del giudice a ciò che fa alzare il sopracciglio – forse – ad ogni lettore, ovvero al problema della elevata velocità tenuta dal ciclista, pure in prossimità di un crocicchio.

1.2 Sussunzione del fatto nell'art. 2054 cpv.

La fattispecie in esame risulta per più motivi sussumibile nel disposto dell'art. 2054 Cod. Civ., rubricato "*Circolazione di veicoli*", tema molto praticato nelle aule giudiziarie italiane, data l'elevatissima frequenza giornaliera di incidenti stradali⁵. Se non pone alcun problema la

⁵ Nel 2017, secondo il rapporto ACI-ISTAT del 23 luglio 2018 sugli incidenti stradali, se ne sono verificati 174.933, una media di circa 480 al giorno.

qualificazione della Fiat come veicolo, qualche dubbio in più lo può porre quella della bicicletta. Ma *in primis* il formante legislativo, seguito dal dottrinale e dal giurisprudenziale, sono concordi nel ritenere che la bicicletta è un veicolo. La definizione di veicolo di cui all'art. 46 del Codice della Strada⁶ è molto estesa e risolve gran parte dei casi nel senso dell'operatività dell'art. 2054 Cod. Civ.⁷. Il disposto di questo articolo intende per veicolo tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo, salve alcune eccezioni che non rilevano in questa sede poiché non riguardano le biciclette.

Il successivo art. 47 classifica come veicoli i velocipedi, riconoscendoli espressamente come rientranti nella nozione di cui all'articolo precedente. Concorde in più arresti la giurisprudenza, in particolare quella della Suprema Corte, che non si è mai discostata da questa tassonomia, e che riconosce dunque l'applicazione dell'art. 2054 cpv. nel caso in cui uno dei due o più veicoli coinvolti nel sinistro stradale siano delle biciclette. Si vedano, per attestare la costanza nel tempo di questo indirizzo della Suprema Corte, Cass. civ., sentenza 22 settembre 2000, n. 12524⁸ e Cass. civ., sentenza 13 luglio 2005, n. 14741⁹. Concorde sul punto la giurisprudenza di merito.

Per citare una sentenza originale, Trib. Massa Carrara, 27 luglio 1993¹⁰, ha applicato la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cpv. anche all'ipotesi di scontro stradale tra autoveicolo e cavallo da sella condotto da cavaliere, considerato che detto animale, qualora venga condotto con le redini da soggetto in sella, si inserisce, al pari di un velocipede, nel traffico stradale quale veicolo utilizzato per la circolazione nelle vie pubbliche. *A fortiori*, la sentenza riconosce sicuramente il velocipede come veicolo. Sebbene la fattispecie astratta regoli incontrovertibilmente il caso in rassegna, dato che coinvolge due veicoli che si sono scontrati, basta scorrere velocemente le sue pagine per cogliere *ictu oculi* la mancanza di qualsivoglia riferimento all'art. 2054. Non è certo previsto un obbligo in capo al giudicante di citare le norme che lo hanno portato a decidere, ma questa mancanza si può ritenere spia della certezza del giudicante in merito all'attribuzione della piena ed esclusiva responsabilità all'automobilista.

1.3 La *ratio* dell'art. 2054 in dialogo con l'art. 2050

I primi due commi dell'art. 2054 regolano l'atteggiarsi della responsabilità civile dei conducenti di veicoli con guida senza rotaia. Se si versa in ipotesi di uno scontro fra veicoli, trova applicazione in particolare l'art. 2054 cpv. È indubbio che alla fattispecie in esame si attagli in ogni sua dimensione il summentovato disposto. Si rende dunque necessaria una disamina del meccanismo di attribuzione della responsabilità da esso predisposto.

⁶ D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

⁷ *Commentario del Codice civile* diretto da E. GABRIELLI, *Dei fatti illeciti*, a cura di U. CARNEVALI, artt. 2044-2059, commento all'art. 2054 Cod. Civ. di M. BONA, Torino, UTET, 2011, 327.

⁸ In *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Circolazione stradale*, n. 273.

⁹ In *id.*, Rep. 2005, voce *cit.*, n. 412.

¹⁰ In *id.*, Rep. 1995, voce *cit.*, n. 219.

I conducenti di detti veicoli sono in eguale misura corresponsabili, poiché condividono il rischio che entrambi creano nel momento in cui si mettono alla guida di un veicolo, che è fuor di dubbio un'attività pericolosa. Questa locuzione evoca nella mente del giurista un'altra disposizione del nostro Codice civile, ed in particolare l'art. 2050, gemello diverso dell'art. 2054. Alla base delle due norme sta il medesimo meccanismo di attribuzione della responsabilità¹¹, che prevede la posizione in capo agli esercenti attività per le quali il verificarsi di un evento dannoso sia *in re ipsa* di una presunzione di colpa aggravata. Si può dedurre questa volontà del legislatore del 1942 dalla Relazione al Codice civile, n. 795 che qualifica già l'art. 2054 come "applicazione" della "regola generale" di cui all'art. 2050, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 2054 c. 4. Se la prima norma è dunque tecnologicamente tipica, rivolta ad un soggetto ben identificato – conducente e proprietario di veicolo – ed individuante un'attività rischiosa particolare, la seconda è tecnologicamente atipica, poiché si rivolge ad una gamma indefinita di soggetti e di attività esercitabili¹². Toccherà al giudice di volta in volta colorare di significato la disposizione, costruendo una norma¹³, operando una sussunzione per identità o per approssimazione del caso concreto nella fattispecie astratta¹⁴.

Se il meccanismo di attribuzione della responsabilità in capo a soggetti esercenti attività pericolose in generale non tassativamente previste ex art. 2050 Cod. Civ. è relativamente anomalo in prospettiva comparata¹⁵, il meccanismo dell'art. 2054 è tanto ricorrente nei diversi sistemi giuridici, che al riguardo si è pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹⁶ (vd. *infra*).

1.4 L'elemento soggettivo dell'art. 2054 cpv.

Il nesso funzionale che intercorre fra gli articoli 2050 e 2054 va esplicitato in prospettiva teleologica anche perché è una delle principali chiavi di lettura della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli, che impone di concepire la colpa in questo momento ordinamentale in modo qualificato, secondo lo *standard* più rigoroso della prevedibilità del danno e del dovere di

¹¹ Una lettura alternativa al dilemma colpa/responsabilità oggettiva, con riferimento all'art. 2050 c.c. e al 2054 c.c., Community del corso di diritto civile tenuto dal prof. Izzo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, A.A. 2018/2019.

¹² *Ivi*.

¹³ La differenza fra disposizione e norma sta proprio nel filtro che separa il testo dalla norma, che è l'interpretazione.

¹⁴ Si prende a prestito questa locuzione dal diritto del lavoro, ed in particolare dai giudizi di qualificazione del rapporto del lavoro, sussumibili "per identità" nella fattispecie astratta di lavoro subordinato (art. 2094 Cod. Civ.) qualora siano ad essa perfettamente sovrapponibili, o "per approssimazione" qualora la sussunzione venga operata per indici determinanti ai fini della qualificazione.

¹⁵ Una lettura alternativa al dilemma colpa/responsabilità oggettiva, con riferimento all'art. 2050 c.c. e al 2054 c.c., cit.

¹⁶ CDGUE, sentenza 17 marzo 2011, causa C-484/09, in *Foro it.*, 2011, IV, 310, con nota di richiami.

adottare tutte le misure idonee a scongiurarlo¹⁷ o, secondo altri autori ma con significato simile, di avere fatto tutto ciò che era umanamente possibile per sottrarsi all'incidente, non essendo sufficiente, per liberarsi dalla responsabilità, semplicemente provare di essersi comportati con diligenza, cioè dimostrare che anche il conducente medio non avrebbe evitato il danno¹⁸. Non sono mancati comunque in dottrina orientamenti meno rigorosi¹⁹.

Già agli inizi del XX secolo il legislatore considerava la circolazione stradale fonte di ingentissimi danni. Col diffondersi delle automobili e con il manifestarsi dei sinistri stradali, si pose il problema di chiarire le responsabilità civili nascenti dagli eventi infortunistici e di ridurle a sistema negli schemi classici già elaborati e chiaramente delineati in dottrina e giurisprudenza. Ci si accorse tuttavia che l'analisi della colpa del conducente aveva – o doveva avere – qualche profilo particolare²⁰. Questa *ratio* storica ha portato la dottrina ad elaborare il particolare concetto di colpa automobilistica, legata al pericoloso fenomeno della circolazione stradale²¹, che oggi si giustifica anche in considerazione di una lettura sistematica del nostro ordinamento, dato che l'art. 140, rubricato "Principio informatore della circolazione", collocato in apertura del titolo V del Codice della Strada²², pone in capo agli utenti della strada il dovere di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".

Si configura e si chiarisce così che per l'imputazione soggettiva della fattispecie è necessaria e sufficiente la colpa lievissima. Questa è la quota minima necessaria di compartecipazione soggettiva per affermare una responsabilità, oltre che in prospettiva storica, sia ad avviso della dottrina maggioritaria che della giurisprudenza, dato che entrambe escludono che l'art. 2054 cpv. sia ipotesi di responsabilità oggettiva²³.

Considerare l'art. 2054 fenomeno della responsabilità oggettiva contrasterebbe infatti con la sua *ratio*, esposta *supra* in collegamento con l'art. 2050, nonostante alcuni opinino diversamente data l'ampiezza della prova liberatoria richiesta agli imputati. Anche la giurisprudenza, rivolta nello

¹⁷ *Commentario del codice civile* diretto da E. GABRIELLI, *Dei fatti illeciti*, a cura di U. CARNEVALI, artt. 2044-2059, commento all'art. 2054 Cod. Civ. di M. BONA, Torino, UTET, 2011, 327.

¹⁸ F. GALGANO, *Manuale di diritto privato*, CEDAM, Padova, 1994, 354.

¹⁹ Questi fanno riferimento, ad esempio, alla diligenza del buon padre di famiglia, che, tradotto nel campo in esame, diventerebbe quella del conducente medio. Si veda a questo riguardo P. FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Padova, CEDAM, 1983, 32. Ma all'inizio degli anni '80, come evidenzia lo stesso autore, non era possibile individuare un indirizzo giurisprudenziale consolidato che oggi fa propendere per la soluzione più rigorosa.

²⁰ B. SIMONE, *Manuale della circolazione stradale*, Rimini, Sapignoli, 1997, 403.

²¹ V. E. ORLANDO, *L'iter dell'incidente stradale*, Milano, Giuffrè, 1957, 102.

²² D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

²³ *Ex plurimis* C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2005, 208 s.; G. ALPA, M. BESSONE, V. ZENO ZENCOVICH, *Obbligazioni e contratti*, VI, Torino, UTET 1999, 362 s.

stesso senso, è sempre alla ricerca di "quale [sia] il conducente in colpa"²⁴, ed esclude dunque, in consonanza con la dottrina, che l'art. 2054 cpv. sia ipotesi di responsabilità oggettiva. Le diverse sfumature e correnti giurisprudenziali riguardano piuttosto il contenuto del dovere di diligenza e di cooperazione per evitare il sinistro in capo ad ambo i conducenti che, se violato, comporta attribuzione di responsabilità. Va pertanto specificata e ridotta a sistema la portata di questo dovere, immillatosi proteiforme in centinaia di pronunce di merito e di legittimità.

Pare in corso di consolidamento la tendenza giurisprudenziale che pone a carico del conducente l'onere della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, in deroga dunque alle comuni regole probatorie della responsabilità civile, e l'obbligo di tenere un comportamento di estrema diligenza e prudenza²⁵. Anche a questo proposito si può citare Cass. civ., sentenza 22 settembre 2000, n. 12524²⁶, la quale afferma che la presunzione di cui all'art. 2054 cpv. (a riguardo, vd. *infra*) risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti altresì per converso che l'altro conducente si sia esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.

Questa sentenza colora il dovere di diligenza nel senso che il conducente deve avere rispettato le norme della circolazione e *quid pluris*, ovvero le norme di comune prudenza. Per dirla in altri termini, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti vale ad escludere la colpa concorrente dell'altro soltanto se non gli può essere attribuita alcuna violazione di norme o

²⁴ P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di Diritto civile* diretto da R. SACCO, Torino, UTET, 1998, 1094.

²⁵ Mette conto ricordare comunque che la giurisprudenza di legittimità non ha abbracciato *in toto* questa tesi, accogliendo in alcuni arresti quella parte di dottrina minoritaria (P. FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, cit., 32) che nega che il Codice richieda la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente, ai fini della prova liberatoria, la dimostrazione di aver osservato le cautele dell'uomo di normale diligenza. A questo proposito si veda Cass. civ., sentenza 29 maggio 2006, n. 10031, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Circolazione stradale*, n., 391, secondo cui:

la presunzione stabilita dall'art. 2054 cpv. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. La fattispecie era relativa al conducente di una grossa moto, investito da un'autovettura, il quale aveva parcheggiato il mezzo sul lato destro della carreggiata, si era portato sulla sinistra, così ingombrando la sede stradale, e aveva effettuato maldestramente un'operazione sul cavalletto della moto; la suprema corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato concorso di colpa del motociclista nella misura del cinquanta per cento.

²⁶ In *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 273

alcuna condotta imprudente. Questo punto è fondamentale, perché solo se viene fornita tale prova si può essere liberati dalle catene della presunzione di pari responsabilità.

Nei termini di Cass. civ., sentenza 11 maggio 1999, n. 4648²⁷, va dimostrata la colpa esclusiva di uno dei conducenti e la regolare condotta di guida dell'altro, e solo tale dimostrazione libera quest'ultimo dalla summentovata presunzione nonché, secondo questa Cassazione, dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. L'*onus probandi* di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, che può assurgere a *probatio diabolica*, è subordinato all'impossibilità di dimostrare la propria regolare condotta di guida.

Giova ricordare, con la Cassazione da ultimo citata, che deve comunque risultare che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, dev'essere ravvisabile nel comportamento dell'altro, per essere esonerati dalla presunzione *de qua* e dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nello stesso senso si muove la giurisprudenza di merito. A riguardo si vedano ad esempio Giud. pace Cantù 29 settembre 1999²⁸, secondo cui, applicando una formula che appare ormai familiare ad un caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza e, con argomenti simili, Giud. pace Mercato S. Severino, 9 maggio 1998²⁹. Secondo un'altra statuizione della Suprema Corte, per essere definitivamente liberati dalla presunzione di colpa bisognerebbe addirittura fornire la prova in concreto dell'assenza di ogni possibile addebito a proprio carico, anche se non si è in colpa³⁰.

Si arriva dunque a far incombere sul conducente l'obbligo di prevedere l'altrui imprudenza, tanto che il limite della colpa del conducente, che in alcuni momenti giurisprudenziali ne esce snaturata, accreditando la tesi minoritaria in dottrina di qualche riflesso oggettivo di questo tipo di responsabilità, è proprio il carattere imprevedibile ed imprevenibile della condotta altrui³¹. In assenza della dimostrazione di una condotta impeccabile, l'accertato contributo eziologico fa scattare la presunzione di colpa.

²⁷ In *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 256.

²⁸ In *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 276.

²⁹ In *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 260.

³⁰ Cass. civ., sentenza 13 novembre 1997, n. 11235, in *id.*, Rep. 1997, voce *cit.*, n. 232.

³¹ Così P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit. 1096. Sull'onere, posto in capo ai danneggiati o a coloro che hanno contribuito in maniera minore al verificarsi dell'evento dannoso, ad. es. di moderare la velocità nell'avvicinare punti sensibili della carreggiata, come gli incroci, si veda V. MIROTTA, *Le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili nel campo dei sinistri stradali*, in *Arch. circolaz.*, 1986, 437.

1.5 La presunzione di corresponsabilità

La presunzione in esame è il corrispondente processuale del c.d. principio informatore della circolazione³², che pone in capo agli utenti della strada il dovere di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale". È fuor di dubbio *iuris tantum*, ammettendo prova contraria, ed ha due misure. Una copre il comportamento colposo, presunto in capo ad ambo i conducenti. Una copre l'esistenza del nesso di causalità fra il comportamento di ciascun conducente ed il sinistro³³.

Nel momento dell'attribuzione della responsabilità in un giudizio sullo scontro fra veicoli, vanno presunti fino a prova contraria sia il nesso di causalità delle condotte dei conducenti con la provocazione del sinistro sia la loro colpa. La presunzione di eguale concorso di cui all'art. 2054 cpv. viene spesso definita, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sussidiaria ed operante solo quando non sia possibile in concreto accertare le modalità del sinistro, le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso³⁴, o, secondo altra pronuncia, ma con significato equivalente, le rispettive responsabilità individuali³⁵. Per liberarsi dalla presunzione in questione bisogna dunque provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso e che l'apporto eziologico all'incidente è imputabile esclusivamente al comportamento colposo dell'altra parte. Sul punto specifico si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha ritenuto che il diritto sovranazionale vada interpretato nel senso che non osti ad una normativa nazionale che, qualora una collisione fra due veicoli abbia causato danni senza che possa attribuirsi alcuna colpa ai conducenti, ripartisca la responsabilità per tali danni in proporzione al contributo causale di ciascuno dei veicoli al loro verificarsi e, in caso di dubbio, ripartisca detto contributo causale in eguale misura³⁶.

1.6 Approfondimenti e rapporto con la colpa specifica

Se il caso più semplice da immaginare in astratto è quello in cui la presunzione operi per ambo i conducenti, segue logicamente alle considerazioni da ultimo svolte sulla necessaria prova

³² Art. 140, rubricato *Principio informatore della circolazione*, in apertura del titolo V del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada. A riguardo, si veda U. TERRACIANO, *La circolazione stradale*, in *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale* a cura di P. CENDON, Torino, UTET, 2008, II, 1827.

³³ In questo senso *Commentario del codice civile* diretto da E. GABRIELLI, *Dei fatti illeciti*, a cura di U. CARNEVALI, artt. 2044-2059, commento all'art. 2054 Cod. Civ. di M. BONA, Torino, UTET, 2011, 363 e Cass. civ., sentenza 9 marzo 2004, n. 4754, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Circolazione stradale*, n. 290..

³⁴ Cass. civ., sentenza 05 maggio 2009, n. 10304, in *id.*, Rep. 2009, voce *cit.*, n. 331; Cass. civ., sentenza 19 maggio 2003, n. 7777, in *id.*, Rep. 2003, voce *cit.*, n. 255 e Cass. civ., sentenza 11 giugno 1997, n. 5250, in *id.*, rep. 1997, voce *cit.*, n. 233.

³⁵ Cass. civ., sentenza 27 novembre 1998, n. 12039, in *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 255, e, per esteso, in *Giur. it.*, 1999, 2044, con nota di F. PATARNELLO, *Art. 2054 c.c.: presunzione di colpa e prova liberatoria, ancora incerta l'interpretazione della Corte di cassazione, è forse il momento di una pronuncia a sezioni unite*.

³⁶ CDGUE, sentenza 17 marzo 2011, causa C-484/09, in *Foro it.*, 2011, IV, 310, con nota di richiami.

liberatoria la configurabilità del concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, anche grave, con una colpa presunta a carico dell'altro conducente, che risponde per il margine in cui difetti la prova di cui *supra*, poiché si richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito. Su questo la giurisprudenza è perentoria³⁷. Ad esempio, il conducente favorito dal diritto di precedenza è comunque tenuto ad attivarsi per prevenire gli altrui comportamenti imprudenti prevedibili, come la violazione dell'obbligo di dare la precedenza.

Tale violazione dunque non dispensa il giudice dalla valutazione del comportamento dell'altro conducente, per pervenire ad eventuale affermazione di colpa concorrente. Si veda fra le molte sentenze sul punto Cass. civ., sentenza 5 maggio 2000, n. 5671, molto simile alla sentenza in rassegna poiché il fatto su cui s'incardina la vicenda giudiziaria vede coinvolti un minore ciclista, di cui è stata accertata la colpa per violazione dell'obbligo di dare la precedenza, ed un automobilista. L'addebito colposo specifico è dunque invertito rispetto al caso in esame, ma nonostante la possibilità di muovere un rimprovero ad uno dei conducenti la corte territoriale non ritiene per questo superata la presunzione di pari concorso di colpa del conducente, che al contrario il giudice della sentenza in rassegna ritiene esclusa sulla base di una motivazione forse carente. Più nel dettaglio, la Suprema Corte, nella sentenza citata afferma, confermando la sentenza di merito, che i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro; infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 della Carta Costituzionale e 1175 Cod. Civ., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali; l'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile³⁸.

Per una veloce indagine dell'atteggiamento della giurisprudenza di merito riguardo alla mancata precedenza, si veda in primo luogo Trib. Messina, 15 luglio 2002, Giud. Iannello. Questa è una sentenza molto simile a quella in rassegna. M., in sella alla propria bicicletta, percorrendo la strada statale, aveva già impegnato un incrocio, tenendo la propria destra, quando venne violentemente urtato da un camion che, percorrendo la stessa strada con direzione opposta, stava compiendo manovra di svolta a sinistra per immettersi su altra via, senza avvedersi del ciclista proveniente dalla sua destra. Il giudice decide come il nostro per l'affermazione dell'esclusiva responsabilità, data l'omissione da parte del conducente del camion della dovuta precedenza al velocipede

³⁷ Cass. civ., sentenza 26 ottobre 1992, n. 11610, in *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Circolazione* stradale, n. 179. Secondo la Corte:

In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito.

³⁸ Sempre riguardo a casi riguardanti la mancata precedenza, in termini simili, si veda Cass. civ., sentenza 15 dicembre 2000, n. 15847, in *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 71.

proveniente dalla sua destra. Vale la pena ricordare come il giudice Iannello occupi una parte – particolarmente rilevante in questa sede – del suo percorso argomentativo all’esclusione di una concorrente responsabilità della vittima, non sembrando che potesse ragionevolmente ipotizzarsi una condotta imprudente da parte della stessa nell’essersi avviata all’attraversamento in modo improvviso ed imprevedibile proprio al sopraggiungere del camion.

Per un fatto simile a quello in rassegna ma risolto nel senso del concorso di responsabilità, Trib. Lucca, 10 aprile 2013, Giud. Mugnaini. Si tratta di uno scontro fra una bicicletta da corsa ed una Smart proveniente dalla direzione opposta che svoltava a sinistra mancando la dovuta precedenza. Dato che il ciclista non si trovava sulla ciclabile adiacente alla strada, le conclusioni del giudice sono condivisibili. Trib. Reggio Emilia, 15 dicembre 2011, Giud. Poppi, analizza il caso di un’automobile che ometteva di dare la dovuta precedenza ad un velocipede, anch’egli – *rectius*: esso – non conformatosi alle regole di prudenza. Viene decretato dunque, anche in questo caso, concorso di responsabilità³⁹.

Secondo un filone giurisprudenziale particolarmente rigido, come il conducente favorito dal diritto di precedenza non è dispensato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, non lo sono nemmeno quelli favoriti dal semaforo verde⁴⁰ e quelli danneggiati da una pericolosa manovra di inversione di marcia. Entrambi non possono vantare automatica esclusione dell’operare della presunzione di pari responsabilità, nonostante il sicuro diverso avviso del *quivis de populo*⁴¹.

Ma il caso in esame si caratterizza per la duplice imprudenza dell’automobilista consistita e nella mancata precedenza e nell’invasione della semicarreggiata opposta con superamento della linea mediana. Anche quest’ultimo comportamento, al pari del primo, non può comportare secondo la giurisprudenza maggioritaria l’addebito automatico di colpa esclusiva al conducente del veicolo e la liberazione dalla presunzione di colpa del conducente – nel nostro caso – della bicicletta, qualora quest’ultimo abbia tenuto un contegno poco prudente e non conforme *in toto* alle regole

³⁹ Ancora, nella giurisprudenza di merito, più datata ma non meno pertinente, T. Verbania, 10 gennaio 1985, in *id.*, Rep. 1986, voce *Omicidio e lesioni personali colpose*, n. 56. Secondo il giudice,

in prossimità di un incrocio stradale, il conducente di un veicolo proveniente da sinistra è responsabile dell’incidente causato dall’inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra, indipendentemente dal fatto che si tratti di una bicicletta guidata da una bambina in tenera età, qualora non sia riscontrabile alcuna imprudenza o violazione di norme stradale da parte sua o di chi sia tenuto alla sua sorveglianza.

Infine, Trib. Grosseto, 1 dicembre 2017, Giud. Caporali. Il giudice decide di applicare il principio di concorrente pari responsabilità, argomentando sulla base del materiale probatorio in suo possesso riguardante proprio un incidente fra un’Ape Piaggio in retromarcia ed una bicicletta.

⁴⁰ Cass. civ., sentenza 26 gennaio 1990, n. 480, in *id.*, Rep. 1990, voce *Circolazione stradale*, n. 69.

⁴¹ Cass. civ., sentenza 20 marzo 1998, n. 2979, in *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 214.

sulla circolazione stradale, e non sia accertata l'irrelevanza sul piano causale della sua eventuale condotta colposa. Si veda a riguardo Cass. civ., sentenza 19 aprile 1994, n. 3726⁴², arresto che ha stabilito che il principio per cui il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 cpv., essendo a tal fine necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato – anche con riferimento alla velocità – alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, trova applicazione nell'ipotesi di invasione della semicarreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso. Si attaglia bene questa Cassazione al caso in esame poiché specifica e chiarisce, forse assurgendo a precedente contrario, tutta la dinamica probatoria e argomentativa che deve precedere l'addebito di responsabilità in casi di incidente tra veicoli⁴³.

In *climax*, sebbene la giurisprudenza sia in generale concorde nel ritenere che la presunzione di corresponsabilità vada disapplicata nei casi di tamponamento fra veicoli, poiché è onere del conducente tamponante fornire la prova che il mancato tempestivo arresto si sia verificato per cause a lui non addebitabili, secondo Cass. civ., sentenza 13 luglio 2005, n. 14741⁴⁴, la presunzione di concorso in pari grado di colpa – *sic*, ma *rectius*, per le considerazioni di cui *supra*, di corresponsabilità – posta dall'art. 2054 cpv. in caso di collisione tra veicoli, uno dei quali anche in questo caso è una bicicletta, in mancanza di un accertamento concreto del giudice del merito delle rispettive responsabilità, non è esclusa in caso di tamponamento, cioè dalla circostanza che i veicoli procedano nella medesima direzione, e quindi la collisione avvenga da tergo.

Decide una fattispecie simile, seguendo un ragionamento tipico dell'accertamento del nesso di causalità in materia penale, Giud. pace Casamassima, 3 febbraio 1997⁴⁵. La Corte ha deciso in ipotesi di tamponamento di veicolo in movimento e privo di qualsiasi fonte di illuminazione operato da altro veicolo procedente a velocità eccessiva in relazione alle condizioni di tempo, che non può ascriversi a colpa esclusiva di uno dei conducenti l'evento lesivo che ne è derivato, ma a colpa concorrente, dato che nessuno dei fattori causali attribuiti a ciascuno di essi ha avuto efficacia autonoma interrutiva del nesso eziologico rispetto all'altro. Questo tipo di analisi si staglia per originalità nel panorama giurisprudenziale in esame. Giova ricordare, sullo spunto dato da questo giudice nel suo modo di trattare la questione del nesso di causalità in questa materia, che l'inosservanza da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro di una norma sulla circolazione dei veicoli non implica responsabilità o corresponsabilità per l'evento dannoso ove

⁴² In *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Circolazione stradale*, n. 184.

⁴³ Sempre nel senso che la medesima infrazione, consistente nell'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei due conducenti, non dispensi il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, si vedano Cass. civ., sentenza 15 gennaio 2003, n. 477, in *id.*, Rep. 2003, voce *cit.*, n. 254.

⁴⁴ In *id.*, Rep. 2005, voce *cit.*, n. 412.

⁴⁵ In *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 208.

non si ponga come elemento causale rispetto all'evento stesso. Si veda sul punto specifico Giud. Pace Torino, 29 marzo 2000⁴⁶.

1.7 Deontologia della motivazione del giudice

Il giudice non può ricorrere a logiche presuntive o ad accertamenti di responsabilità unilaterale nemmeno qualora il veicolo coinvolto abbia mancato la precedenza o invaso la semicarreggiata opposta. Non può riporre il calamo finché non sia sopito ogni dubbio in merito al contributo eziologico delle condotte dei singoli all'incidente, e solo qualora tale contributo sia indeterminabile è tenuto ad applicare la presunzione di corresponsabilità. Questo è sicuramente sintomatico dell'importanza che la Suprema Corte dà all'accertamento della dinamica concreta e alla necessità che tutti i compartecipi forniscano eventuale prova liberatoria.

Per quanto riguarda dunque nello specifico la motivazione ed i caratteri che deve avere la motivazione del giudice di merito sul punto per essere insindacabile in Corte di Cassazione come giudizio di fatto, un cristallizzato orientamento del Collegio prevede che gli apprezzamenti del giudice di merito sul caso concreto circa l'apporto causale delle condotte e sulla graduazione delle colpe debbano essere adeguatamente, correttamente e coerentemente motivati⁴⁷.

A contrario, si può dedurre che è sempre necessaria, almeno nei casi simili a quello in rassegna, adeguata e corretta motivazione nell'attribuire o nell'escludere la responsabilità di ambo i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente. Giud. pace Roma, 25 febbraio 1997⁴⁸, esemplifica bene l'osmosi e la deferenza sul punto che intercorrono fra la Suprema Corte ed il suo orientamento cristallizzato (vd. *supra*) e la giurisprudenza del merito quando afferma che gli apprezzamenti del giudice di merito circa lo svolgimento di un incidente stradale e l'efficienza causale delle condotte delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità quando esso sia adeguatamente e correttamente motivato.

1.8 L'attribuzione della responsabilità in via esclusiva

Chiarito l'atteggiarsi dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2054 cpv., è possibile tornare in prospettiva critica ad analizzare il caso concreto. In questo momento, come già evidenziato *supra*, il giudice è molto, forse troppo frettoloso nell'esclusione di una possibile corresponsabilità in capo al ciclista danneggiato. La giurisprudenza, sia nei casi di mancata precedenza, sia nei casi di superamento della linea mediana con invasione della semicarreggiata opposta, opina nel senso

⁴⁶ In *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 270.

⁴⁷ Cass. civ., sentenza 23 ottobre 1998, n. 10550, in *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 283, ancora Cass. civ., sentenza 9 ottobre 1998, n. 10021, in *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 197, ed infine Cass. civ., sentenza 27 ottobre 1995, n. 11183, in *id.*, 1996, I, 1790, con osservazioni di A. PALMIERI, che evidenzia come la sentenza di merito sia censurabile soltanto per i vizi che attengano: a) alla totale obliterazione di elementi che, se valutati, avrebbero potuto portare ad una diversa definizione della controversia; b) alla obiettiva deficienza del procedimento logico che ha condotto il giudice al suo convincimento; c) al contrasto insanabile delle varie ragioni poste a fondamento della decisione adottata.

⁴⁸ In *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 219.

dell'ineludibilità da parte del giudice, in quanto tale, di un giudizio circa la condotta dell'altro conducente. Nel caso in rassegna la Corte attribuisce, oltre che alle risultanze della consulenza, enorme – forse addirittura esagerata – rilevanza al fatto che il danneggiato portasse il casco al momento dell'impatto. Sembra anzi essere questo l'unico indice che porta all'esclusione, pur non *expressis verbis*, di un suo concorso di colpa. In questo il giudice si assesta in un filone giurisprudenziale fiorito a cavallo fra anni novanta ed anni duemila che riconosce il concorso di colpa del danneggiato inadempiente agli obblighi previsti dalla legge, come casco di protezione o cinture di sicurezza, sia pure nelle materie più diverse⁴⁹. Ma questo modo di ragionare forse, se può fornire un utile indizio per l'attribuzione della responsabilità, non può essere indice per dedurne *a contrario* l'esclusione. Il ciclista infatti, benché portasse il casco, secondo la consulenza tecnica dinamico-ricostruttiva cui il giudice, in qualità di *peritus peritorum*, si affida, teneva una velocità molto elevata, per di più percorrendo una strada in discesa ed in prossimità di un crocicchio. Inoltre, come se questo non bastasse, secondo le allegazioni di parte convenuta, non contestate in nessun punto della sentenza, egli stesso era alla guida di un performante modello da corsa.

Forse dunque, se sicuramente il ciclista si trovava in condizione di totale rispetto dei dettami del codice della strada, ha peccato di imprudenza, poiché avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione all'incrocio, che si sarebbe dovuta tradurre in un rallentamento della velocità più consistente di quello certificato dalla consulenza. Queste considerazioni trovano riscontro, oltre che nella giurisprudenza di legittimità sovraesposta⁵⁰, in copiosa giurisprudenza di merito. Si vedano, a titolo esemplificativo, Trib. Nocera Inferiore, 23 febbraio 2000⁵¹, che ha ritenuto responsabile in via concorrente il conducente che, pur godendo del diritto di precedenza al crocevia, approssimandosi allo stesso, manteneva una velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche della strada. Nel caso in commento il tratto di strada su cui si è verificato l'incidente era in discesa e per di più c'era un incrocio. Trib. Roma, 20 dicembre 1999⁵², ha stabilito, in modo simile, che il conducente favorito dal diritto di precedenza ha pur sempre l'obbligo di moderare la velocità ed usare la massima prudenza in prossimità dei crocevia; l'inosservanza di tali regole ha comportato pertanto una corresponsabilità nel sinistro del conducente favorito dalla precedenza⁵³. Trib. Venezia, 20 settembre 1997⁵⁴, ha risolto il caso nel

⁴⁹ Si vedano fra le altre Trib. Cassino 15 giugno 2000, in *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 288; Giud. pace Catanzaro 4 ottobre 2000 e 19 luglio 2000, in *id.*, 2001, I, 2111, con nota di richiami.

⁵⁰ Ed in particolare in Cass. civ., sentenza 22 settembre 2000, n. 12524, *cit.*, la quale evidenzia ancora come l'onere in capo al conducente danneggiato dal sinistro sia duplice: esatta uniformazione alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza.

⁵¹ In *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 274.

⁵² In *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 72.

⁵³ Nello stesso senso opinano Giud. pace Torino, 11 giugno 1997 e Giud. pace Roma, 30 marzo 1998, in *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 99, il quale afferma che:

nell'impegnare l'area di un crocevia, anche il conducente favorito dal diritto di precedenza ha l'obbligo di moderare la velocità e di prestare particolare cautela; la violazione di tali obblighi lo rende corresponsabile del sinistro verificatosi nell'area del

senso che se due veicoli si scontrano, il conducente in eccesso di velocità è responsabile se non sussistono elementi di prova tali da ritenere che la manovra di immissione laterale attuata dall'altro veicolo in violazione del diritto di precedenza sia stata talmente repentina ed improvvisa da eliminare ogni legame causale tra eccessiva velocità ed evento dannoso.

Forse a questo dispositivo si può aggiungere che tali attributi, "repentina ed improvvisa", non devono dipendere da condotta imprudente dell'investito ma da qualità intrinseche della manovra effettuata. Questa lettura potrebbe essere avallata da un'interpretazione sistematica e conforme all'art. 2045 Cod. Civ., *Stato di necessità*, che prevede come presupposto per la sua applicabilità il fatto che "il pericolo non [sia] stato da lui volontariamente causato né [fosse] altrimenti evitabile". Si può portare a sostegno di questa tesi anche la giurisprudenza che prevede la necessità in capo al conducente danneggiato di effettuare una manovra di emergenza qualora vi sia sufficiente tempo per reagire⁵⁵.

A fortiori, bisogna sempre circolare in modo da lasciarsi lo spazio, in caso di emergenza, di reagire. Forse il nostro ciclista teneva una velocità tanto elevata da avere contribuito alla non evitabilità dello scontro fra veicoli. Il giudice del caso in esame, tenendo saldo come *tertium comparationis* l'atteggiamento della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria poc'anzi analizzato, sembra apportare motivazione carente nell'escludere una eventuale corresponsabilità del ciclista danneggiato nel verificarsi dell'evento, sia pure in percentuale minima. Questo motivo potrebbe essere fatto valere in un eventuale appello alla luce dell'orientamento della Corte Suprema che richiede sul punto adeguata, corretta e coerente motivazione⁵⁶.

1.9 La presunzione di corresponsabilità nel sinistro fra veicoli diversi

Non si può concludere questa sezione dell'analisi senza confrontare alcuni dati di fatto. La presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 cpv., che si distingue dai normali canali di imputazione della responsabilità civile, è sicuramente opportuna. Chi si pone alla guida di un veicolo esercita un'attività rischiosa e deve dunque rispettare le norme di legge e le regole di prudenza, a pena di internalizzare il danno che da essa discende, che rimane holmesianamente⁵⁷, ma ancora di più secondo considerazioni di opportunità economica, lì dov'è caduto fino a prova

crocevia (nella specie, la corresponsabilità del conducente favorito è stata valutata nella misura del quaranta per cento).

⁵⁴ In *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 222.

⁵⁵ Cass. civ., sentenza 5 maggio 2000, n. 5671, in *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 272.

⁵⁶ Cass. civ., sentenza 23 ottobre 1998, n. 10550, *cit.*; ancora Cass. civ., sentenza 9 ottobre 1998, n. 10021, *cit.*, ed infine Cass. civ., sentenza 27 ottobre 1995, n. 11183, *cit.*

⁵⁷ Il principio holmesiano risale al 1881, e prevede che il pregiudizio "*must lie where it falls*", a meno che non sussista una colpa del danneggiante.

liberatoria, o che viene trasferito in forza della funzione tipica della responsabilità civile, fra le altre, di allocazione del rischio connesso ad attività ad alta dannosità⁵⁸.

La prova liberatoria dalla presunzione di corresponsabilità è sicuramente utile, data la sua natura di *praesumptio iuris tantum*, a risolvere molti casi in cui magari le dinamiche siano poco chiare, ed è giusto che sia alquanto restrittiva nei confronti di persone che si sono assunte il rischio di porsi alla guida di un veicolo, non ritenendosi esclusa solo perché uno dei due conducenti fosse in colpa grave.

Allo stesso tempo però, esistono diverse categorie di veicoli, alle quali sono legati, in media, diversi gradi di rischio. Chi guida una bicicletta si assume un rischio di danneggiare un terzo sicuramente minore di chi guida un'automobile.

Queste considerazioni aprono ad una possibile relativizzazione, imposta – forse – dall'art. 3 della nostra Carta Costituzionale, del giudizio di attribuzione della responsabilità da sinistro stradale qualora i veicoli coinvolti non siano simili. Nel caso in cui si scontrino due automobili, è giusto che pari attenzione e rigidità sia usata dal giudice nell'accertare e nel valutare le condotte dei conducenti coinvolti nello scontro, poiché – almeno in teoria – sono tutti assicurati e si sono presi in carico un rischio simile. Qui la prova liberatoria dev'essere fornita secondo canoni di rigidità qualificata.

Qualora al contrario lo scontro si verifichi fra veicoli dalla diversa massa e dunque dalla diversa carica rischiosa apportata al tessuto della circolazione, il giudice dovrebbe avere la possibilità di attenuare il suo criterio di attribuzione della responsabilità nei confronti del conducente del veicolo meno pericoloso per vari ordini di motivi.

Argomento decisivo ma non determinate è la *ratio* storica dell'art. 2054 cpv., il cui avvento sulla scena ordinamentale è stato segnato dal progressivo aumento della sinistrosità stradale a seguito della diffusione dei veicoli a motore⁵⁹, e dalla considerazione dunque che condurre un'automobile è un comportamento pericoloso⁶⁰. Il ciclista poi, anche se tiene una guida sregolata in concreto – di questo si deve senz'altro tenere conto – si è messo alla guida di un veicolo il quale in astratto ha sicuramente una minore carica di rischio rispetto all'automobile. Il conducente di un velocipede inoltre, nella norma, non è assicurato come l'automobilista con cui si potrebbe scontrare.

Infine, anche in vista di considerazioni diverse da queste, è bene premiare, smussando la rigidità della presunzione di corresponsabilità, condotte virtuose, come quella di muoversi in bicicletta. Sarebbe infatti difficile per il *quivis de populo* capire che un ciclista scontratosi con un'automobile

⁵⁸ Sulle funzioni della responsabilità civile, ed in particolare di quella di "allocazione del rischio connesso ad attività ad alta dannosità", in chiave storica, si veda F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, III, Padova, 2010, 121.

⁵⁹ B. SIMONE, *Manuale della circolazione stradale*, cit., 403.

⁶⁰ Relazione al codice civile, n. 795

venga trattato allo stesso modo dal punto di vista probatorio e giuridico, data la sua condizione di svantaggio anche dal punto di vista della protezione, di un qualsivoglia conducente di veicolo.

Certo, l'operazione che i giudici potrebbero fare in casi come questi non può arrivare all'attribuzione di colpa esclusiva all'automobilista qualora il ciclista si sia macchiato di un comportamento che ha causato in prevalenza il sinistro e per di più illegale o del tutto imprudente, anche in forza del c.d. principio informatore della circolazione⁶¹, e dovrebbe essere correttamente motivata. Alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte, si propone un'interpretazione funzionale della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 cpv., che permetta alla disposizione di legge di diventare norma in dialogo con il caso concreto, e che permetta al giudice di decidere al meglio nei casi di scontri fra veicoli uguali nel *genus* giuridico ma diversi nella *species*. Il concetto non è tutto: deve dialogare con i fatti.

⁶¹ Art. 140, rubricato *Principio informatore della circolazione*, in apertura del titolo V del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che pone in capo agli utenti della strada il dovere di "comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".

II. DANNO NON PATRIMONIALE E PERSONALIZZAZIONE

1. *Tabelle di Milano: giudizio e giurisprudenza* – 2. *Uniformare o personalizzare. Dove pende l'ago della bilancia della giustizia?* – 3. *La personalizzazione nel giudizio*

2.1. Tabelle di Milano: giudizio e giurisprudenza

Dopo avere attribuito piena responsabilità del sinistro stradale al conducente della Fiat Punto, la Corte si addentra nell'analisi del profilo del *quantum debeatur* al ciclista ferito. Questo momento dell'analisi del giudice, che occupa metà del dispositivo del caso in rassegna, è frammentato in più parti che confluiranno poi, come poste positive e negative, nel cumulo risarcitorio finale. Com'è noto, formalmente *an* e *quantum debeatur* sono ben distinti, ma nella realtà la distinzione è ambigua. Superato il tabù ideale che considerava impossibile una quantificazione del danno alla salute, il tema centrale, anche nella sentenza in commento, è diventato quello della sua quantificazione⁶². Lo testimonia la sproporzione quantitativa fra le parti dedicate all'attribuzione della responsabilità e le parti dedicate a quest'ultima.

In particolare, la Corte affida a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale⁶³ la quantificazione del danno nelle sue varie voci, formulando una serie di quesiti molto dettagliati in merito al periziando. Fra queste domande si stagliano la richiesta di descrivere le lesioni causalmente collegate all'evento, eventuale invalidità temporanea e postumi permanenti che costituiscano danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima, causati dalle lesioni, la richiesta di verificare se crisi epilettiche *et similia* siano "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti – sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva – a seguito delle lesioni riportate. La consulenza tecnica risulta, come ripete più volte il giudice delle prime cure, logica, coerente e priva di contraddizioni. Salvo che in alcune pieghe problematiche, ne traspone dunque le risultanze in sentenza.

La consulenza tecnica accerta *in primis* occorsi all'incidentato un'inabilità temporanea totale di 167 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni, al 50% di ulteriori 60 giorni e postumi permanenti nella misura del 65%. Il giudice, confrontandosi con la giurisprudenza di

⁶² A riguardo si veda G. COMANDÉ, *Quando la misura è colma e la motivazione è piena? Realtà e percezione dell'integrale risarcimento del danno*, in *Danno e resp.*, 2016, 457.

⁶³ L'apporto delle scienze mediche forensi, e soprattutto della medicina legale è ormai indiscutibilmente importante nella quantificazione del danno alla persona. Si veda a riguardo O. PIZZO, F. RUSSO, *La nuova frontiera della liquidazione del danno biologico: gli aumenti personalizzati. Quando, come, perché*, in *Danno e resp.*, 2016, 469.

legittimità e percorrendo un breve *excursus* storico sulla valenza delle tabelle di Milano, ricorda fra le altre come la loro mancata applicazione possa essere fatta valere in sede di legittimità come violazione di legge⁶⁴, e come le tabelle da applicare siano quelle vigenti al momento della liquidazione del danno, dunque quelle del 2014 per il caso deciso nel novembre 2017.

Il cammino giurisprudenziale che ha portato le tabelle di Milano ad avere la valenza che hanno oggi fu inaugurato dalla sentenza 14 luglio 1986, n. 184⁶⁵ della Corte costituzionale, la quale, al punto 20, chiarì che il criterio liquidativo del danno biologico scelto dal giudice deve da un lato trattare in maniera uguale il medesimo tipo di lesione, e dall'altro essere elastico e flessibile abbastanza per "adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato". Il necessario temperamento di queste opposte esigenze è manifestazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale, secondo cui casi uguali vanno trattati in modo eguale mentre casi diversi vanno trattati in modo diverso, e del principio di equità, guida della quantificazione del danno ex artt. 1226 e 2056 Cod. Civ.

Sul disposto della summentovata sentenza del Giudice delle Leggi è germogliata l'attività dell'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano⁶⁶, cui si deve la redazione delle famose tabelle. Da quel momento in poi, la loro vita seguì le complesse vicende della teorica giurisprudenziale del danno non patrimoniale, *in primis* quelle segnate dalle sentenze gemelle Cass. civ., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828⁶⁷, che ammisero il risarcimento del danno arrecato a qualsivoglia valore della persona costituzionalmente garantito e che attrassero definitivamente il

⁶⁴ In particolare, a pena di nullità per violazione o falsa applicazione di norme di legge, *ex art.* 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1226 e 2056 Cod. Civ. A proposito si veda D. SPERA, *Tabella milanese e Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2012, n. 2, 124.

⁶⁵ In *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Danni civili*, n. 72, pres. PALADIN. La sentenza ha statuito che:

l'art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico, per sé considerato; che il diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 cost., la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio; e che è dunque infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 32 Cost.

⁶⁶ D. SPERA, *Tabella milanese e Cassazione*, cit., 121. SPERA, coautore della tabella milanese, elenca una serie di principi e chiarisce delle questioni di diritto che riguardano in generale le tabelle di Milano ed in particolare la sentenza Cass. civ., sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, in *Foro it.*, 2011, I, 2274 che ne ha decretato la consacrazione, per vero in modo particolarmente ottimistico in relazione ad altra dottrina (uno per tutti, G. BUFFONE, *Il risarcimento del danno non patrimoniale ossia il decimo problema di Hilbert*, in *Resp. civ.*, 2015, 1007 s.).

⁶⁷ In *Foro it.*, 2003, I, 2272 e ss.

danno biologico nell'orbita del danno non patrimoniale, ovvero nell'art. 2059 Cod. civ. Tale articolo divenne ed è ancora ombrello positivo di tutti i danni non patrimoniali, opponendosi al polo che attrae invece tutti i danni patrimoniali, ovvero l'art. 2043 Cod. Civ.

Questo edificio giurisprudenziale ottenne il *nulla osta* del Giudice delle Leggi, *ex ante* dalla sentenza 27 ottobre 1994, n. 372⁶⁸, che già sussumeva il danno biologico nell'art. 2059 Cod. Civ., ed *ex post* dalla sentenza 11 luglio 2003, n. 233⁶⁹, che interpretò in modo costituzionalmente orientato l'art. 2059 ricomprendendovi ogni danno permanente che leda valori personali. Questi due articoli del codice sono il fondamento bipolare della responsabilità civile. Varie le incertezze a seguito di queste pronunce in merito alla natura del danno non patrimoniale. Intervenne dunque la Suprema Corte con un'altra serie di arresti i quali intensificarono a loro volta il dibattito⁷⁰, ovvero Cass. Civ. sez. un., sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975⁷¹, le cc. dd. "Sentenze di San Martino".

Ancora oggi punto di riferimento principale nella teorica del danno non patrimoniale⁷², affermarono che questo dev'essere liquidato unitariamente, non potendosi distinguere tra le diverse *species* di danno ex art. 2059 Cod. Civ., se non con valenza descrittiva. Risarcibile è eminentemente la lesione di diritti protetti dalla Costituzione⁷³. Questi quattro arresti ebbero un

⁶⁸ In *id.*, Rep. 1994, voce *Danni civili*, n. 136. Il Giudice delle Leggi ritiene

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui limiterebbe il risarcimento del danno da uccisione di un congiunto al solo danno morale soggettivo, posto che alla determinazione del ristoro concorre il trauma fisico o psichico che eventualmente consegua allo shock psichico determinato dal compimento del reato, in riferimento agli art. 2, 3 e 32 Cost.

⁶⁹ In *id.*, Rep. 2003, voce *cit.*, n. 231 e in *Danno e resp.*, 2003, 841 con commento di M. BONA, *Il danno esistenziale bussava alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il "nuovo" art. 2059 c.c.)*, secondo cui:

è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 Cod. Civ., in quanto la norma codicistica va interpretata nel senso che il danno non patrimoniale, ove riferito all'astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge, in riferimento all'art. 3 Cost. Sulla base di questo principio è stata dichiarata inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 Cod. Civ., in quanto limiterebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi stabiliti dalla legge, in riferimento agli art. 2 e 3 Cost.

⁷⁰ G. BUFFONE, *Il risarcimento del danno non patrimoniale ossia il decimo problema di Hilbert*, cit., 1007 s.

⁷¹ In *Foro it.*, Rep. 2008, voce *cit.*, n. 189; in *Guida al dir.*, 2008, fasc. 47, 18, con nota di DALIA, COMANDÉ e in *Resp. e risarcimento*, 2008, fasc. 11, 14, con nota di RODOLFI, MARTINI e BILOTTA.

⁷² L. NOCCO, *Il cammino del danno alla persona tra spinte evolutive e "fedeltà ai principi"*, in *Danno e resp.*, 2016, 454.

⁷³ G. BUFFONE, *Il risarcimento del danno non patrimoniale ossia il decimo problema di Hilbert*, cit., 1007 s.

profondo impatto e sulla configurazione delle tabelle Milanesi e sull'intera attività giudiziaria, come ricorda anche il giudice citandoli nel breve *excursus* che fa sull'argomento.

In dottrina si è rilevato come le tabelle, avendo sempre "ripudiato" la configurabilità di un danno esistenziale come voce autonoma, abbiano anticipato le statuizioni delle sentenze da ultimo citate, secondo cui di tale voce di danno non è più dato discorrere⁷⁴. Ma comunque, nei momenti in cui erano con esse incompatibili, sono state modificate dall'Osservatorio. Con le nuove tabelle, in vigore dal 2009, sono state modificate le modalità del risarcimento per consentire un'adeguata personalizzazione di esso valutando complessivamente i pregiudizi subiti dalla vittima, per evitare rischi di duplicazione del medesimo sotto *nomina* differenti⁷⁵. Proprio questa è l'operazione che pone in essere il giudice e che occupa una porzione rilevante ed interessante del dispositivo licenziato nella sentenza in rassegna (vd. *infra*).

Tuttavia, in un modo che parte della dottrina ritiene per vero più formale che sostanziale ovvero addirittura contrario ed irriducibile alle dichiarazioni delle sentenze di San Martino⁷⁶, è stato adottato un punto risarcitorio unico per il danno non patrimoniale cumulando però al contempo danno biologico e danno morale calcolato ancora in percentuale rispetto al *quantum* liquidato per il pregiudizio psicofisico. Le tabelle comunque rimasero, e sono ancora oggi, un modello virtuoso, frutto della collaborazione fra esperti provenienti da più realtà.

Dovettero passare tre anni da queste decisioni perché un ulteriore arresto della Suprema Corte, apprezzata fra le altre cose l'operazione di uniformazione delle tabelle di Milano alle sentenze di San Martino compiuta dall'Osservatorio⁷⁷, consacrò il meccanismo di quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica su di esse incardinato, già utilizzato per vero da gran parte degli uffici giudiziari del Belpaese, ad unità di misura *standard* del sistema giuridico, cui comunque si sottraggono i casi in cui sono applicabili tabelle normative⁷⁸. Il

⁷⁴ D. SPERA, *Tabella milanese e Cassazione*, cit., 122.

⁷⁵ Così D. SPERA, *Tabella milanese e Cassazione*, cit., 123.

⁷⁶ M. ROSSETTI, Post nubila phoebus ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/08 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U.*, 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5, Milano, 2009. Sul punto anche la Cassazione, che, anche se non *expressis verbis*, affermava che la modifica non aveva cancellato la fattispecie del danno morale, né avrebbe potuto farlo senza violare l'indirizzo legislativo espresso nei DPR n. 27 del 2009 e 181 del 2009, che all'art. 5 hanno manifestato la volontà del legislatore di distinguere danno biologico e danno morale. Si veda sul punto Cass. civ., sentenza 12 settembre 2011, n. 18641, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Danni civili*, n. 269, citata da G. BUFFONE, *Il risarcimento del danno non patrimoniale ossia il decimo problema di Hilbert*, cit., 1007 s.

⁷⁷ A questo proposito sempre D. SPERA, *Tabella milanese e Cassazione*, cit., 123.

⁷⁸ Ancora oggi, per vero, resta dolente il punto del dualismo fra tabelle milanesi e romane. Permangono inoltre cospicui margini di aleatorietà anche nei settori in cui l'applicazione di tabelle *ex lege* avrebbe dovuto garantire maggiore prevedibilità. Si veda, a riguardo, O. PIZZO, F. RUSSO, *La nuova frontiera della liquidazione del danno biologico: gli aumenti personalizzati. Quando, come, perché*, in *Danno e resp.*, 2016, 469.

riferimento è a Cass. civ., sentenza 7 giugno 2011, n. 12408⁷⁹, che blindò la loro prevalenza, esplicitando compiutamente le ragioni per cui occorre preferirle. Il Collegio sacrificò sull'altare dell'esigenza di certezza, a più voci declamata in dottrina⁸⁰, la fiducia nell'attività del magistrato come interprete della sensibilità dell'uomo medio nel giudizio di liquidazione equitativa del danno⁸¹. La Corte, in modo consonante alle sentenze di cui *supra*, opinò nel senso che la loro adozione soddisfi le opposte esigenze di garantire adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Tale consacrazione è il *prius logico* più vicino temporalmente alla decisione del giudice in rassegna, poiché senza di essa non avrebbe senso l'operazione di personalizzazione del danno quantificato superando i limiti massimi dalle medesime imposti.

2.2. Uniformare o personalizzare. Dove pende l'ago della bilancia della giustizia?

Il giudice, a seguito di un *excursus* storico-giurisprudenziale riguardante la personalizzazione del pregiudizio, decide di aumentare del 35% la quantificazione del danno non patrimoniale, dunque del 10% in più di quanto concedevano le tabelle meneghine del 2014. Riconosce un aumento del 5% per le crisi epilettiche, che il tecnico ha affermato non essere ricorrenti quotidianamente a seguito dell'incidente occorso al danneggiato. Decide poi un aumento del 5% per l'impossibilità di praticare sport ai livelli precedenti al sinistro, argomentando sulla base dell'uso incontestabile della bicicletta da parte del danneggiato. Decide infine un aumento particolarmente consistente del 25% per l'afasia non fluente grave poiché, come evidenziato dal consulente, il sinistro ha leso qui uno degli aspetti fondamentali in cui si esplica l'attività umana, ossia la possibilità di comunicare adeguatamente il proprio pensiero, sia con lo scritto che con la parola.

Come già visto *infra*, la *ratio* sottesa alla possibilità di personalizzare il danno è simile a quella che ha portato all'adozione a livello nazionale delle Tabelle di Milano, ovvero quella di garantire equità ed eguaglianza. Un principio di giustizia orizzontale impone di garantire pari trattamento in situazioni analoghe, mentre un principio di giustizia verticale, che qui interessa, impone di differenziare tale trattamento valorizzando le particolarità del caso concreto⁸².

Prima dell'adozione di un criterio uniforme di liquidazione del danno in seno ai singoli uffici giudiziari, il danno era sempre quantificato dal giudice delle prime cure in base alla propria

⁷⁹ In *id.*, 2011, I, 2274.

⁸⁰ A. NANNIPIERI, *La liquidazione del danno alla salute*, in M. BARGAGNA, F.D. BUSNELLI (a cura di), *La valutazione del danno alla salute*, Padova, CEDAM, 2001, 83, che comunque condivide formalmente la fiducia nei magistrati. Citato in L. NOCCO, *Le novità giurisprudenziali e legislative in tema di danno alla persona*, in *Danno e resp.*, 2013, 1143.

⁸¹ R. SCOGNAMIGLIO, voce *Danno morale*, in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, UTET, 1960, 149.

⁸² G. COMANDÉ, *Quando la misura è colma e la motivazione è piena? Realtà e percezione dell'integrale risarcimento del danno*, cit., 457.

sensibilità, oltre che in base alle risultanze delle consulenze tecniche. Si può dire che la personalizzazione fosse dunque la regola, poiché ogni danno era personalizzato. L'esigenza di uniformità ha iniziato a dialogare con la possibilità di personalizzare il *quantum* del risarcimento del danno in relazione alle tabelle adottate dai singoli uffici giudiziari, quando ancora erano possibili forme inaccettabili di *forum shopping*⁸³, in un contesto per vero già migliorativo della totale indipendenza in sede di liquidazione previgente.

Nella sentenza 14 luglio 1986, n. 184⁸⁴ della Corte costituzionale emerse compiutamente la necessità di adottare un criterio uniforme ma anche elastico, di modo che si possa attingere al meglio al caso di specie. A seguito degli arresti di San Martino della Suprema Corte inoltre, le tabelle riviste dal tribunale di Milano (vd. *supra*) lasciavano ampio spazio alla personalizzazione entro canoni predeterminati – forchette – e fino a far saltare i parametri tabellari nelle ipotesi più gravi⁸⁵. Quanto statuito da queste sentenze va problematizzato in questa sede poiché entrarono in forte tensione affermazioni di principio in merito all'unitarietà del danno non patrimoniale e permanenza, in sede liquidatoria, di ciò che la Suprema Corte a sezioni unite aveva "cacciato" dalla porta della qualificazione giuridica⁸⁶. Detto più apertamente, la personalizzazione del danno, tanto necessaria quanto l'uniformità dei parametri liquidatori, rischierebbe di diventare arena di scontro fra principio dell'integralità del danno non patrimoniale e riproposizione di diverse *species* di danno non patrimoniale.

Questo rischio sembra in corso di concretizzazione nelle tendenze rilevate da uno studio del 2016 secondo cui lo strumento della personalizzazione è spesso utilizzato ai nostri giorni per concedere *quid pluris*⁸⁷ (più nel dettaglio *infra*). Lasciando per ora da parte le criticità di questo strumento, anche la pronuncia che consacrò le tabelle di Milano a criterio uniforme di

⁸³ Nel corso di diritto civile, cit., si sono esplicitate ad esempio forme di *forum shopping* in base al tipo di liquidazione del danno fra le corti di Trento e di Rovereto da parte degli automobilisti magari residenti in una città ma rimasti feriti nell'altra.

⁸⁴ Cit., la quale, al punto 20, chiarì che il criterio liquidativo del danno biologico scelto dal giudice deve da un lato trattare in maniera uguale il medesimo tipo di lesione, e dall'altro essere elastico e flessibile abbastanza per "adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato".

⁸⁵ G. COMANDÉ, *Quando la misura è colma e la motivazione è piena? Realtà e percezione dell'integrale risarcimento del danno*, cit., 458.

⁸⁶ Il riferimento è, segnatamente, al danno esistenziale. *Ivi*, 458.

⁸⁷ O. PIZZO, F. RUSSO, *La nuova frontiera della liquidazione del danno biologico: gli aumenti personalizzati. Quando, come, perché*, cit., 469.

liquidazione del danno alla persona⁸⁸ legittimò il giudice ad abbandonarlo qualora sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarlo⁸⁹.

La necessaria personalizzazione del ristoro in chiave correttiva di valori risultanti dall'uso delle tabelle, portata ai massimi termini nella sentenza in rassegna – *rectius*: oltre –, è bene esemplificata nel caso deciso da Cass. civ., sentenza 27 novembre 2015, n. 24210⁹⁰. Tale sentenza cassò la pronuncia di merito che, dopo avere correttamente posto le tabelle di Milano alla base della liquidazione del danno non patrimoniale in favore di un soggetto che aveva subito lesioni permanenti di notevole entità, ha escluso la personalizzazione invocata a fronte della perdita dell'attività sessuale, nonché del pregiudizio alla capacità lavorativa generica e alla qualità della vita. Il giudice di merito riteneva in particolare che la nuova formulazione delle tabelle del 2009 volesse introdurre una modalità di calcolo del danno biologico comprensiva di tutte le sottocategorie di danno non patrimoniale risarcibile, al fine di evitare duplicazioni, e che non fosse stata provata la ricorrenza di peculiarità tali da giustificare in via eccezionale un aumento a titolo di personalizzazione, senza tuttavia precisare di quali aspetti del danno non patrimoniale liquidato avesse tenuto conto⁹¹.

⁸⁸ Cass. civ., sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, cit.

⁸⁹ Una sentenza che seguì di una ventina di giorni quella appena citata puntualizzandola, Cass. civ., sentenza 30 giugno 2011, n. 14402, *ibid.*, ribadì in seguito l'esigenza di personalizzare la quantificazione del pregiudizio:

ferma la valenza delle tabelle di Milano se la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano una variazione, in aumento o in diminuzione, qualora invece tali circostanze vengano rilevate occorre che la motivazione dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione sproporzionata rispetto a quella cui si perverrebbe mediante l'adozione dei parametri tabellari.

⁹⁰ In *id.*, 2016, I, 533, con nota di P. ZIVIZ, *Nodi irrisolti nella liquidazione del danno alla persona*.

⁹¹ Significativa in tal senso anche Cass. civ., sentenza 27 luglio 2015, n. 15733, in *id.*, Rep. 2016, voce *Danni civili*, n. 211. Il caso su cui s'incardinava questo giudizio di legittimità vedeva coinvolta una persona la quale, a seguito di un intervento chirurgico, era dovuta venire a patti con una zoppia per l'accorciamento dell'arto più grave di quella che sarebbe derivata nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte. Secondo la Suprema Corte a questa maggiore gravità rispetto alla media deve seguire personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente. Avvicinandosi sia temporalmente che *ratione materiae* alla sentenza in rassegna, si veda anche Cass. civ., sentenza 20 aprile 2016, n. 7766, in *Foro it.*, 2016, I, 2055, con nota di PONZANELLI G., che confermò la pronuncia di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale patito da una persona ferita in occasione di un incidente stradale, si era discostata dai parametri indicati nelle tabelle, evidenziando come la peculiarità e l'eccezionalità del caso concreto imponessero un'adeguata personalizzazione del risarcimento. Si trattava di un pregiudizio estetico con enormi ricadute relazionali e di sofferenza anche in ragione dell'età del danneggiato. Questa sentenza si inserisce nel solco del filone della giurisprudenza di legittimità che privilegia esigenze di personalizzazione a quelle di omogeneità.

Ancora, e questa sentenza rileva particolarmente poiché si avvicina ancora di più alla *ratio decidendi* adottata dal giudice della sentenza in commento, in cui viene citata esplicitamente, Cass. civ., sentenza 23 febbraio 2016, n. 3505⁹², dispose che qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'*id quod plerumque accidit*, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate. Fondamentale in questa pronuncia, che forse rende al meglio ciò che già si intuiva in quelle precedentemente citate, l'onere di motivazione posto in capo al giudice qualora si allontani dalla quantificazione operata dalle tabelle in ragione di ciò che accade nella maggior parte di casi, l'*id quod plerumque accidit*. Dato che le tabelle sono basate su indici statistici, il margine di errore non può essere troppo rilevante in relazione al caso concreto. Qualora tale margine diventi insopportabile, poiché il caso concreto non è sussubile *in toto* o per identità nella fattispecie statistica prevista dall'ingegneria tabellare, il giudice deve intervenire in nome della giustizia nel caso concreto e dell'equità nella liquidazione⁹³, e la personalizzazione si qualifica dunque come cogente⁹⁴, poiché, per dirla con una sfumatura romantica, i soggetti lesi sono persone e non numeri riducibili a tabelle.

È fondamentale che a maggiore flessibilità concessa dal sistema consegua anche un regime probatorio particolarmente severo, che impedisca, a mente quanto statuito dalle sentenze di San Martino, odiose duplicazioni del risarcimento⁹⁵. In effetti, quando le parti si limitano a richiedere l'aumento personalizzato del danno biologico in termini generici senza allegare circostanze specifiche su cui basare eventuali – rigorose – deduzioni presuntive⁹⁶, o quando il giudice le ritiene coperte dall'efficace brocardo *id quod plerumque accidit*, la domanda di personalizzazione viene respinta. La liquidazione del danno biologico è stata "pura", ovvero senza aumento

⁹² In *id.*, Rep. 2016, voce *Danni civili*, n. 226

⁹³ La prima imposta dalla nostra Carta Costituzionale, e segnatamente dall'art. 3. La seconda dal Codice civile, agli artt. 1226 e 2056. Si badi che il meccanismo tabellare milanese è bensì imposto da granitica giurisprudenza della Corte Suprema, ma che il giudice è soggetto solamente ai dettami legislativi, che non possono mai andare sacrificati.

⁹⁴ Per completezza e chiarezza espositiva si vedano anche Cass. civ., sentenza 7 novembre 2014, n. 23778, in *id.*, Rep. 2015, voce *cit.*, n. 267 e Cass. Civ., sentenza 18 novembre 2014, n. 24471, in *id.*, Rep. 2015, voce *cit.*, n. 155.

⁹⁵ G. COMANDÉ, *Quando la misura è colma e la motivazione è piena? Realtà e percezione dell'integrale risarcimento del danno*, cit., 458.

⁹⁶ O. PIZZO, F. RUSSO, *La nuova frontiera della liquidazione del danno biologico: gli aumenti personalizzati. Quando, come, perché*, cit., 470.

personalizzato, in 134 sentenze depositate dal 2013 al 2015 ed analizzate in uno studio⁹⁷ condotto in seno all'Osservatorio della giurisprudenza in materia di danno alla persona. Gli esempi in questo senso nella giurisprudenza di merito anche recente e non analizzata dal summentovato studio sono numerosi. Si veda ad esempio Trib. Lecce, 15 maggio 2018, giud. Mele. Benché nel caso di specie le vittime, che avevano perso un figlio, abbiano dedotto ed allegato di avere subito un profondo mutamento delle proprie abitudini di vita, di essersi chiuse in se stesse, di aver rinunciato alle occasioni di uscita, di essere state oggetto di stress, il giudice opina nel senso dell'impossibilità di trascurare la circostanza che le Tabelle di Milano sono state redatte proprio con riferimento a quella condizione di dolore e disperazione che colpisce normalmente il genitore per la perdita di un figlio. Le tabelle di Milano, osserva il giudice, sono relative a casi standardizzabili ed ammettono aumenti o diminuzioni, in ragione del caso specifico. La perdita del rapporto parentale con il figlio dà origine ad un danno che è normalmente presunto, proprio perché è un evento che devasta la persona secondo l'*id quod plerumque accidit*.

Altro precedente uguale nell'applicazione della *ratio decidendi* ma contrario nelle conclusioni raggiunte in merito alla personalizzazione al caso in rassegna è Trib. Bergamo, 10 gennaio 2018, giud. Russo. Anche in questo caso il pregiudizio di natura psichica accertato a carico della convivente *more uxorio* e della figlia della vittima del sinistro è stato ritenuto dal giudice compreso nella nozione di danno non patrimoniale – inteso sia come sofferenza interiore sia come peggioramento della vita di relazione – elaborata dalla giurisprudenza e posta a fondamento dei criteri di liquidazione confluiti nelle tabelle. Viene dunque esclusa la personalizzazione⁹⁸. Così non avviene nel caso in esame, in cui invece il margine di personalizzazione concesso è ampio poiché basato su presunzioni coerenti⁹⁹ e risultanze della consulenza tecnica¹⁰⁰. Sono molte le sentenze di merito che di recente hanno concesso la personalizzazione. Si veda, per esempio, Trib. Rimini, 20 marzo 2018, giud. La Battaglia. Diverse circostanze hanno militato qui in favore di un incremento dell'importo cristallizzato nei valori tabellari: vari interventi chirurgici, incidenza annichilente della dimensione socio-relazionale della vita, sofferenza interiore correlata alla perdita del lavoro a seguito del fatto illecito.

La necessaria personalizzazione assurge addirittura a principio in Trib. Terni, 28 agosto 2017, giud. Nastri. Il giudice evidenzia che se in linea generale la liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, il caso

⁹⁷ *Ivi*. In ulteriori 42 sentenze la personalizzazione pur richiesta non viene concessa, ma queste ineriscono non già all'ambito della liquidazione del danno biologico ma a quello della liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso.

⁹⁸ Ancora, in Trib. Nocera Inferiore, 23 dicembre 2017, giud. Colucci non viene aumentato il risarcimento non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con le somme stesse, non sussistendo dunque elementi idonei per procedere ad una personalizzazione del danno.

⁹⁹ Esempio di rigorosa deduzione presuntiva nel giudizio di personalizzazione è quella operata dal giudice del caso in esame quando concede un aumento del 5% per l'impossibilità di praticare sport, almeno ai livelli precedenti al sinistro, dato l'incontestabile uso della bicicletta da parte del danneggiato.

¹⁰⁰ Aumento personalizzato sulla base delle risultanze della CTU deriva dall'afasia non fluente grave (25%) e dalle crisi epilettiche (5%).

sottopostogli presenta specificità tali da imporgli di superare i valori massimi previsti dalle stesse, al fine di dare attuazione ai principi dell'integralità del risarcimento dal danno non patrimoniale e della necessaria personalizzazione di tale danno in relazione alle circostanze del caso concreto. Queste appaiono evidenti in considerazione della particolare sofferenza che, in un soggetto giovane di sesso maschile, possono ingenerare la permanenza di esiti cicatriziali sull'organo genitale.

Il margine concesso dal giudice del caso in rassegna è comunque maggiore della quasi totalità dei 173 casi di liquidazione del danno biologico in cui si è aperta la strada alla personalizzazione del danno depositati dal 2013 al 2015 ed analizzati dal summentovato studio che si utilizzeranno come *tertium comparationis* nell'analisi che segue¹⁰¹. In tutte queste pronunce, come nella pronuncia in esame, la percentuale di aumento personalizzato è specificata e motivata dai giudici. In particolare, se il giudice del caso in esame personalizza aumentando in percentuale l'importo liquidato a titolo di danno biologico, gli altri giudici operano nello stesso modo, o aumentano il valore del punto-base oppure ancora fanno una valutazione equitativa svincolata dalla valutazione del danno biologico. In generale, i giudici si assestano entro i limiti massimi previsti dal margine di personalizzazione tabellare. L'aumento percentuale nella massima misura *standard* prevista dalle tabelle¹⁰² è concesso nel 10% delle sentenze esaminate. Anche se due sono i casi in cui l'aumento tocca addirittura la percentuale massima del 100%, in uno solo viene superata la percentuale di aumento stabilita tabellarmente.

Riducendo la sentenza in commento al sistema costruito dalla dottrina¹⁰³, la corte si allinea alla forte propensione della giurisprudenza a riconoscere la personalizzazione. È comunque stata recepita, da questa giurisprudenza, la concezione unitaria della liquidazione del danno non patrimoniale e la standardizzazione del suo metodo liquidativo¹⁰⁴. La sentenza in commento è particolare nel panorama giurisprudenziale, che generalmente rimane nell'alveo della misura della personalizzazione *standard* tabellare, poiché se ne allontana di ben dieci punti percentuali, concedendola *ultra vires* o in una misura, per così dire, "extra-tabellare". Sembra che l'istituto della personalizzazione si stia dividendo in alcuni punti del panorama giurisprudenziale in due misure, una interna al meccanismo tabellare, ed una esterna.

2.3. La personalizzazione nel giudizio

La decisione del giudice riguardo alla liquidazione del danno biologico è correttamente motivata e trova solide fondamenta nella consulenza tecnica. L'unica lieve critica che si può muovere¹⁰⁵ è

¹⁰¹ O. PIZZO, F. RUSSO, *La nuova frontiera della liquidazione del danno biologico: gli aumenti personalizzati. Quando, come, perché*, cit., 470-473.

¹⁰² Che, con riferimento a quelle applicate nel caso in rassegna del 2014, è del 25%.

¹⁰³ O. PIZZO, F. RUSSO, *La nuova frontiera della liquidazione del danno biologico: gli aumenti personalizzati. Quando, come, perché*, cit.

¹⁰⁴ Tendenze locali problematiche in giurisprudenza, come già chiarito *supra*, permangono.

¹⁰⁵ Per darle un numero, sarebbe una critica... del 10%, percentuale di cui il giudice si discosta dal massimo tabellare.

quella che il margine di personalizzazione intra-tabellare, nella sua misura massima del 25%, sarebbe stato probabilmente sufficiente per ristorare il pregiudizio subito dal ciclista, poiché, anche se andrebbero analizzate più approfonditamente le risultanze della consulenza, il giudice stesso si premura di escludere la possibilità di "riconoscersi un aumento maggiore" sulla base della relazione investigativa e dell'estratto *Facebook* prodotto da parte convenuta, in cui figurerebbero delle foto dell'attore a bordo di una Ferrari e sempre circondato "da amici e familiari, in viaggi, pranzi o cene, acquisti di beni di extra lusso e, in due occasioni, impegnato con la bici (...)".

Considerazioni sistematiche e studi svolti nell'ambito dell'Osservatorio sul danno alla persona inducono comunque a pensare che il comportamento del nostro giudice, quando applica la personalizzazione in due misure (vd. *supra*), non sia particolarmente frequente nelle aule giudiziarie. Questo uso fatto dell'indispensabile strumento della personalizzazione potrebbe arrivare a frustrare il temperamento delle due diverse esigenze di giustizia, orizzontale e verticale, solamente se la tendenza a superare i margini di personalizzazione intra-tabellare si diffonderà ulteriormente.

III. ASSICURAZIONE INFORTUNI E PRINCIPIO INDENNITARIO

1. *Pretese dei convenuti, difese dell'attore e decisione* – 2. *L'assicurazione contro le disgrazie accidentali* – 3. *Una proposta per frenare la tendenza espansiva del principio indennitario* – 4. *Divieto di cumulo: opportunità politica e dialogo fra formanti* – 5. *Principio indennitario e meccanismo tabellare* – 6. *Divieto di cumulo nel panorama comparato: problemi e prospettive* – 7. *Il principio indennitario nel giudizio*

3.1 Pretese dei convenuti, difese dell'attore e decisione

Il ciclista, a seguito dell'incidente, aveva già ricevuto una consistente somma di danaro in forza di una polizza infortuni globale stipulata con Vittoria Assicurazioni¹⁰⁶, compagnia diversa da quella tridentina citata in giudizio col responsabile del sinistro¹⁰⁷. Parte convenuta eccepisce che tale indennizzo andrebbe detratto dal computo risarcitorio argomentando con la giurisprudenza di legittimità che opina in tal senso¹⁰⁸. Il danneggiato cerca di respingere l'eccezione chiamando a sua difesa la disciplina della *compensatio lucri cum damno* e l'argomento per cui, posto che la *clcd* si applicherebbe solo quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito¹⁰⁹, non può essere detratto l'indennizzo già ottenuto poiché si fonda su un titolo diverso dall'incidente e non ha finalità risarcitorie.

Questo argomento, prima del 2014, sarebbe probabilmente stato avallato dalla Corte poiché avrebbe trovato riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che disapplicava la *clcd* in

¹⁰⁶ Il fatto è incontestato a livello probatorio poiché l'attore in un altro momento del processo aveva effettivamente riconosciuto il versamento di questa somma.

¹⁰⁷ Itas Mutua Assicurazioni S.p.A.

¹⁰⁸ I convenuti argomentano questa eccezione basandosi sulla celeberrima Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, in *Foro it.*, 2014, I, 2064, con osservazioni di R. PARDOLESI.

¹⁰⁹ Gli attori cercano di respingere l'eccezione con Cass. civ., sentenza 30 settembre 2014, n. 20548, in *id.*, Rep. 2014, voce *Danni civili*, n. 246, secondo cui:

in tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della *compensatio lucri cum damno* trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie.

ipotesi simili a quelle in esame, e consentiva il cumulo¹¹⁰. L'eccezione è però accolta dal giudice alla luce di un orientamento della giurisprudenza di legittimità sorto all'alba del nuovo millennio, secondo cui l'assicurazione facoltativa contro gli infortuni non mortali, avendo la stessa funzione di un'assicurazione contro i danni, è soggetta al principio indennitario e va dunque detratta dal liquidando risarcimento (più diffusamente, vd. *infra*).

La Corte pone particolare attenzione nell'evidenziare l'applicazione di questo principio, in virtù del quale il ristoro non può mai eccedere il danno effettivamente patito poiché sfugge da logiche d'ingiusta locupletazione¹¹¹. Per corroborare la tesi, viene svolto nella sentenza in commento un *excursus* di quella giurisprudenza di legittimità, di cui si afferma *apertis verbis* – oltre che sul piano pratico del calcolo del risarcimento – condividere l'orientamento, citando in particolare due sentenze delle Sezioni Unite, la storica Sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119¹¹² (sulla quale, vd. *infra*) e un *obiter dictum* di Sez. un., 30 giugno 2016, n. 13372¹¹³. Procedo dunque a detrarre dal cumulo

¹¹⁰ Ed in particolare di Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, cit. Per questo tipo di giurisprudenza "previgente", si vedano, contrarie al principio del divieto di cumulo, oltre a Cass. civ., sentenza 30 settembre 2014, n. 20548, cit. (con cui i convenuti cercano di respingere l'eccezione), anche Cass. civ., sentenza 28 luglio 2005, n. 15822, in *id.*, Rep. 2006, voce *Circolazione stradale*, n. 389; Cass. civ., sentenza 6 dicembre 2004, n. 22883, in *id.*, Rep. 2004, voce *Appello civile*, n. 54; Cass. civ., sentenza 10 febbraio 1999, n. 1135, in *id.*, Rep. 2000, voce *Danni civili*, n. 269. La massima cristallizzata in queste sentenze suonava in questo modo (si riporta per chiarezza quella di Cass. civ., sentenza 10 febbraio 1999, n. 1135, cit.):

in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della *compensatio lucri cum damno* può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul *quantum* del risarcimento dovuto dal danneggiante.

¹¹¹ Si veda il pt. 3 della sentenza, denominato proprio "Principio indennitario", punto in cui il giudice svolge le considerazioni in esame.

¹¹² In *Foro it.*, 2002, I, fasc. 7-8.

¹¹³ In *Foro it.*, 2016, I, 2716, con nota di U. IZZO. La questione decisa in questo arresto diverge almeno parzialmente da quella che il giudice si trova a decidere, poiché riguardava il diritto di surroga dell'assicuratore sociale nei diritti spettanti ai congiunti di una persona deceduta cui eroga prestazioni previdenziali nei confronti del responsabile di un illecito. L'*obiter dictum* che cita il giudice afferma che:

[l']individuazione dei presupposti di applicazione del principio della *clcd*, che è strettamente connesso con il tema della cumulabilità di varie voci di danno ai fini dell'applicabilità del principio del risarcimento del danno effettivo, presuppone pur sempre l'esistenza (e l'entità) di un danno risarcibile; e solo su questo eventualmente

risarcitorio più di mezzo milione di euro, poiché "non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c'è più"¹¹⁴, parole con cui, significativamente, si chiude il pt. 3 della sentenza, intitolato all'applicazione del principio indennitario.

3.2 L'assicurazione contro le disgrazie accidentali

Gli indizi in merito alla polizza stipulata dal ciclista danneggiato con Vittoria Assicurazioni prima del verificarsi del suo incidente sono il suo *nomen* commerciale, ovvero "polizza infortuni globale" ed il trattamento che le riserva il giudice nel caso *de quo*. Sulla base di questi due elementi si può facilmente dedurre l'appartenenza di tale polizza al tipo socio-economico dell'assicurazione contro gli infortuni ed al tipo normativo previsto dal disposto dell'art. 1916 Cod. Civ. al suo quarto comma, ovvero quello di assicurazione contro le disgrazie accidentali¹¹⁵.

Oltre ad essere discussa la natura giuridica configurata dalla norma che la prevede, è dibattuta – per dirla con un eufemismo – l'ontologia stessa dell'assicurazione contro le disgrazie accidentali, che ha vissuto un particolare nomadismo definitorio, qualcuno chiamandola addirittura "orfana tra due madri adottive"¹¹⁶, nei principali formanti giuridici del Belpaese in prospettiva diacronica.

sarebbe esercitabile la surroga. Non senza osservare che la riscossione dell'indennizzo da parte del danneggiato elidrebbe in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estinguerrebbe e non potrebbe essere più preteso, né azionato.

¹¹⁴ In questo senso, si veda M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*. Volume 2. *Le assicurazioni contro i danni*, Padova, CEDAM, 2012, 7 s., che afferma che la percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio, nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può più essere preteso, né azionato. In termini molto simili, come evidenziato da R. PARDOLESI nelle sue osservazioni, Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, cit. Questo è uno degli ultimi e salienti passaggi logici cui la Suprema Corte perviene con piglio didascalico.

¹¹⁵ È fondamentale ai fini delle considerazioni che seguono la qualificazione della polizza infortuni come "globale". Si può leggere una breve descrizione di tale prodotto di Vittoria Assicurazioni S.p.A., la c.d. polizza infortuni globali, in rete, all'indirizzo <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?iddet=76&idsubcat=20> (consultato il 7 gennaio 2018). Se ne riporta un estratto data la caducità dell'informazione digitale:

Polizza che offre il pagamento di un indennizzo in caso di infortunio che determini il decesso dell'Assicurato o un'invalidità permanente, un'inabilità temporanea, un ricovero in istituto di cura, una gessatura, una convalescenza.

Questo tipo di polizza, affermata nella pratica commerciale italiana, è problematica poiché può coprire sia il rischio invalidità che il rischio morte. A riguardo si veda M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*. Volume 2. *Le assicurazioni contro i danni*, cit., 573. Ancora più problematico, ma non verrà approfondito questo aspetto, il fatto che copra anche il costo di eventuali cure.

¹¹⁶ L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, n. 6, 1887.

Innanzitutto il formante legislativo, ed in particolare il codice civile del 1942, decise di non ridurre ad autonoma categoria normativa questo tipo di assicurazione sulla persona¹¹⁷.

Le uniche *species* del *genus* assicurazione previste nel codice all'art. 1882, cadendo in una falla degna del "peccato originale"¹¹⁸, sono quella contro i danni, con cui l'assicuratore si obbliga verso pagamento di un premio a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del *danno* a esso prodotto da un sinistro¹¹⁹, e quella sulla vita, con cui l'assicuratore si obbliga, sempre verso pagamento di un premio, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un *evento* attinente la *vita* umana¹²⁰. Questi due tipi sono solo apparentemente dei fenomeni normativi unitari. Un Autore rende bene questo concetto quando parla, per i contratti di assicurazione in generale, di una "soltanto apparente unitarietà fenomenologica"¹²¹.

Comunque, mancando una disciplina codicistica organica dell'assicurazione contro gli infortuni, toccò all'interprete il compito di colorarla sistematicamente, per decidere in quale *species* codicistica farla confluire. Questo compito arrovella la dottrina e le Corti da moltissimi lustri, in modo anche un po' semplicistico e riduttivo dato che questi prodotti assicurativi, rappresentando ormai una porzione importante del mercato assicurativo, avrebbero meritato un più ampio approfondimento¹²².

Prima dell'intervento del legislatore nel 1942, la giurisprudenza di legittimità con più arresti aveva chiarito che l'assicurazione facoltativa contro le disgrazie accidentali andava assoggettata alla disciplina dell'assicurazione sulla vita, inquadramento per vero accolto nelle prime fasi di redazione del Codice civile, ma poi abbandonato. Questa scelta, operata dal legislatore del Codice del Commercio del 1882 e dalla giurisprudenza della prima fase, aveva più ragioni fondanti. Si voleva in primo luogo spingere, consentendo un margine di guadagno potenziale agli assicurati, ad essere previdenti e ad assicurarsi, seguendo un interessante ragionamento di opportunità

¹¹⁷ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 223 e 238. Questo recente testo è stato fondamentale per la redazione delle considerazioni che seguono.

¹¹⁸ P. SANTORO, *Ancora sul divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento*, nota a Cass. civ., ord. 22 giugno 2017, n. 15534, in *Danno e resp.*, 2017, 719

¹¹⁹ La disciplina codicistica dell'assicurazione danni è rinvenibile nel libro IV, *Delle obbligazioni*, titolo II, *Dei contratti in generale*, capo XX, *Dell'assicurazione*, Sez. II, *Dell'assicurazione contro i danni*. In questa specie di assicurazione rientrano, ex art. 2 c. 3 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, ben 18 tipologie di contratti diversi, a loro volta suddivisibili in diversi sottotipi. Queste figure sono eterogenee e difficilmente amalgamabili.

¹²⁰ La disciplina codicistica dell'assicurazione sulla vita è rinvenibile nel libro IV, *Delle obbligazioni*, titolo II, *Dei contratti in generale*, capo XX, *Dell'assicurazione*, Sez. III, *Dell'assicurazione sulla vita*.

¹²¹ Più diffusamente a riguardo si veda A. LA TORRE, *L'assicurazione nella storia delle idee. La risposta giuridica al bisogno di sicurezza economica: ieri e oggi*, Milano, Giuffrè, 2000, 277.

¹²² A riguardo, L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, cit., 1886.

economico-sociale e capendo l'importanza di questo prodotto, avente uno scopo di previdenza¹²³. Ci si basava inoltre sulla diffusa idea secondo cui non si può tradurre in cifre la salute. Questo secondo argomento trovò sicuro riscontro anche nella dottrina post-codicistica. Il danno, e dunque l'oggetto dell'assicurazione contro i danni, anche nell'art. 1882 del Cod. Civ. venne evocato in netta contrapposizione al valore-uomo. Si leggeva dunque il termine *vita* nella piega del Codice riguardante le assicurazioni in termini molto ampi, ricomprendendo anche infortuni e disgrazie incidenti sull'integrità fisica¹²⁴.

Comunque, pur sussumendo la giurisprudenza prima dell'entrata in vigore del Codice *in toto* l'assicurazione contro le disgrazie accidentali in quella sulla vita, divenne evidente, dopo il 1942, il suo carattere atipico – dal punto di vista codicistico, benché socialmente tipico –, in particolare perché, fra le altre, viene ad essa estesa l'applicabilità del diritto di surrogazione dell'assicurazione nei diritti dell'assicurato nei confronti dei terzi (art. 1916 c. 4 Cod. Civ.). Questa norma, se in un primo momento ha prestato man forte alla teoria in esame dell'assicurazione infortuni come assicurazione sulla vita, poiché altrimenti il legislatore non avrebbe sentito la necessità di estenderle *expressis verbis* il c.d. principio indennitario, sarebbe poi diventata, al contrario, baluardo dell'applicabilità di questo principio alle assicurazioni contro gli infortuni¹²⁵.

Al sorgere della seconda metà del secolo scorso, come spesso accade, le pressioni del mercato e la ribalta di questo tipo di assicurazioni le portarono ancora di più sotto la lente d'ingrandimento della dottrina, che elaborò delle teoriche a riguardo, anche su pressione del formante economico, più velocemente della giurisprudenza, la quale comunque lentamente avanzava verso le posizioni di cui *infra*. Gli autori si divisero, abbandonando posizioni polarizzate aut vita aut danni, in due frange, in base al diverso peso da loro attribuito all'esplicitarsi dell'autonomia individuale delle parti nella conclusione del contratto.

¹²³ In questo senso Cass. civ., sentenza 27 aprile 1937, n. 1343, in *Foro it.*, 1937, I, 747, citata in U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 237-238, che considerò quanto segue, nella vigenza del Codice del Commercio del 1882:

Il legislatore, allo scopo di evitare la difficoltà di consimili valutazioni e anche per eccitare maggiormente il senso della previdenza, ha considerato l'assicurazione infortuni o disgrazie accidentali come assicurazione vita, tanto più che se l'assicurazione contro i danni non può avere ad oggetto che le cose suscettibili di proprietà, né la vita umana né le parti del corpo umano sono cose, mentre l'uomo non può dirsi proprietario né della sua vita né del suo corpo (...).

E ancora, la Corte afferma, confrontandola all'assicurazione obbligatoria, che l'assicurazione libera contro gli infortuni risponde a un interesse individuale e che la sua origine è in uno scopo esclusivo di previdenza.

¹²⁴ A riguardo, in dottrina, si vedano V. COLASSO, *L'assicurazione infortuni - Profili giuridici*, Milano, 1970, 13 e E. PASANISI, *L'assicurazione infortunio nella disciplina legislativa del contratto di assicurazione*, in *Ass.*, 1962, I, 367.

¹²⁵ L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, cit., 1887.

Una prima posizione, più adatta alle esigenze del mercato¹²⁶, propendeva per la qualificazione dell'assicurazione contro le disgrazie accidentali come *tertium genus*, poiché, si diceva, il bene assicurato non era né una cosa, né la vita. Toccava all'interprete individuare in base alle esigenze del caso concreto le regole da applicare nei due diversi fenomeni codicistici previsti¹²⁷. Questo fu l'atteggiarsi della giurisprudenza della Corte Suprema, che abbandonò, già nelle prime sentenze dopo l'emanazione del Codice¹²⁸, la sua posizione antecedente della sicura collocazione nell'ambito delle assicurazioni sulla vita, e che decise di essere demiurgo della disciplina giuridica applicabile a questo istituto. L'abbandono della posizione giurisprudenziale antecedente fu per vero più pratico che formale, dato che non mutò la propensione ad inquadrare l'assicurazione contro gli infortuni nell'assicurazione sulla vita.

Si iniziò però a pensare che sarebbe stato opportuno applicare in chiave analogica le norme dell'una all'altra in quanto compatibili¹²⁹. L'assicurazione contro gli infortuni non mortali e la sua disciplina, che più passava il tempo più si allontanava dall'alveo delle assicurazioni sulla vita, s'immillarono di conseguenza in moltissimi arresti che recente dottrina ha ridotto a sistema¹³⁰. Questo tipo di giurisprudenza in alcuni momenti prestò il fianco alla dottrina e alla giurisprudenza che ne decretarono, in seguito, la fine, segnatamente quando decise l'applicabilità a questi contratti dell'art. 1910 Cod. Civ., che manifesta il principio del limite dell'indennizzo per evitare indebite logiche di arricchimento¹³¹.

¹²⁶ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 236.

¹²⁷ Principale e primo fautore di questa teoria fu V. SALANDRA, *Natura giuridica dell'assicurazione facoltativa infortuni*, in *Ass.*, 1942, II, 119.

¹²⁸ Lo evidenziò V. COLASSO, *L'assicurazione infortuni - Profili giuridici*, cit., 10. Si tratta della fase di transizione fra sussunzione per identità nell'assicurazione sulla vita e sussunzione per approssimazione nell'assicurazione sulla vita dell'assicurazione facoltativa contro gli infortuni non mortali.

¹²⁹ M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni. Volume 2. Le assicurazioni contro i danni*, cit., 579, avalla la tesi qui accolta di una prima fase della giurisprudenza, secondo cui l'assicurazione in esame rientrava fra quelle sulla vita, e di una seconda fase, dell'affinità, in cui venne considerata affine a quella sulla vita. Questo ha permesso alla Corte di effettuare opportuni interventi mirati.

¹³⁰ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 239-246. In realtà la giurisprudenza, al di là di un'adesione formale a questa tesi o a quella di cui *infra*, come evidenzia l'Autore, voleva avere le mani libere praticando "la *souplesse* interpretativa concessa (...) dalla possibilità di non ricavare dalla dicotomia regolativa codicistica vincoli dommatici di applicazione necessaria al contratto contro le disgrazie accidentali non mortali".

¹³¹ Cass. civ., sentenza 4 agosto 1995, n. 8597, in *Foro it.*, Rep. 1997, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 120. Questa sentenza statui che

[l]art. 1910 c.c. - applicabile anche all'assicurazione contro gli infortuni, in quanto espressione di un principio di carattere generale, e non compreso fra le norme, elencate dall'art. 1932 c.c., che non sono derogabili se non in senso più favorevole all'assicurato - può essere derogato da apposita clausola contrattuale, la quale preveda

La seconda posizione cavalcava, al contrario, proprio le preoccupazioni concernenti eventuali strumentalizzazioni del prodotto assicurativo per fraudolenti fini di locupletazione da parte degli assicurati e predicava dunque la necessaria applicazione a questo prodotto del principio indennitario tipico dell'assicurazione contro i danni, secondo cui, per dirla con autorevole dottrina sul punto, l'assicurato non può mai conseguire un profitto, ma solo porre rimedio a un pregiudizio¹³², con l'immediata conseguenza processuale dell'impossibilità, che risuona familiare, di cumulare indennizzo e risarcimento del danno. Questo diverso opinare calcava sulla funzione dell'assicurazione infortuni, che sarebbe proprio quella tipica dell'assicurazione contro i danni, ovvero di riparare le conseguenze sfavorevoli di un evento dannoso¹³³. L'assicurazione sulla vita dunque, e la natura previdenziale che la caratterizza, non potrebbero attagliarsi ad un prodotto assicurativo di questo genere¹³⁴.

L'autonomia negoziale delle parti veniva idealmente compressa salvo prova liberatoria della mancanza di interesse al sinistro per la parte¹³⁵. Il ciclista del caso in esame, assicuratore di professione, era sicuramente avvezzo a questo tipo di questioni. Si era assicurato con Vittoria perché aveva ideato il malefico piano di rimanere gravemente incidentato per incassare, oltre al risarcimento del danno, l'ingentissimo indennizzo assicurativo¹³⁶? Non è dato sapere.

Comunque, come evidenziava la dottrina sostenitrice di quest'ala argomentativa, fornire una prova della mancanza di interesse alla locupletazione sarebbe stato impossibile per i casi – potenziali – di invalidità permanente o temporanea, e dunque anche per il caso in esame. Probabilmente, l'unica volontà sottesa alla stipulazione del contratto era quella di acquistare immunità dal rischio¹³⁷. Certo non si può negare che una simile immunità magari possa avere in qualche misura contribuito alla sua vivace condotta di guida, ma non si può per questo proibire alle parti, come avrebbe fatto la giurisprudenza del principio indennitario in cui si colloca anche il caso *de quo* (su cui *infra*), di derogare a tale principio, che si declina in varie norme del Codice

la decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di omessa comunicazione all'assicuratore dell'esistenza di più contratti di assicurazione dello stesso rischio.

¹³² R. PARDOLESI e le sue osservazioni a Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, cit.

¹³³ A. DE GREGORIO, G. FANELLI, A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987, 109; G. VOLPE PUTZOLU, *L'assicurazione privata contro gli infortuni nella teoria del contratto di assicurazione*, Milano, 1968, 159.

¹³⁴ Per un *excursus* più approfondito sul tema, si veda M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*. Volume 2. *Le assicurazioni contro i danni*, cit., 575 s.

¹³⁵ Principale fautore di questa dottrina fu G. FANELLI, che la sostenne in prima battuta in *Foro it.*, 1962, IV, 51, spec. 65.

¹³⁶ Questo pericolo viene a più battute ricordato in giurisprudenza, anche nella sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, cit. Il premio diventerebbe non già controprestazione in un contratto, ma una scommessa per ottenere una remunerazione molto superiore al danno subito.

¹³⁷ M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Vicenza, 2015, 440 s.

civile derogabili quando si conclude un contratto di assicurazione contro i danni¹³⁸, fra le altre, per consentire al mercato di modulare al meglio il premio secondo le necessità della domanda e dell'offerta¹³⁹.

Dopo un primo momento in cui la giurisprudenza di legittimità, abbastanza confusa¹⁴⁰, lasciò libera salvo che in alcune pieghe specifiche la disciplina codicistica applicabile all'assicurazione contro le disgrazie accidentali, questa tendenza del principio indennitario a comprimere l'autonomia negoziale nella conclusione del tipo di contratto in esame iniziò a prevalere con la fondamentale Cass. civ., sez. un., sentenza 10 aprile 2002, n. 5119¹⁴¹. Questa fu il primo gradino storico e logico verso la costruzione giurisprudenziale che ha portato il giudice del caso *de quo* a vietare al malcapitato di cumulare indennizzo e risarcimento nel 2017, al contrario di quanto sarebbe successo a suo nonno, in caso di incidente simile, qualche anno addietro, o di quanto succederebbe oggi ad un suo cugino tedesco. Appoggiandosi ad un'interpretazione estensiva della nozione codicistica di *danno* ex art. 1882 Cod. Civ., in modo speculare e contrario alla più risalente dottrina che interpretava in modo estensivo il concetto di *vita*, vi fece rientrare anche i danni derivanti alla persona a seguito di infortunio. Questi danni infatti non sarebbero polarizzabili in morte o sopravvivenza, gli unici *eventi* attinenti alla vita umana ex art. 1882, ma sono danni attinenti alla *persona*¹⁴².

Queste sono le premesse che portarono all'inquadramento dell'assicurazione contro gli infortuni non mortali nell'assicurazione contro i danni. Questa soluzione troverebbe riscontro positivo nell'art. 1916 Cod. Civ., ed in particolare nel suo comma quarto, che estende la possibilità dell'assicuratore di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del sinistro anche alle assicurazioni contro le disgrazie accidentali. La possibilità di surroga, in linea teorica, sarebbe baluardo processuale della funzione meramente indennitaria del contratto di assicurazione contro

¹³⁸ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 266, osserva come la scelta del legislatore del 1942 e cristallizzata nell'art. 1932 del Codice di sancire l'inderogabilità di alcune norme possa essere letta, *a contrario*, come presa di posizione sulla derogabilità delle norme esprimenti il senso del principio indennitario, che dunque, secondo questo argomento *a contrario*, erano disponibili all'autonomia individuale.

¹³⁹ G. VOLPE PUTZOLU, *Le assicurazioni. Produzione e distribuzione. Problemi giuridici*, Il Mulino, 1992, 124 s.

¹⁴⁰ Così la definisce L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, cit., 1892.

¹⁴¹ In *Foro it.*, 2002, I, fasc. 7-8

¹⁴² Quale sia la vera differenza fra vita e persona, non è dato sapere. Sarebbe stato però auspicabile un *self-restraint* simile a quello operato dalla Suprema Corte americana nel 1973 quando, nel decidere *Roe v. Wade*, non ebbe il coraggio di dare una definizione di cosa sia la vita, ammettendo che anche la scienza, la teologia e la filosofia hanno grossi problemi sul punto. È ancora vita quella in cui, a seguito di una disgrazia, rimango in vita grazie a nutrizione, idratazione e ventilazione artificiale? La Corte sembra aderire in questa piega della decisione alle definizioni sociologiche nero-bianco di sopravvivenza-morte che determinano il diverso operare dell'assicurazione infortuni nelle due distinte ipotesi, ma lo accoglie solo per imporre una definizione formalistica, su cui vd. *infra*.

i danni. Interessante notare come questo argomento, come anche l'interpretazione estensiva di *danni*, sia speculare ma contrario a quello che rinveniva nell'espressa previsione di questa norma la scontata volontà del legislatore di considerare l'assicurazione in questione un'assicurazione sulla vita. Altrimenti la soggezione all'articolo sarebbe stata scontata se fosse stata assicurazione sui danni e non sulla vita. L'infortunio, secondo la Suprema Corte, è un evento dannoso che va indennizzato.

Le Sezioni Unite risolvono dunque in positivo il quesito dell'applicabilità al contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali dell'art. 1910 Cod. Civ., come già quella parte della giurisprudenza della fase dell'affinità – con l'assicurazione sulla vita¹⁴³ – che aveva prestato il fianco alle nuove tesi, ripensando completamente la materia¹⁴⁴, e volendo mettere un punto fermo al nomadismo di questo istituto giuridico, senza tuttavia intaccare – ancora – la prassi economica (vd. *infra*).

Questa sentenza modificò la genetica dei contratti di assicurazione contro le disgrazie accidentali, e di genetica si può proprio parlare dato che operò sulla causa dei contratti, loro elemento essenziale ex art. 1325 Cod. Civ., rendendola dipendente da un evento futuro e tre volte incerto, poiché è incerto *se* si verificherà, *quando* si verificherà e di quale dei due rischi tipicamente coperti dal contratto assicurativo infortuni sarà reificazione. La causa del contratto lo avrebbe portato a partecipare alla funzione indennitaria dell'assicurazione contro i danni, per evitare eventuali finalità di locupletazione qualora 1. fosse avvenuta una disgrazia e 2. la disgrazia accidentale non fosse stata mortale.

Al contrario, la causa del contratto lo avrebbe portato ad avere una funzione previdenziale simile a quella dell'assicurazione sulla vita, e dunque all'inapplicabilità del principio indennitario, qualora 1. fosse avvenuta una disgrazia e 2. la disgrazia fosse stata mortale. In altri termini, riecheggiando quanto già teorizzato da parte della dottrina in passato¹⁴⁵, la giurisprudenza della Suprema Corte partorì un *escamotage* giuridico e si introdusse a gamba tesa, e non con piccoli e chirurgici interventi come la giurisprudenza di legittimità antecedente, nella qualificazione del contratto di assicurazione contro le disgrazie accidentali, sancendone, nel caso in cui all'assicurato si verificassero disgrazie non mortali risarcibili da parte di un terzo responsabile, come nel caso in esame, la soggezione alla disciplina dell'assicurazione contro i danni.

Si potrebbe dunque proporre la nuova categoria dei CGM, contratti geneticamente modificati – *rectius*: modificandi –, poiché è necessario *quid pluris* 1. *incertus an*, 2. *incertus quando* e 3. incerto nella natura per permettere che la loro causa o *ratio* genetica sia completamente chiarita. Il giorno

¹⁴³ Cass. civ., sentenza 4 agosto 1995, n. 8597, cit.

¹⁴⁴ L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, cit., 1893.

¹⁴⁵ G. FANELLI, *L'assicurazione privata contro gli infortuni*, Roma, 1945, 94 ss., secondo cui a fronte della causa unitaria di questo tipo di contratto si sarebbe applicata la disciplina dell'assicurazione contro i danni a coprire il rischio dell'invalidità temporanea, mentre gli stessi elementi dell'assicurazione sulla vita avrebbero potuti ritenersi operanti nel caso del rischio di morte. Citato in U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 250, nota 57.

otto maggio 2014, a seguito degli infortuni *non mortali* subiti nell'incidente dal ciclista, la causa della sua polizza si è colorata *ex post* in termini simili a quelli dell'assicurazione contro i danni, sottoponendola alla lenta ma inesorabile applicazione da parte della Corte nel caso *de quo* del principio indennitario (vd. *infra*).

Questo tipo di giurisprudenza, analizzata in chiave critica da parte della dottrina¹⁴⁶, ha tirato e sfigurato la *species* dell'assicurazione contro gli infortuni non mortali fino a far combaciare questo tipo di contratto, pure a seguito di un evento *incertus an* ed *incertus quando*, alla dicotomia codicistica¹⁴⁷, ed in particolare all'assicurazione contro i danni, nel caso di disgrazia non mortale, o all'assicurazione sulla vita, nel caso di disgrazia letale. Per dirla esagerando, solo chi viene danneggiato, anche irrimediabilmente, potrà sapere veramente come funzioni quel contratto che ha firmato mentre era ancora in buona salute. Se invece viene ucciso, lo sapranno i suoi eredi. Tanto più che nemmeno le assicurazioni ebbero a seguito del summentovato arresto chiara idea della dimensione giuridica prodotto assicurativo che vendevano, dato che, come evidenziato dalla dottrina, il formante economico *sub specie* mercato delle assicurazioni contro gli infortuni non ha reagito all'arresto del 2002 come avrebbe dovuto reagire, continuando invece a riportare l'assicurazione contro gli infortuni all'assicurazione sulla vita, rispetto alla quale il principio indennitario non trova applicazione (a dire il vero questa tendenza è attuale pure a seguito delle evoluzioni di cui *infra*)¹⁴⁸. Certo, questo comportamento è stato probabilmente voluto perché la regola assicurazione infortuni non mortali *est* assicurazione contro i danni, pur astrattamente favorevole alle compagnie assicurative, non lo è dal punto di vista economico, poiché alle compagnie in genere conviene adempiere il contratto senza tenere conto, ad esempio, di casi di coesistenza di più assicurazioni in capo all'assicurato, per di più nemmeno troppo frequenti, e dal punto di vista del *marketing*, poiché hanno meno margine di azione nel proporre nuovi prodotti assicurativi¹⁴⁹.

L'idea della Suprema Corte di assoggettare in pieno l'assicurazione contro gli infortuni non mortali alla disciplina dell'assicurazione contro i danni, e dunque – qui sta il punto più problematico – al principio indennitario, è stata valorizzata e ripresa, a chiarire le idee – per dirla con un eufemismo – delle parti coinvolte in contratti simili, da un arresto celeberrimo e da più parti commentato che seguì quello summentovato d'una dozzina d'anni, ovvero Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233¹⁵⁰. Qui la Corte cementò l'applicabilità all'assicurazione contro

¹⁴⁶ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit.

¹⁴⁷ *Ivi*, 248.

¹⁴⁸ Si veda a riguardo la nota di R. PARDOLESI a Cass. civ., sez. un., sentenza 22 maggio 2018, n. 12565, in *Foro it.*, 2018, I, 1935. Più in particolare, sull'attualità della tendenza del formante economico ad ignorare il formante giurisprudenziale che pure batte i pugni sulla questione ancora nel 2017, si veda P. SANTORO, *Ancora sul divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento*, nota a Cass. civ., ord. 22 giugno 2017, n. 15534, cit., 724, nota 30.

¹⁴⁹ A riguardo si veda F. MAGNI, *Divieto di cumulo di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno: una decisione apparentemente innovativa e non del tutto convincente*, in *Corr. giur.*, 2015, n. 5, p. 664.

¹⁵⁰ In *Foro it.*, 2014, I, 2064, con osservaz. di R. PARDOLESI. Da segnalare anche la già citata nota di L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, cit., 1885.

gli infortuni non mortali del principio indennitario ponendo alle fondamenta del proprio percorso argomentativo, rafforzandole, le conclusioni raggiunte nella decisione prima di questa analizzata. Da qui discese inesorabilmente il divieto di cumulo fra indennizzo dal *welfare* privato e liquidando risarcimento del danno. Le ragioni sottese a questa decisione riguardano, fra le altre, il *moral hazard* e la paventata trasformazione del contratto di assicurazione in lotteria, per cui il valore del danno assurge a confine invalicabile dell'arricchimento del danneggiato e la tutela delle – povere – compagnie assicurative, che, pagato il risarcimento del danno al danneggiato, non avrebbero la possibilità di surrogarsi nei suoi diritti.

A queste preoccupazioni si può opporre la vigenza degli artt. 1900 Cod. Civ. e 642 Cod. Pen., che apprestano già un armamentario adeguato contro il *moral hazard*, e l'inopportunità di un intervento paternalistico e rooseveltiano nel mercato assicurativo, che, oltre a non essere in crisi, è capace di autoregolarsi (ma, più diffusamente, vd. *infra*). Come se non bastasse, l'arresto chiama nell'arena di questo scontro anche il principio dell'integralità del risarcimento del danno. Il danneggiato non può mai trovarsi, secondo questo principio, in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella precedente al sinistro¹⁵¹. Il principio dell'integralità del risarcimento, nella sua lettura negativa e limitativa, sarebbe un principio generale cui agganciare la – fragile, in quanto derogabile "in casa sua" – portata del principio indennitario, che impone il divieto di cumulo fra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno. Questo nelle due possibili situazioni astrattamente configurabili e prese in considerazione *expressis verbis* dalla sentenza poc'anzi citata, e dunque indipendentemente da quale dei due venga prima a far parte del suo patrimonio.

Nel nostro caso, ovviamente, precede al liquidando risarcimento l'indennizzo. Il principio indennitario si manifesta in tutto il suo – mai prima conosciuto – vigore nel momento in cui s'impone anche qualora l'assicuratore non abbia manifestato la volontà di agire in surroga. Il principio indennitario, derogabile nella sua provincia positiva, diventa cogente nella sua declinazione fatta dalla Suprema Corte in questo arresto di manifestazione processuale in sede di liquidazione del *quantum* del danno che vieta di cumulare il risarcimento dovuto con quanto già ricevuto a titolo di indennizzo.

La logica indennitaria sottesa all'art. 1916 Cod. Civ., pur pattiziamente rinunciabile, trova, per dirla con un Autore che ha esplicitato le problematiche sottese a questa operazione, "cartesiana e imperativa applicazione" anche a questo tipo di contratto assicurativo¹⁵². Viene definito dal Collegio principio di ordine pubblico, e dotato dunque di portata "esterna"¹⁵³, un principio che l'art. 1932, *a contrario*, permette alle parti di derogare, in particolare nelle sue manifestazioni, come visto, agli artt. 1910 e 1916 Cod. Civ.

Interessante inoltre l'analisi dell'impatto della decisione sul formante economico *sub specie* mercato assicurativo operata da R. PARDOLESI e P. SANTORO, *Indennizzo e risarcimento del danno: di cumuli e cavoli*, in *Danno e resp.*, 2014, n. 11, 1008.

¹⁵¹ L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, cit., 1897.

¹⁵² U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 287.

¹⁵³ M. HAZAN, Commento a Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, cit., in *Danno e resp.*, 2014, n. 10, 916.

3.3 Una proposta per frenare la tendenza espansiva del principio indennitario

Da quando la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato la sussunzione per identità dell'assicurazione contro le disgrazie accidentali nell'assicurazione sulla vita, essa opera giudizi di applicazione analogica di norme a questo social-tipo contrattuale. Lo ha fatto anche quando ha determinato per esso l'operare inderogabile delle norme del Codice che esprimono il principio indennitario. Bisogna notare come la novella operata in materia dalla Suprema Corte potrebbe essere letta come forma ibrida di *analogia iuris* ed *analogia legis*, poiché vuole regolare l'assicurazione contro le disgrazie accidentali col principio indennitario e con le varie norme che ne sono manifestazione positiva nel Codice civile. Sarebbe inoltre, secondo la ben argomentata corrente dottrinale di cui *supra*, analogia *in malam partem* perché andrebbe a renderle norme imperative ed a comprimere l'autonomia individuale delle parti, il contemperamento fra domanda ed offerta e la libertà economica di ambo le parti.

L'applicazione analogica – anche se non *in malam partem* – è esclusa dall'art. 14 delle *Disposizioni sulla legge in generale*¹⁵⁴, oltre che per le leggi penali, per le leggi che fanno eccezione a regole generali. Ebbene, forse si potrebbe proporre un'interpretazione sistematica che precluda questo tipo di analogia in forza dell'art. 14 Prel. poiché, dato che le norme che esprimono nel dettato positivo del Codice il principio indennitario sono derogabili dall'autonomia individuale in materia di assicurazione contro i danni per volontà del legislatore del 1942 dedotta *a contrario* dalla disciplina dell'art. 1932, esse sarebbero norme speciali rispetto alla disciplina generale e cogente dell'assicurazione contro danni stessa, di cui non fanno parte. Una loro eventuale applicazione analogica da parte della giurisprudenza contrasterebbe con il dettato positivo della summentovata norma.

La tendenza ad espandere il principio indennitario potrebbe forse essere frenata con questo tipo di argomento. Concretamente, la parte lesa in questo punto della sentenza, ovvero il ciclista che si vede detratto quanto già ricevuto a titolo di indennizzo, potrebbe ricorrere con questo motivo alle giurisdizioni superiori. E sarebbe l'unico che avrebbe interesse a farlo, poiché, mentre la Vittoria potrebbe surrogarsi e riprendersi quanto le spetta grazie alla premura dei giudici di legittimità nel preservare – *rectius*: imporre – il suo diritto alla surroga, il ciclista non può. Fatto sta che è ormai in via di consolidamento il tentativo da parte del formante giurisprudenziale di rimodellare il concetto di danno per aprirlo ad una possibile definizione *per relationem* in dialogo con gli effetti giuridici del *welfare*, nel nostro caso privato¹⁵⁵, e che dunque un tentativo in questa direzione dovrebbe essere sostenuto da tutte le tesi della dottrina critica sul punto. Sarebbe forse più agevole la strada proposta *infra*, che prevede il coinvolgimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

¹⁵⁴ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice Civile.

¹⁵⁵ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 289.

3.4 Divieto di cumulo: opportunità politica e dialogo fra formanti

In fondo, astruendo dalla disciplina giuridica in materia, è davvero necessario l'intervento del diritto in questo campo? Dialogando con gli altri formanti, il giudiziario dovrebbe tenere in un qualche conto il fatto che il bene giuridico della salute individuale in questo campo sia già presidiato dal diritto penale, ed in particolare dal temibile art. 642 Cod. Pen., laddove punisce, fra gli altri, chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio; e dal civile, dall'inderogabile art. 1900 Cod. Civ., laddove esonera l'assicuratore dall'obbligo di indennizzo per i sinistri cagionati da dolo.

Il formante giudiziario di legittimità dovrebbe inoltre tenere in un certo conto il formante giudiziario di merito, poiché nel caso in cui si tenti di frodare l'assicurazione o la giustizia stessa, potrebbe negare il risarcimento qualora i danni non siano accidentali, cioè non fortuiti, violenti ed esterni, e dunque semplicemente interpretando ed applicando al caso concreto una clausola tralattiva dei contratti di assicurazione i quali, giova ricordarlo, hanno pur sempre forza di legge fra le parti ex art. 1372 Cod. Civ., senza la necessità di negare il cumulo e comprimere l'autonomia negoziale di cento per evitare l'autolesionismo di uno.

Il diritto dovrebbe, assicurata un'adeguata tutela general-preventiva a beni fondamentali, lasciare margine di operatività al formante economico *sub specie* compagnie assicurative, le quali sono le prime a non avere interesse a fallire concludendo contratti con persone malate o che potrebbero frodarle. Anche se, com'è noto, chi si assicura è più a rischio di chi non sente la necessità di assicurarsi: un problema con cui le assicurazioni vengono a patti da quando è nato il capitalismo. Se ciò che muove le Corti è l'esigenza di fare giustizia nel caso concreto, ciò che muove le assicurazioni è il profitto. Quale dei due fini sia più impattante sull'efficienza del meccanismo anti-frode non è dato sapere, o forse sì. Gli assicuratori sono mercanti che hanno tutti gli strumenti per valutare nel caso singolo il potenziale *moral hazard* e premunirsi. L'intento definito "paternalistico"¹⁵⁶ della giurisprudenza della Suprema Corte di evitare che il danneggiato, comminando all'assicurazione una "sorta di pena privata"¹⁵⁷, le richieda l'indennizzo anche dopo avere ottenuto il risarcimento, ha bensì un fine nobile, ma deve venire a patti con le logiche del mercato.

Si consideri infine che il mercato dei prodotti assicurativi, nato dalla e creato per la pratica, è fortemente connotato dalla dimensione in cui vive. Qualunque indagine o riduzione a sistema che se ne voglia fare deve procedere ispirandosi a principi di flessibilità, proprio per privilegiare ed esaltare il prodotto dell'esperienza negoziale del quotidiano, senza imporre modelli astratti e dogmatici¹⁵⁸. Questo non è stato sicuramente il modo di procedere della Suprema Corte negli arresti summentovati, che vuole irrigidire e sfigurare un contratto, quello dell'assicurazione

¹⁵⁶ Così viene definito l'obiettivo delle corti *ivi*, p. 268.

¹⁵⁷ Così la definisce Cass. Civ, sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, cit.

¹⁵⁸ In tal senso, si veda M. HAZAN, S. TAURINI, *Assicurazioni private*, Milano, 2015, 16.

contro gli infortuni, senza vederlo come distillato di diverse esigenze confrontatesi nell'arena negoziale.

Le norme che presidiano il contratto di assicurazione, proprio perché nate nella pratica, spesso sono difficilmente comprensibili e non codificate, poiché tratte e frutto di scelte difficilmente trasparenti oltreché di condivisione di disciplina tra tipi di contratti completamente diversi¹⁵⁹. Un intervento a gamba tesa in questa realtà socio-economica in cui non esistono nette linee di demarcazione non può che essere inopportuno perché contrario alla logica del mercato assicurativo, che non potrà che soffrire di una crisi da rigetto. Si riporti a questo riguardo l'attenzione al fatto che le compagnie assicurative, ancora oggi, si comportano nei confronti degli arresti della suprema corte in materia *tamquam non essent*¹⁶⁰.

3.5 Principio indennitario e meccanismo tabellare

Due momenti fondamentali di questo commento, che sembrano essere completamente distinti, trovano tuttavia un *trait d'union* interessante cui mette conto accennare. Sono la personalizzazione del pregiudizio in seno al meccanismo tabellare e l'attrazione nell'orbita del neo-riscoperto principio indennitario operato dalla giurisprudenza della Suprema Corte negli ultimi decenni dell'assicurazione contro gli infortuni non mortali.

Come esplicitato da un Autore in uno studio recente¹⁶¹, le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza 11 giugno 2014, n. 13233¹⁶², creerebbero indirettamente un ponte, o meglio, un *lien* indissolubile, fra meccanismo tabellare di liquidazione del danno e divieto di cumulo indennizzo-risarcimento. Tutto origina dalla premessa che muove il ragionamento della Corte nella summentovata sentenza, che sovrappone il concetto di danno biologico a quello di invalidità da infortunio, sancendo che "l'invalidità causata dall'infortunio costituisce sempre un danno per i fini di cui all'art. 1882 Cod. Civ.: sicuramente biologico, ed eventualmente patrimoniale". Nel momento in cui venisse stipulata una polizza infortuni in un contesto in cui si respira aria che profuma – profuma? – di principio indennitario, si saprebbe che più del *quantum* astrattamente calcolabile sulla base delle Tabelle di Milano lo stipulante e futuro eventuale – non mortalmente – infortunato non potrebbe incassare, poiché verrebbe detratto dal giudice al *quantum* di un eventuale liquidando risarcimento sulla base del divieto di cumulo. Il mercato, come suggerito da recente dottrina, potrebbe al più proporre polizze che parametrino il

¹⁵⁹ Per la descrizione di questo fenomeno si veda C. C. French, in *Insurance policies: the grandparents of contractual black holes*, citato in P. SANTORO, *Ancora sul divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento*, nota a Cass. civ., ord. 22 giugno 2017, n. 15534, cit., 722.

¹⁶⁰ P. SANTORO, *Ancora sul divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento*, nota a Cass. civ., ord. 22 giugno 2017, n. 15534, cit., 724, nota 30.

¹⁶¹ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 298-300. Considerazioni che muovono nella stessa direzione si trovano anche in L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, cit., 1902.

¹⁶² Cit.

meccanismo di ponderazione dell'indennizzo alla misura massima di personalizzazione prevista dalle tabelle milanesi¹⁶³.

Questo tipo di operazione, oltre che per le ragioni sovraesposte e perché vuole rendere omogenei i criteri di determinazione, assai difformi tra loro, dell'indennizzo e del risarcimento¹⁶⁴, sarebbe perversa anche perché si attribuirebbe all'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, sebbene indirettamente, un compito che esso non ha e che difficilmente può veramente sobbarcarsi, ovvero quello di ingabbiare e porre dei limiti inaccettabili in un mercato antico come quello assicurativo alle possibilità del *welfare* privato. Questo porterebbe a rendere le tabelle di Milano ed i meccanismi di personalizzazione intra-tabellare (vd. *supra*), modello virtuoso per le ragioni di cui *supra*, un paradigma di regolazione del mercato assicurativo e di inibizione dello scambio domanda-offerta. Dall'ibridazione di due importanti momenti della giurisprudenza della Corte di legittimità, consacrazione delle Tabelle di Milano ed applicazione del principio indennitario all'assicurazione facoltativa contro gli infortuni non mortali, emerge questo meccanismo che impone l'esportazione dal formante giuridico a quello economico del meccanismo tabellare.

Pare che la magistratura voglia imporre – indirettamente – un suo modulo mentale agli operatori del mercato. A livello di buon senso, prima ancora che a livello di separazione dei formanti – forse cogente in questa piega ordinamentale –, una soluzione del genere sarebbe indesiderata. Anche a questo riguardo, si potrebbe forse auspicare un intervento del medesimo Giudice Supremo, in applicazione dell'art. 14 delle preleggi (vd. *supra*), o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sfruttando l'eventuale *escamotage* di cui, fra poco, *infra*.

Le Tabelle di Milano ingabbierebbero, oltre all'ignaro ciclista, tutte le persone le quali decidessero di fare questo tipo di investimento nel proprio *welfare* privato. Come evidenzia parte della dottrina, "appare contraddittorio negare la possibilità di stipulare un contratto previdenziale che tuteli la persona attraverso un indennizzo che superi il valore civilistico di un *bene* che il legislatore si guarda bene di considerare una *cosa*, che non può essere oggetto di una stima e che vede al suo orizzonte la vita come punto di riferimento, perché l'integralità del corpo non può essere scissa dalla vita (...)"¹⁶⁵. Il bene assicurato non è una cosa materiale ed inanimata, ma il corpo umano, rispetto al quale non è configurabile un contratto di indennità puro e semplice come strumento di riparazione del danno prodottosi¹⁶⁶.

¹⁶³ Così U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 299.

¹⁶⁴ P. SANTORO, *Ancora sul divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento*, nota a Cass. civ., ord. 22 giugno 2017, n. 15534, cit., 726. L'autore considera questo il secondo motivo per cui il divieto di cumulo appare incoerente, oltre al fatto che la persona non è un bene stimabile.

¹⁶⁵ L. LOCATELLI, *Assicurazione contro gli infortuni non mortali e cumulo di indennizzo e risarcimento del danno*, cit., 1902, corsivi originali.

¹⁶⁶ P. SANTORO, *Ancora sul divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento*, nota a Cass. civ., ord. 22 giugno 2017, n. 15534, cit., 726.

3.6 Divieto di cumulo nel panorama comparato: problemi e prospettive

Questo meccanismo incardinato sul principio indennitario del divieto di cumulo dell'indennizzo derivante da polizza assicurativa privata e risarcimento del danno da parte di un terzo potrebbe porre dei problemi a livello di diritto sovranazionale e delle libertà da esso garantite. A livello globale parrebbe più diffusa la soluzione favorevole al cumulo fra queste poste positive nel patrimonio di un astratto danneggiato¹⁶⁷.

In particolare, un paese europeo confinante col Belpaese, la Germania, ha addirittura eliminato il divieto del fine di locupletazione da parte del danneggiato, ovvero del *Bereicherungsverbot*, ormai in tutta la provincia del *Versicherungsrecht*¹⁶⁸. Il legislatore tedesco ha abolito dal 2008 il § 55 VVG che dispensava l'assicuratore dall'obbligo di pagare al danneggiato più dell'importo del danno occorsogli, in forza del principio ribadito dal *Bundesgerichtshof* nella sentenza 4 aprile 2001¹⁶⁹ secondo cui l'assicuratore deve tenere alla promessa fatta all'assicurato e dedotta nel contratto. Si aprono a riguardo interessanti considerazioni concernenti, in particolare, la libera circolazione delle merci e dei servizi nell'Unione Europea.

Le istituzioni europee mirano anche in questa piega del mercato, quello assicurativo, alla totale liberalizzazione. Ammettiamo che un cittadino italiano concluda una polizza assicurativa con una compagnia tedesca che gli garantisce il cumulo con un eventuale risarcimento danni. Verificatosi l'infausto evento dannoso, ammettiamo che il caso venga amministrato da una corte italiana. Questo tipo di garanzia – del cumulo – incontrerebbe, al momento della liquidazione del danno, il muro del principio indennitario, per cui quanto già versato dall'assicurazione tedesca al malcapitato verrebbe poi dedotto dal risarcimento. I fini economici della polizza assicurativa tedesca verrebbero evidentemente frustrati, ed il cittadino italiano perderebbe ogni interesse a rivolgersi a quel mercato.

Si potrebbero svolgere delle considerazioni interessanti in merito al carattere ostativo o meno del diritto europeo a questa misura italiana ed al principio indennitario in generale, proprio poiché limitano il libero scambio di merci e servizi nel mercato assicurativo europeo. Il prodotto assicurativo che l'eventuale danneggiato è andato a comprare all'estero, magari pagando un premio più alto per vedersi garantito il cumulo, verrebbe sicuramente frustrato nel suo operare dalla logica della Suprema Corte *supra* analizzata. Per fortuna – o purtroppo? – il caso in commento non pone problemi di questo tipo, altrimenti parrebbe darsi al giudice – magari su richiesta del danneggiato che, per le ragioni di cui *supra*, sarebbe l'unico interessato ad appellare la decisione in questo punto – la possibilità di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per chiarire la questione. A quel punto, essendo fuor di dubbio che il principio indennitario non assurga a principio fondamentale dell'ordinamento giuridico (è al massimo principio di ordine pubblico, come lo definisce, problematicamente, la giurisprudenza

¹⁶⁷ A riguardo si veda J. G. FLEMING, *Collateral benefits*, in *Int. Enc. Comp. L.*, XI, *Torts*, 1986, ch. 11, s. 14, citato in U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 301.

¹⁶⁸ Si veda a riguardo U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., 287, nota 110.

¹⁶⁹ In *NJW*, 2001, 3539.

di legittimità si cui *supra*), secondo la teoria dei contro-limiti, qualora la statuizione del giudice Europeo fosse favorevole alla circolazione dei servizi assicurativi nell'Unione e dunque interpretasse il diritto europeo come ostativo ad una misura nazionale – pur di matrice giurisprudenziale – che applichi indiscriminatamente il divieto di cumulo a tutto il ramo assicurativo infortuni non mortali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione dovrebbe adeguarsi alle statuizioni della Corte Europea, seguendo i giudici delle Corti inferiori. Questo potrebbe essere un altro modo per superare questa giurisprudenza che pone delle briglie non indifferenti all'autonomia negoziale e al mercato delle assicurazioni in Italia.

3.7 Il principio indennitario nel giudizio

Non può essere mossa critica alcuna alla Corte in questo punto della sentenza nella pratica, giacché fa applicazione di un principio ormai a più voci ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. La detrazione operata non è stata confermata solo *ex ante* dalla Suprema Corte, ma anche *ex post*, dalla sentenza Cass. civ., sez. un., sentenza 22 maggio 2018, n. 12565¹⁷⁰, quando ha deciso che il danno da fatto illecito debba essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.

Va comunque rilevato come questa sentenza rilevi che il beneficio non sia computabile in detrazione allorché trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale. Bisogna condurre, nell'ottica di questa sentenza, una doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato, per capire se tale ragione sia simile a quella sottesa al risarcimento liquidando. La ragione dell'indennizzo in forza di polizza infortuni non mortali sarebbe simile a quella del risarcimento del danno. Oltre a questa recente giurisprudenza di legittimità, sono molte le Corti delle prime cure che si sono mosse in questo senso. Si vedano, ad esempio, Trib. Genova, 16 maggio 2016, giud. Bozzo Costa, che legittima la convenuta compagnia assicurativa a rifiutare il pagamento dell'indennizzo, nella misura in cui l'assicurata abbia effettivamente già ottenuto il risarcimento del danno dal responsabile. Si tratta dunque della fattispecie invertita rispetto a quella in esame, ma dall'equivalente soluzione. Ancora, Trib. Roma sez. XIII, 15 marzo 2007, giud. Rossetti, esplicita un percorso argomentativo per vero già altre volte affiorato nella medesima sezione del Tribunale capitolino. Nel caso di specie il risarcimento ottenuto dall'assicuratore della responsabilità civile del responsabile del sinistro, in assenza della prova – che era onere dell'attore fornire – dell'insufficienza di esso rispetto al danno effettivo secondo il giudice ha eliso il danno, e con esso il diritto di credito dell'assicurato nei confronti del proprio assicuratore privato contro gli infortuni, perché: (a) l'assicurazione contro gli infortuni rientra nel *genus* dell'assicurazione contro i danni, ed ha ad oggetto il ristoro del danno alla salute; (b) di conseguenza, essa è soggetta al principio indennitario; (c) *ergo*, l'assicurato non può cumulare indennizzo e risarcimento, perché per un verso il cumulo viola il principio indennitario; per altro verso il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore estingue l'obbligazione, e di conseguenza fa venir meno il credito

¹⁷⁰ In *Foro it.*, 2018, I, 1900, con nota di R. PARDOLESI.

risarcitorio verso il responsabile¹⁷¹. Il comportamento del giudice nel caso *de quo* non è tuttavia ineccepibile sul piano teorico, dato che all'espansione del principio indennitario vengono inferti colpi non indifferenti da recente dottrina (vd. *supra*). Un eventuale ricorso che approdasse in Cassazione difficilmente però porterebbe a riesaminare la decisione.

L'unica operazione possibile sarebbe quella di fare perno sulle ragioni evidenziate in dottrina e sulle tensioni interne al nostro ordinamento – tra l'art. 14 delle Preleggi e l'estensione del principio indennitario – e tra l'ordinamento italiano e quello sovranazionale – tra liberalizzazione europea del mercato assicurativo e divieto di cumulo italiano – sovraesposte.

¹⁷¹ Si vedano anche Trib. Padova, 13 settembre 2016, giud. Bordon e 11 luglio 2016, giud. Rigon, che applicano pedissequamente la *ratio decidendi* ricavabile – e ricavata – da Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, cit.

IV. BATTUTE FINALI

1. *Il danno da lesione della capacità lavorativa* – 2. *La detrazione del danno da minor utile percepito dalla società del danneggiato* – 3. *La quantificazione del danno derivato dall'incidente ai familiari del ciclista*

4.1 Il danno da lesione della capacità lavorativa

Uno degli ultimi e più importanti quesiti posti dal giudice al consulente medico involveva l'accertamento dei postumi che potessero incidere sulla specifica attività lavorativa del danneggiato, precisando se del caso gli aspetti della stessa che risultino compromessi¹⁷². Le risultanze testimoniarono l'esclusione di ogni residua capacità lavorativa in capo al ciclista incidentato sia generica che specifica, di assicuratore. La Corte aveva dunque disposto una consulenza contabile per accertare il danno patrimoniale da mancato guadagno subito, che è senz'ombra di dubbio la voce che quantitativamente pesa di più sul computo risarcitorio¹⁷³.

Nel disporre tale consulenza il giudice aveva posto particolare evidenza all'impossibilità di applicare i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, elencando in modo molto esaustivo le ragioni per cui tale norma va considerata inadeguata oltre che già abrogata implicitamente nel testo della sentenza. A seguito di tale esclusione, il consulente ha fatto uso della tabella dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale¹⁷⁴.

Sulla quantificazione del danno patrimoniale da mancato guadagno subito dal ciclista incidentato come quantificato dalla consulenza contabile, il giudice svolge due operazioni: detrae la somma, come valutata da CTU, consistente nel minor utile percepito dalla società di cui il malcapitato faceva parte (vd. *infra*); considera e dunque riduce la somma dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Tale scarto, opina il giudice, e le argomentazioni sul punto sono astrattamente condivisibili anche se di poca rilevanza argomentativa, sarebbe maggiore nelle attività dipendenti

¹⁷² Come evidenziato da un collega degli anni precedenti in U. IZZO (a cura di), *Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione*, Trento, 2016, 1177, il dibattito giuridico sul danno alla capacità lavorativa sembra essere negli ultimi anni meno "caldo", nel senso che le posizioni giurisprudenziali prevalenti appaiono fortemente consolidate e le pronunce dissenzienti sono piuttosto rare e spesso ancorate a casi alquanto particolari.

¹⁷³ Sulla somma di danaro da corrispondere al ciclista, € 756.626,66 ristorano il danno non patrimoniale, mentre € 3.097.464,09 ristorano il danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Bisogna considerare che da tali somme verranno detratte, oltre alle voci di cui *infra* e *supra*, altre voci, fra cui anticipi già versati dalla compagnia di assicurazioni *et similia*, per un computo risarcitorio finale a favore del ciclista incidentato di € 2.283.146,41.

¹⁷⁴ Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d. 1 aprile 2008, Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati.

manuali o impiegatizie, e minore nelle attività autonome e nelle professioni intellettuali. L'attività di assicuratore, nello specifico, è caratterizzata da aspetti di autonomia e impiegatizi, e per questo è accettabile, secondo la Corte, valutare lo scarto vita lavorativa-vita fisica al 15%, ed in tal guisa ridurre l'importo di questa voce di danno di tale percentuale.

4.2 La detrazione del danno da minor utile percepito dalla società del danneggiato

La detrazione più interessante operata dal giudice in questo momento della sentenza è tuttavia quella superiore ad un milione di euro con cui si voleva ristorare il pregiudizio subito dalla società dell'incidentato data la sua mancanza sul luogo di lavoro. Si tratta più nel dettaglio del danno con riguardo alla percezione di un minor utile in conseguenza della produzione di un minore reddito da parte della società a seguito di infortunio subito dal socio di una società di persone per fatto illecito del terzo.

Sulla base di una massima derivata dal giudicante da Cass. civ., sentenza 17 dicembre 1990, n. 11953¹⁷⁵, che escludeva il ricorso a presunzioni, il giudice afferma che l'infortunato ha l'onere di provare che per l'organizzazione lavorativa nell'ambito della società gli altri soci non siano stati in grado di svolgere l'intera attività diversa ed infungibile del socio danneggiato in modo che non sia stata possibile la sua sostituzione. Gli oneri probatori posti in capo al danneggiato sono dunque di provare che la percezione di minor utile si sia verificata a causa (a) dell'organizzazione dell'attività lavorativa nella società e (b) dell'infungibilità e della diversità dell'attività da lui svolta, per cui (c) non è stato possibile ai soci svolgerla e (d) non è nemmeno stato possibile sostituirlo. Il giudice chiarisce che non è stato adempiuto tale onere probatorio dalla difesa per ragioni processuali e procede dunque al defalco della somma a questo titolo prevista.

4.3. La quantificazione del danno derivante dall'incidente ai familiari del ciclista

Nella parte finale del dispositivo licenziato dal giudice nella sentenza in rassegna, in modo alquanto veloce e ripetitivo, vengono trasposte in sentenza le risultanze della quantificazione dei danni occorsi ai familiari del ciclista a seguito dell'incidente. Quantificato il pregiudizio non patrimoniale patito dalla moglie e dai due figli, in particolare *sub specie* danno biologico, viene operata sulla somma risultante, a tutti e tre gli attori, una personalizzazione dal 49 al 50%, espediente per ristorare il danno da lesione del rapporto parentale, atteso che l'incidente ha leso le relazioni familiari, non potendo più la moglie ed i figli relazionarsi compiutamente con il marito e padre a causa dell'estrema difficoltà di questi di comunicare. Si rinvia per i dettagli al dispositivo licenziato dalla Corte, che non presenta questioni rilevanti riguardo alle quali metta conto particolare opera di approfondimento, almeno in questa sede.

¹⁷⁵ In *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Danni Civili*, n. 85.

CONCLUSIONI

La sentenza in rassegna ha consentito di approfondire tre temi degni di adeguata attenzione, poiché tutti di recente problematizzati dalla dottrina ed approfonditi dalla giurisprudenza. Il tema della natura e dei risvolti probatori della colpa automobilistica e dell'accertamento della responsabilità ex art. 2054 cpv. Il tema del danno non patrimoniale, segnatamente *sub specie* danno biologico, del meccanismo tabellare e della personalizzazione operabile in sede di liquidazione del danno. Ed infine, il tema dell'espansione del principio indennitario, e del suo rapporto con la problematica figura dell'assicurazione contro gli infortuni.

Temi che non sono svincolati, poiché se uno dei maggiori motori – nel bene o nel male – dell'attività giudiziaria è proprio la circolazione stradale ed i sinistri ad essa connessi, che popolano tragicamente i quotidiani come le aule di tribunale, all'accertamento di eventuali responsabilità da essa derivanti, non privo di profili problematici ed interessanti, in particolare con riguardo agli scontri fra veicoli diversi, seguono tutte le considerazioni in merito al *quantum* del danno da liquidare. E qui, in una suggestiva danza fra formanti, s'intersecano questioni relative alla consacrazione del meccanismo tabellare in dialogo con la personalizzazione, per trovare un giusto equilibrio fra esigenza di uniformità di trattamento ed esigenza di diversificare in base alle circostanze del caso concreto. Alla personalizzazione del danno ed all'applicazione che fa la giurisprudenza del principio indennitario alle assicurazioni contro gli infortuni, e quindi al dialogo – se di dialogo si può parlare – alquanto teso fra formante giurisprudenziale ed economico.

Tutte questioni che nella bidimensionalità della sentenza portano ad un accertamento di responsabilità ed alla quantificazione del danno, ma che nella tridimensionalità dell'approfondimento portano ad interrogarsi su questioni relative all'equità nella valutazione del danno non patrimoniale, al valore della persona ed alla possibilità di trasformare un danno all'integrità fisica in danaro. Già l'idea di *valore*, che sicuramente si attribuisce alla persona umana, ha matrice economica¹⁷⁶.

Una sentenza interessante che apre squarci sull'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in vari settori della vita giuridica del paese, e che porta soprattutto a considerare come in un sistema di *civil law*, in cui il legislatore dovrebbe regolare la vita di tutti i giorni, ciò che fa veramente la differenza, almeno nelle pieghe ordinamentali qui apprezzate, sono le sentenze della Suprema Corte ed il loro sostrato dottrinale, oltre che nuove figure dall'incerta collocazione nel sistema delle fonti come l'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e le sue tabelle.

¹⁷⁶ Per un'approfondita analisi del concetto di *valore* in prospettiva giuridica, si veda C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, Milano, Adelphi, 2008.

TESTO DELLA SENTENZA

TRIBUNALE DI CHIETI, SEZ. DIST. ORTONA, SENTENZA 8 novembre 2017, n. 225, giudice F. TURCO - OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS c. Itas Mutua Assicurazioni S.p.A., convenuto contumace.

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: per parte attrice: reiterazione delle richieste di tutte le prove testi capitolate e non ammesse. Accoglimento della domanda proposta dai signori (OMISSIS) previa affermazione di colpa e responsabilità del sig. (OMISSIS) con condanna dello stesso, in solido con la società Itas Mutua ass.ni SpA, al risarcimento personalizzato in favore degli attori delle seguenti somme: per (OMISSIS) Euro 100.000,00 - per (OMISSIS) Euro 40.000,00 - per (OMISSIS) Euro 40.000,00 ovvero al pagamento di quelle diverse, maggiori e/o minori ritenute di Giustizia; il tutto oltre interessi e rivalutazione sulle somme via via rivalutate (Sez. Un., n. 1712 del 1995) e con gli interessi compensativi al tasso del 4%, oltre al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale per Euro 30.000,00 per le tre posizioni di danno come da prefattura in atti. In favore di (OMISSIS) invece chiede che, previa affermazione di colpa e responsabilità del Sig. (OMISSIS), questi sia condannato, in solido con la società Itas Mutua ass.ni SpA, al risarcimento di tutti i danni nessuno escluso, personalizzati, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal predetto pari ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni) coincidente con il massimale di polizza RC della autovettura del sig. (OMISSIS), oltre interessi compensativi al 4% ed alla rivalutazione dalla data del sinistro al saldo e previa detrazione della somma già versata da Itas Mutua ass.ni SpA prima del giudizio di Euro 971.700,00, oltre alle spese di assistenza stragiudiziale come da progetto di fattura in atti per Euro 70.000,00 o da liquidare secondo equità stante la complessità della pratica e la lunghissima trattativa intercorsa con la compagnia assicuratrice Trentina per la gestione del complesso sinistro; il tutto oltre alle spese diritti ed onorari del Giudizio ed al rimborso dei costi delle n. 3 CTU pagate interamente dai sigg.ri (OMISSIS) così come liquidate dal Giudice. Chiede, inoltre, che sia dichiarata la mala gestio della ITAS Mutua ass.ni SpA per non aver adempiuto ai pagamenti dovuti nei termini di cui agli art.li 145 e 148 cda (verso la (OMISSIS) ed i figli addirittura la Compagnia non ha mai proposto neanche un euro di risarcimento) con condanna quindi ultramassimale per quanto attiene agli interessi, rivalutazione e maggior danno (spese legali ed assistenza stragiudiziale) ed inoltre, vista la inadeguatezza della somma offerta al (OMISSIS) prima del Giudizio e l'omesso pagamento degli onorari in favore del sottoscritto avvocato, che invece erano e sono dovuti per la complessità della pratica (vedasi tra le tante anche Cassazione sez. III 2017 n. 3366) chiede che la emananda sentenza sia trasmessa dal Giudice all'IVASS ex art.lo 148 comma 10 del CDA perché siano adottati i provvedimenti censurativi di competenza stante l'inosservanza da parte dell'assicuratore degli obblighi di cui ai punti 1 e 2 dell'art.lo 148 cda. In ogni caso limita il risarcimento complessivo spettante agli attori ad euro 6 milioni pari al massimale di garanzia della polizza rc del Sig. (OMISSIS).

Per parte convenuta in via principale: Respingersi tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree ridursi le domande avversarie a quanto ritenuto di giustizia e limitatamente a quanto sarà provato in corso di causa, previa decurtazione

dell'acconto di Euro 971.700,00 già corrisposti da Itas Mutua e di € 570.000,00 erogati da Vittoria Assicurazioni S.p.A. Spese di lite integralmente rife. In via istruttoria: A) Si ribadisce la nullità della c.t.u. contabile come da deduzioni a verbale svolte all'udienza del 15 giugno 2017, da ritenersi qui integralmente trascritte; B) Ai sensi degli artt. 210 e/o 213 c.p.c. disporsi l'acquisizione delle rendite e/o delle erogazioni in capitale corrisposte da Inail e/o Inps in favore dell'attore per il sinistro del 8 maggio 2014; C) Ai sensi degli artt. 210 e/o 213 c.p.c. disporsi l'acquisizione di copia delle dichiarazioni dei redditi del Sig. (OMISSIS) relative ai tre anni successivi allo stesso.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, i Sig.ri (OMISSIS) hanno chiesto il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorso al Sig. (OMISSIS) verificatosi l'(OMISSIS) alle ore (OMISSIS) in (OMISSIS).

Hanno infatti esposto che, nell'occasione, l'attore percorreva in bici la strada provinciale che conduce da Fara Filiorum Petri a Francavilla al Mare quando veniva investito dalla Fiat Punto (OMISSIS), di proprietà e condotta dal Sig. (OMISSIS) e assicurata con la Itas Mutua Assicurazioni S.p.A. L'auto, proveniente dal senso opposto di marcia, effettuava una repentina svolta a sinistra, invadendo l'altra corsia dalla quale sopraggiungeva il ciclista, senza osservare la dovuta precedenza.

L'attore, nonostante indossasse il casco protettivo, si procurava un trauma cranico facciale, toraco-addominale ed osseo, con fratture multiple a carico dell'osso frontale, frattura delle ossa temporo parietali di sinistra, frattura dell'orbita destra, dei processi spinosi cervicali, dei processi trasversali lombari, della scapola, della clavicola e fratture costali multiple a sinistra; frattura pluriframmentata con lussazione dell'omero, frattura della base del metacarpo del quinto dito della mano destra e contusioni polmonari bilaterali massivi. Nel corso della degenza presso il nosocomio di (OMISSIS), a causa di complicanze, veniva sottoposto a tracheotomia percutanea, cui seguiva sindrome da stress respiratorio associato a polmonite sinistra, con necessità di ventilazione assistita. Si rendeva necessario anche un intervento chirurgico di riduzione di osteosintesi della lesione fratturativa dell'omero sinistro. Raggiunta la stabilità cardiocircolatoria, il paziente veniva dimesso per essere trasferito in riabilitazione presso la Casa di (OMISSIS) dovendo comunque far uso di sondino nasogastrico e catetere.

Dopo le cure e gli esami, meglio specificati nell'atto introduttivo, il Sig. (OMISSIS) veniva dimesso, con integrale recupero del controllo del tronco, miglioramento cognitivo e della comprensione, persistenza di impaccio dei movimenti fino all'arto superiore destro in costante atteggiamento antalgico in flessione con ROM conservati, F2-3 dei gruppi muscolari della spalla, movimenti distali conservati, disturbo dell'adattamento con umore variabile, esiti di politrauma fratturativo e afasia motoria, con necessità di ulteriori cure riabilitative eseguite presso un centro ad Innsbruck, presso la struttura (OMISSIS) di (OMISSIS) e nuova operazione presso la Clinica (OMISSIS) alla spalla.

A seguito del sinistro, in conclusione, l'attore avrebbe patito, sub specie di danno biologico, una incapacità temporanea assoluta di giorni 360 e postumi permanenti nella misura del 70%, nonché, sotto l'aspetto patrimoniale (Sez. 3, Sentenza n. 10499 del 28 aprile 2017), la perdita totale della capacità lavorativa specifica (assicuratore) del 100%.

Il Sig. (OMISSIS) dato atto degli acconti già ricevuti di € 190.000,00 del 2.4.2015 e di € 750.000,00 del 14 dicembre 2015, lamenta però che la somma non copra integralmente il danno, atteso lo sconvolgimento dell'esistenza e la enorme sofferenza subita, chiede, per tali voci di danno (esistenziale) la somma di € 1.200.000,00 oltre al danno biologico.

Quanto al danno patrimoniale, oltre al rimborso delle spese mediche, sostenute e da sostenersi, e di viaggio, chiede il danno da perdita di capacità lavorativa specifica e spese stragiudiziali.

Gli altri attori, rispettivamente moglie e figli del Sig. (OMISSIS) nell'atto introduttivo, hanno chiesto il risarcimento per la lesione del rapporto parentale (vedi pag. 29 e ss.) e per i danni biologici subiti e per le spese stragiudiziali, senza però alcun accenno ad ulteriori danni patrimoniali.

Si è costituita la sola compagnia assicurativa, rimanendo contumace il Sig. (OMISSIS) eccependo, in primis, il concorso di colpa del Sig. (OMISSIS) nella causazione del sinistro, a causa della forte velocità con cui sopraggiungeva il velocipede e dell'omesso uso del casco protettivo.

Ha altresì contestato il quantum richiesto, eccependo che andrebbero comunque decurtati eventuali indennizzi e/o rendite già percepiti dall'attore da Enti Previdenziali quali Inail e Inps, altri enti assimilati o compagnie assicurative. Ha altresì contestato il quantum richiesto, ritenendolo sproporzionato, anche con riferimento alle spese mediche che avrebbe potuto accollarsi il SSN. Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ne contesta la debenza, avendo l'attore ripreso la propria attività lavorativa. Ha altresì eccepito l'errore nella scelta del criterio di calcolo del danno, la non risarcibilità delle spese stragiudiziali e il danno richiesto dagli altri attori.

Si precisa che le eccezioni della convenuta sono state esposte in forma riassuntiva solo per esigenze di sintesi.

Per esigenze espositive, si procederà ad una suddivisione delle questioni da affrontare per punti separati.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

1. La dinamica del sinistro.

Parte convenuta ha contestato la dinamica del sinistro come rappresentata dagli attori, in particolare la circostanza che il signor (OMISSIS) avesse effettuato "una repentina manovra di svolta a sinistra, per accedere sulla laterale che conduce a (OMISSIS) affrontandola contromano e tagliando la strada al ciclista che proveniva regolarmente dalla sua destra".

Tale dinamica non risulterebbe infatti dal verbale redatto dai Carabinieri del Comando della Legione Carabinieri Abruzzo ove invece si legge che il velocipede "B" condotto da (OMISSIS) giunto all'incrocio per Vacri, è andato a collidere contro il veicolo "A" sulla parte anteriore sinistra, quando quest'ultimo veicolo aveva quasi completato la svolta a sinistra.

Nessun riferimento, quindi, da parte dei verbalizzanti, al fatto che il mezzo condotto dall'assicurato avesse affrontato contromano l'attraversamento dell'incrocio. Dalla relazione d'incidente stradale emergerebbe che il Sig. (OMISSIS) avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra al momento dell'impatto con l'attore, divenuto, evidentemente, inevitabile a causa della forte velocità con cui sopraggiungeva il Sig. (OMISSIS) a bordo del proprio velocipede (la strada percorsa da controparte era in discesa e il velocipede era un costoso e performante

modello da corsa). Ha poi contestato che l'attore indossasse il casco, senza che alcun valore confessorio possa essere attribuito alle missive inviate da Itas Mutua o per la lettera di scuse inviata dal Sig. (OMISSIS).

Poiché nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore ai fini del risarcimento danni per r.c.a., il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei confronti dell'impresa di assicurazioni, ma è liberamente apprezzabile dal giudice (Sez. 3, Sentenza n. 11595 del 13 maggio 2010), ed atteso che nelle dichiarazioni prodotte dalla compagnia convenuta allegate alla comparsa di costituzione e risposta, sia il Sig. (OMISSIS) che il figlio, a bordo dell'auto al momento del sinistro, rappresentavano che il velocipede sopraggiungeva a velocità molto sostenuta, per fare chiarezza sul punto è stata disposta CTU dinamico ricostruttiva del sinistro.

Ebbene, il CTU Ing. (OMISSIS), con elaborato assolutamente condivisibile in quanto logico, coerente e privo di contraddizioni, ha accertato che la velocità dell'auto al momento dell'impatto contro il velocipede, non possa essere stata superiore ai 20 km/h circa, mentre la velocità del velocipede in fase di pre urto era circa 30 km/h.

Dalla relazione del C.T.U. si evince inoltre che ad una distanza di circa 8 mt dal punto d'urto, la vettura, aveva una velocità di 28 km/h, mentre il ciclista, a 12 mt dall'urto, aveva una velocità di circa 45 km/h, a fronte del limite di velocità di 70 km/h.

Valutando quindi il CTU la posizione delle vetture, la loro velocità, le manovre effettuate ed il punto d'urto, ha condivisibilmente concluso che la Fiat Punto impegnava l'incrocio non rispettando la segnaletica a terra, anticipando di fatto la manovra di svolta per immettersi sulla strada in direzione di Vacri(Ch) (Foto 20).

Per tali ragioni si ritiene che la causa esclusiva del sinistro è da attribuire all'imprudente ed improvvisa manovra messa in atto dal Sig. (OMISSIS), sia per non aver rispettato la segnaletica stradale a terra, sia per non aver concesso la precedenza al velocipede in arrivo dalla direzione opposta (violazione Artt. 145,154 e 146 del Cds).

Risulta inoltre dalle stesse foto del sinistro, l'uso del casco da parte dell'attore.

Quindi la dinamica del sinistro deve ritenersi quella rappresentata dagli attori e l'eccezione sollevata in merito dalla convenuta va disattesa, a seguito della corretta ricostruzione scientifica del sinistro da parte del CTU ing. (OMISSIS), ricostruzione che comporta la totale responsabilità dei convenuti in merito ai danni subiti dagli attori.

2. Il danno biologico subito dal Sig. (OMISSIS)

Sotto il profilo del quantum, partendo dal danno biologico, è stato necessario disporre CTU medico legale con la nomina del dott. (OMISSIS) cui sono stati formulati i seguenti quesiti: 1. Descriva il CTU le lesioni casualmente collegate all'evento dedotto da parte attrice indicando le cause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale delle medesime; 2. descriva gli eventuali precedenti morbosi del soggetto al momento dell'evento dannoso e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito indicate precisando la relazione di concorso o coesistenza con i postumi di cui al precedente punto 1; 3. dica se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e durata; 4. dica se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima. In caso affermativo quantifichi in termini percentuali tali postumi assumendo a prioritario riferimento il barème edito dalla SIMLA; 5. dica se ed in che percentuale

il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi e precisi quale possa essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo; Ove sussista danno fisiognomico lo descriva dettagliatamente ed alleggi foto recenti del periziato omettendo ogni valutazione percentuale autonoma ma ricomprendendolo nella percentuale di cui al punto 4; dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, etc. , i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa, da ricomprendere nella valutazione di cui al punto 4; 7. ove il periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero quali siano i settori di attività preclusi; 8. determini e valuti se le spese di cura sostenute dal periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue; determini le spese future da sostenere; 9. dica se crisi epilettiche, crisi di pianto, crisi nervose, cessazione dei rapporti sessuali, stato depressivo, siano "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva) a seguito delle lesioni riportate (quesito solo per il Sig. (OMISSIS)).

Ebbene, la CTU a firma del dott. (OMISSIS), che si ritiene pienamente condivisibile in quanto logica, coerente, e priva di contraddizioni, ha accertato, per il Sig. (OMISSIS) una Inabilità Temporanea totale pari a 167 giorni (centosessantasette) dall'8 maggio 2014 sino al 25 ottobre 2014, data di dimissione dal Centro di riabilitazione neuromotoria (OMISSIS), una Inabilità temporanea parziale al 75% pari 60 giorni (sessanta), in riferimento all'ulteriore periodo di riabilitazione effettuato dal Centro (OMISSIS), una Inabilità temporanea parziale al 50 % pari a 60 giorni (sessanta), in riferimento all'ulteriore periodo di riabilitazione concluso nel giugno 2015, e postumi permanenti nella misura del 65%.

Ora, con riferimento al danno non patrimoniale subito dall'infortunato devono applicarsi le Tabelle di Milano, trattandosi di lesioni di non lieve entità derivanti da sinistro stradale.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, peraltro, non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20895 del 15 ottobre 2015 Rv. 637448). Peraltro la mancata applicazione delle tabelle meneghine può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge (Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 13 novembre 2014 Rv. 633430, conf. sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07 giugno 2011 Rv. 618048).

Va poi detto che vanno applicate le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno, ossia quelle del 2014. Tale principio si ricava da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11 maggio 2012 Rv. 622506 secondo cui se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione.

Quanto alla personalizzazione, le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11 novembre 2008, individuavano valori "standard" di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato, prevedendo poi la liquidazione del c.d. "danno morale" in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico nonché la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori "standard", in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.

A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11 novembre 2008, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. È stata quindi adottata la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi o risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione — per particolari condizioni soggettive — del danno biologico e c.d. danno morale. Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi adottata: una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva); una percentuale di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi — onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione — laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

Ciò precisato, a fronte di specifico quesito formulato al CTU, volto ad accertare se le crisi epilettiche e di pianto, le crisi nervose e gli stati depressivi e la cessazioni di rapporti sessuali siano "standardizzabili" in quanto ricorrenti, il tecnico ha risposto affermativamente circa la ricorrenza quotidiana di tutte le succitate condizioni fatta eccezione delle crisi epilettiche attualmente in compenso farmacologico.

Per tale aspetto (crisi epilettiche) può riconoscersi un aumento del 5%, da sommarsi ad un ulteriore aumento del 5% per l'impossibilità di praticare sport, almeno ai livelli precedenti al sinistro (tra cui la bicicletta, il cui uso da parte dell'attore non può essere contestato). Infine, può riconoscersi un ulteriore aumento del 25% per l'afasia non fluente grave, con maggiore compromissione della produzione orale e scritta che non del versante recettivo orale e scritto all'interno di un profilo cognitivo caratterizzato da gravi deficit delle funzioni attentive (selettive e di shifting) e delle funzioni esecutive (difficoltà di inibizione, perseverazione). L'aumento totale è, quindi, del 10% superiore a quello massimo consentito dalle Tabelle, pari al 25%, atteso che, come evidenziato dal CTU, il sinistro ha comunque leso uno degli aspetti fondamentali in cui si esplica l'attività umana, ossia la possibilità di comunicare adeguatamente il proprio pensiero, sia con lo scritto che con la parola.

In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Sez. 3, Sentenza n. 3505 del 23 febbraio 2016).

Non si ritiene che il danno testè evidenziato (ossia alla possibilità di comunicare) sia stato preso in considerazione dalle Tabelle meneghine.

Tuttavia non può riconoscersi un aumento maggiore.

Invero, dalla relazione investigativa e, soprattutto, dall'estratto facebook prodotti da parte convenuta, si ricava che il Sig. (OMISSIS) non sembra eccessivamente depresso (vedi foto a bordo della Ferrari) e risulta intento, sempre in compagnia di amici e familiari, in viaggi, pranzi o cene, acquisti di beni di extralusso e, in due occasioni, impegnato con la bici (dal commento di tale (OMISSIS) sembra, addirittura, che l'attore abbia ricominciato a praticare la bici). Né risulta provato o si è chiesta la prova, della avvertita paura di dover morire da parte dell'attore (che, per fortuna, è ancora in vita).

Per cui vale la seguente liquidazione per il Sig. (OMISSIS).

Tabella di riferimento:	Tribunale di Milano 2014
Età del danneggiato alla data del sinistro	53 anni
Percentuale di invalidità permanente	65%
Punto base danno non patrimoniale	€ 10.997,29
Punto base I.T.T.	€ 96,00
Giorni di invalidità temporanea totale	167
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	0
Danno risarcibile	€ 528.970,00
Aumento personalizzato (35%)	€ 714.109,50
Invalidità temporanea totale	€ 16.032,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 4.320,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 2.880,00

Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 0,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 23.232,00
TOTALE GENERALE:	€ 552.202,00
Totale con personalizzazione massima	€ 737.341,50

Al predetto importo, deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (maggio 2014) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Vd. Cass. Sez. Un. 1712/95; Cass. n. 10300/01; Cass. n. 18445/05).

Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, e pertanto va determinato in € 756.626,66 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

3. Principio indennitario.

Eccepisce parte convenuta che l'attore presumibilmente avrebbe già ricevuto, in forza della polizza Infortuni Globale con Vittoria Assicurazioni, il relativo indennizzo, somma che andrebbe, pertanto, detratta.

L'attore, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 ha riconosciuto il versamento, da parte della Vittoria Assicurazioni, della somma di € 580.000,00, contestando però la fondatezza dell'eccezione.

Precisamente, la compagnia assicurativa fa leva sui principi espressi da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11 giugno 2014, secondo cui "l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni".

Gli attori, a loro volta, contestano l'assunto cui è approdata tale decisione della Cassazione, evidenziando come la stessa Suprema Corte abbia sancito, con Sentenza Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20548 del 30 settembre 2014 che in tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum danno" trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie.

L'eccezione della compagnia assicurativa, a parere del giudicante è fondata.

Qui infatti non è stata eccepita la compensatio lucri cum danno, quanto, piuttosto, il principio indennitario in quanto l'attore, come dallo stesso ammesso, ha percepito, non in forza di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni o di equo indennizzo ma in forza di altra polizza, la somma di € 580.000,00.

Si condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte per cui nell'ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l'assicurato agisca contro l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l'ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 cod. civ. un danno indennizzabile sussiste solo se essa ricorre (Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 23 agosto 1999, Vedi anche Sez. U, Sentenza n. 5119 del 10 aprile 2002).

Del resto, l'attore non può nulla pretendere in relazione al medesimo fatto evento in forza della propria polizza infortuni vigendo il divieto di cumulo sancito dalle sez. Unite della Cassazione le quali, con sentenza del 30 giugno 2016, n. 13372, nel decidere una questione di doppio risarcimento basato su indennizzo assicurativo e risarcimento del medesimo danno da polizza infortuni, hanno affermato il seguente principio: "(...) Non senza osservare che la riscossione dell'indennizzo da parte del danneggiato eliderebbe in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estinguerebbe e non potrebbe essere più preteso, né azionato." (Cassazione sez. Unite 30 giugno 2016 n. 13372). Per le Sezioni Unite, infatti "L'individuazione dei presupposti di applicazione del principio della compensatio lucri cum danno, che è strettamente connesso con il tema della cumulabilità di varie voci di danno ai fini dell'applicabilità del principio del risarcimento del danno effettivo, presuppone pur sempre l'esistenza (e l'entità) di un danno risarcibile; e solo su questo eventualmente sarebbe esercitabile la surroga. Non senza osservare che la riscossione dell'indennizzo da parte del danneggiato eliderebbe in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estinguerebbe e non potrebbe essere più preteso, né azionato."

Si deve ritenere infatti che l'intervento dell'assicuratore ha eliso (in tutto od in parte) il pregiudizio patito dal danneggiato, e non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c'è più.

4. Danno differenziale.

Eccepisce parte convenuta che, dalle somme astrattamente spettanti a controparte, andranno detratti eventuali indennizzi e/o rendite già percepiti dall'attore da Enti Previdenziali quali Inail e Inps o altre enti assimilati, poiché spetta all'attore il solo danno differenziale, in caso di infortunio sul lavoro.

Tuttavia, è evidente che di alcun infortunio sul lavoro trattasi nel caso di specie, circostanza non dedotta né provata.

5. Le spese mediche.

Parte convenuta eccepisce l'esorbitanza delle spese mediche richieste, dovendo essere risarciti i soli esborsi relativi a trattamenti clinici e sanitari ritenuti congrui dal CTU e l'irrisarcibilità delle prestazioni sanitarie rese eventualmente da strutture private poiché ben avrebbe potuto il Sig. (OMISSIS) rivolgersi alla Sanità Pubblica, ad esempio, per i cicli di fisioterapia e riabilitativi, per non incorrere nella formulata eccezione di cui all'art. 1227, II co. , c.c.

Orbene, sul punto il CTU dott. (OMISSIS) ha ritenuto che le menomazioni risultano oramai stabilizzate e non necessitano di ulteriori trattamenti terapeutici, ritenendo congrue le spese per € 27.208,24.

Le spese odontoiatriche di euro 10.000,00 menzionate nel certificato del dott. Lepore del 2 settembre 2016 sono preventivate ma tuttora non risultano eseguite. Trattasi tuttavia di asserite spese future che non possono essere riconosciute in quanto, come ritenuto dal CTU, le menomazioni risultano oramai stabilizzate e non necessitano di ulteriori trattamenti terapeutici.

Per le spese riconosciute congrue, pari ad € 27.208,24, la causa va rimessa in istruttoria affinché il CTU chiarisca quali di queste potevano essere erogate o rimborsate dal SSN e le scomparti dal dovuto. Elimini le spese anche ove le cure estere siano state una mera scelta dell'attore, potendo egli affidarsi al SSN o se il mancato rimborso sia imputabile all'attore per non averlo richiesto. A tal fine consideri dovute le sole fatture/ricevute di cui risulti il pagamento e la riconducibilità al sinistro.

6. Il danno da capacità lavorativa specifica.

Il dott. (OMISSIS) ha condivisibilmente escluso ogni residua capacità lavorativa (sia generica che specifica). Afferma il CTU che *è ragionevole ammettere che i postumi riportati dal Sig. (OMISSIS) comportino un grado di disabilità tale da compromettere in senso assoluto lo svolgimento di qualsiasi attività ai fini una capacità di guadagno in autonomia. La presenza del ricorrente sul posto di lavoro risulta simbolica, non attiva ai fini lavorativi. In altri termini è improbabile ipotizzare una residua capacità lavorativa specifica che possa consentire al periziando la possibilità di procurarsi un reddito autonomamente. La capacità lavorativa specifica (assicuratore) risulta compromessa in maniera pressoché assoluta.*

È stata quindi disposta CTU contabile per accertare il danno patrimoniale da mancato guadagno subito dal Sig. (OMISSIS) facendo presente che non può trovare applicazione il RD. 9 ottobre 1922, n. 1403. Ed infatti il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, i quali a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi d'interesse non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e non sono perciò consentiti dalla regola di integrante del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c. (Corte di Cassazione — Sez. Terza civile — Sentenza n. 20615 del 14 ottobre 2015). I coefficienti di capitalizzazione approvati con RD. 9 ottobre 1922, n. 1403 sono stati calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911, e presuppongono una produttività del denaro al saggio del 4,5%. I suddetti coefficienti non consentono l'integrale ristoro del danno prescritto dall'art. 1223 e la loro adozione non è dunque consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò per quattro ragioni. La prima ragione è che la vita media della popolazione italiana si è notevolmente accresciuta nel secolo trascorso tra il 1922 ed il 2015. Nel 2014 l'Istituto Nazionale di Statistica ha determinato la speranza di vita alla nascita per la popolazione italiana in 80,2 anni per gli uomini ed 84,9 anni per le donne. Nel 1900 la speranza di vita media della popolazione italiana (calcolata, all'epoca, indistintamente per maschi e femmine) era di soli 54,9 anni. Pertanto liquidare il danno permanente in base ad un coefficiente calcolato su una speranza di vita inferiore di oltre un terzo a quella reale non può dirsi in alcun modo un risarcimento "integrale" ai sensi dell'art. 1223 c.c.. La seconda ragione è che i coefficienti di capitalizzazione di cui al RD. n. 1403 del 1922 sono unici per maschi e femmine, mentre la durata della vita media è diversa per i due sessi. Ciò conduce ad una sovrastima del danno patito dalla vittima maschile, e ad una sottostima per le vittime dell'altro sesso. Anche tale circostanza non soddisfa, pertanto, la regola di integralità di cui all'art. 1223 c.c.. La terza ragione è che i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 sono calcolati ad un saggio del 4,5%. Tale saggio indica la quota di risarcimento che viene detratta per tenere conto della anticipata capitalizzazione, rispetto all'epoca futura in cui il

danno si sarebbe effettivamente verificato. Il saggio al quale viene calcolato il coefficiente di capitalizzazione indica dunque il "vantaggio" che il creditore teoricamente acquisisce per effetto del pagamento immediato, ed è pari alla ipotetica remunerazione che il denaro ottenuto gli dovrebbe garantire attraverso le forme più comuni di investimento senza rischio di capitale. Il saggio del 4,5%, al quale sono calcolati i coefficienti di cui ai R.D. n. 1403 del 1922, non è più corrispondente alla realtà, in un'epoca in cui il tasso legale degli interessi è pari allo 0,5% e gli investimenti in titoli a reddito fisso raramente garantiscono rendimenti superiori al 2%. Pertanto l'adozione dei coefficienti di cui al R.D. n. 1403 del 1922 ha l'effetto di decurtare dal risarcimento un importo superiore a quello che, per effetto dell'anticipato pagamento, il danneggiato potrebbe ottenere attraverso l'impiego proficuo di quella somma: anche sotto tale profilo, pertanto, i coefficienti in esame non soddisfano la regola di integralità di cui all'art. 1223 c.c. La quarta ragione è che il RD. 9 ottobre 1922, n. 1403 è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della Cassa Nazionale per Assicurazioni Sociali (CNAS, ovvero l'ente erogatore delle prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (1933), e quindi dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e comunque per effetto della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale. Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, ovviamente il giudice deve adottare coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti. Verranno quindi a tal fine adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali. Quindi dovrà essere utilizzata la tabella dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (decreto 1 aprile 2008).

È stato quindi nominato il dott. (OMISSIS) il quale ha quantificato un danno patrimoniale da mancato guadagno subito dal Sig. (OMISSIS) per l'ammontare di € 5.304.296,00.

Sul punto è sicuramente corretta la base di calcolo, ma solo in astratto. Come rilevato dal CTU, *nel caso in esame, infatti, la classificazione dei redditi dichiarati ai fini fiscali dal danneggiato, è operata - e, quindi, dipende - funzionalmente alle modalità organizzative adottate dal medesimo nello svolgimento della propria attività lavorativa (intesa come applicazione manuale o intellettuale, sottesa da precise cognizioni); si rammenta, infatti, che il Sig. (OMISSIS), professionista iscritto al Registro unico degli intermediari assicurativi tenuto dall'ISVAP, ha scelto di svolgere la propria attività lavorativa in forma associata, attraverso la partecipazione al 50% nella "(OMISSIS) e (OMISSIS) assicurazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.n.c." E da tale scelta consegue che:*

il reddito lavorativo abitualmente percepito, per effetto della partecipazione alla società, si configura necessariamente, sotto il profilo fiscale nella categoria dei "redditi derivanti da partecipazioni",

il reddito derivante dall'attività di intermediazione, non rientrante nelle attività rese in seno alla società e non disponendo il Sig. (OMISSIS) di un'autonoma posizione (Iva e previdenziale) rispetto a quella della società, non può che essere configurato, sempre sotto il profilo fiscale, come "compenso per lavoro autonomo non abituale".

È però altrettanto vero che nel caso di infortunio subito dal socio di una società di persone per fatto illecito del terzo, il danno con riguardo alla percezione di un minore utile in conseguenza della produzione di un minore reddito da parte della società, può essere risarcito (non essendo ammesso il ricorso a presunzioni) solo ove l'infortunato dia prova che per l'organizzazione lavorativa nell'ambito della società gli altri soci non siano stati in grado di svolgere l'intera attività diversa ed infungibile in modo che non sia stata possibile la sua sostituzione (Sez. 3, Sentenza n. 11953 del 17 dicembre 1990).

Ebbene tale prova non è stata data, in particolare non è stato provato che la percezione di un minor utile si è verificata a causa dell'organizzazione della attività lavorativa nell'ambito della

società, per cui gli altri soci non sono stati in grado di svolgere l'intera attività produttiva, o che il Sig. (OMISSIS) svolgesse una attività diversa e infungibile, sì da non essere possibile la sostituzione del socio infortunato.

Precisamente non è stato provato che gli altri soci non avrebbero potuto svolgere l'attività, presso la (OMISSIS) che svolgeva l'infortunato.

Né può pretendersi che la prova della disdetta dei contratti di assicurazione con la (OMISSIS) a causa della mancanza della loro figura professionale di riferimento, possa essere data a mezzo testimoni. Contratti che, oltretutto, non risultano neanche allegati all'atto di citazione o alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.

Quindi l'importo da considerare è € 3.644.075,40.

Peraltro il CTU non ha considerato lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Ora, avendo il CTU più che correttamente applicato l'aggiornatissimo D.M. 22 novembre 2016, doveva considerare il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, come evincibile da Sez. 3, Sentenza n. 15738 del 2 luglio 2010, secondo cui, in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

L'importo andrà quindi ridotto del 15% per compensare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa (maggiore nelle attività dipendenti manuali o impiegatizie, minore nelle attività autonome e nelle professioni intellettuali). L'attività dell'assicuratore, infatti, è caratterizzata sia da aspetti di autonomia, sia da aspetti impiegatizi.

Si dovrà pertanto riconoscere all'attore Sig. (OMISSIS) a tale titolo la somma di € 3.097.464,09.

7. Le spese stragiudiziali.

Tanto per il Sig. (OMISSIS) che per gli altri attori, parte convenuta eccepisce che nulla sarebbe dovuto per spese stragiudiziali, in quanto le somme richieste sono eccessive e non provate. Tali eccezioni vanno accolte.

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Sez. Un., Sentenza 16990 del 10 luglio 2017).

Occorre, quindi, in primis la prova di aver sostenuto tali spese. Non basta, a tal fine, né la fattura, né, tantomeno, la prefattura, ma serve la prova dell'avvenuto pagamento.

Vedi anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6422 del 13 marzo 2017 per cui nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività

stragiudiziale hanno natura di danno emergente e al danneggiato compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso.

Altresì vanno escluse le spese per la partecipazione alla gran fondo di New York per Euro 3000,00 che, sicuramente, non possono provarsi per testi e la cui non contestazione è irrilevante.

L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti. (Cass. civ. Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3576 rv. 625006). Non essendo presumibilmente noti alla Compagnia Assicurativa gli impegni assunti dal Sig. (OMISSIS) prima del sinistro, tra cui la partecipazione alla gran fondo di New York e le relative spese, tale principio non può applicarsi.

8. Il danno endofamiliare.

Come già rilevato i Sig.ri (OMISSIS), rispettivamente moglie e figli del Sig. (OMISSIS), nell'atto introduttivo, hanno chiesto il risarcimento per la lesione del rapporto parentale (vedi pag. 29 e ss.) e per i danni biologici subiti e per le spese stragiudiziali, senza però alcun accenno ad ulteriori danni patrimoniali.

Ogni ulteriore voce di danno va quindi dichiarata inammissibile perché tardivamente formulata.

Ora, con riferimento al danno biologico, il CTU, dott. (OMISSIS) ha accertato, per la Sig.ra (OMISSIS) una Inabilità temporanea parziale al 50% pari a 30 giorni, una Inabilità temporanea parziale al 25% pari a 30 giorni, e postumi permanenti nella misura del 10%

Tuttavia, può riconoscersi un aumento del 49% del risarcimento per i postumi permanenti, attesa la particolare lesività degli aspetti relazionali (non poter più relazionarsi compiutamente col coniuge a causa dell'estrema difficoltà di questi di comunicare).

Per cui vale la seguente liquidazione per la Sig.ra (OMISSIS)

Tabella di riferimento:	Tribunale di Milano 2014
Età del danneggiato alla data del sinistro	51 anni
Percentuale di invalidità permanente	10%
Punto base danno non patrimoniale	€ 2.760,28
Punto base 1 I.T.T.	€ 96,00
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	30
Danno risarcibile	€ 20.702,00
Aumento personalizzato (max 49%)	€ 30.846,00

Invalidità temporanea totale	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€1.440,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 720,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 2.160,00
TOTALE GENERALE:	€ 22.862,00
Totale con personalizzazione massima	€ 33.006,00

Al predetto importo, deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (maggio 2014) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (vd. Cass. Sez. U.n. 1712/95; Cass. n. 10300/01; Cass. n. 18445/05).

Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei o prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, e pertanto va determinato in € 33.869,27 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

Il CTU, ha accertato, per il Sig. (OMISSIS) una Inabilità temporanea parziale al 50% pari a 30 giorni, una Inabilità temporanea parziale al 25% pari a 30 giorni, e postumi permanenti nella misura del 5%

Tuttavia, può riconoscersi un aumento del 50% del risarcimento per i postumi permanenti, attesa la particolare lesività degli aspetti relazionali (non poter più relazionarsi compiutamente col padre a causa dell'estrema difficoltà di questi di comunicare).

Per cui vale la seguente liquidazione per il Sig. (OMISSIS) dovendosi applicare le Tabelle di Milano, non essendo lo scontro avvenuto tra veicoli a motore o natanti (Art. 139 Cod. Ass.).

Tabella di riferimento:	Tribunale di Milano 2014
Età del danneggiato alla data del sinistro	23 anni
Percentuale di invalidità permanente	5%
Punto base danno non patrimoniale	€ 1.825,58
Punto base	€ 96,00
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	30
Danno risarcibile	€ 8.124,00
Aumento personalizzato (max 50%)	€ 12.186,00
Invalidità temporanea totale	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 1.440,00
Invalidità temporanea parziale al 25%.	€ 720,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 2.160,00
Totale generale:	€10.284,00
Totale con personalizzazione massima	€ 14.346,00

Al predetto importo, deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (maggio 2014) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (vd. Cass. Sez. U.n. 1712/95; Cass. n. 10300/01; Cass. n. 18445/05).

Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, e pertanto va determinato in € 14.721,22 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

Il CTU, ha accertato, per il sig. (OMISSIS) una Inabilità temporanea parziale al 50% pari a 30 giorni, una Inabilità temporanea parziale al 25% pari a 30 giorni, e postumi permanenti nella misura del 5%

Tuttavia, può riconoscersi un aumento del 50% del risarcimento per i postumi permanenti, attesa la particolare lesività degli aspetti relazionali (non poter più relazionarsi compiutamente col padre a causa dell'estrema difficoltà di questi di comunicare).

Per cui vale la seguente liquidazione per il Sig. (OMISSIS)

Tabella di riferimento:	Tribunale di Milano 2014
Età del danneggiato alla data del sinistro	17 anni
Percentuale di invalidità permanente	5%
Punto base danno non patrimoniale	€ 1.825,58

Punto base I.T.T.	€ 96,00
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	30
Danno risarcibile	€ 8.398,00
Aumento personalizzato (max 50%)	€ 12.597,00
Invalidità temporanea totale	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 1.440,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 720,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 2.160,00
TOTALE GENERALE:	€ 10.558,00
Totale con personalizzazione massima	€ 14.757,00

Al predetto importo, deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (maggio 2014) alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (vd. Cass. Sez. U.n. 1712/95; Cass. n. 10300/01; Cass. n. 18445/05).

Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, mediante il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi sulla somma indicata, devalutata e via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della presente sentenza, e pertanto va determinato in € 15.142,97 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

9. Conclusioni. Il Sig. (OMISSIS)

Al Sig. (OMISSIS) i convenuti, in solido tra loro, dovranno corrispondere la somma di € 756.626,66 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo per il danno non patrimoniale e la somma di € 3.097.464,09 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo, per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica.

Da tali importi andranno detratti la somma di € 21.700,00 oltre interessi e rivalutazione dal 26.3.2015 alla presente decisione, pari ad € 22.103,66, la somma di € 190.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 19.3.2015 alla presente decisione, pari ad € 193.552,60, la somma di € 750.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 14 dicembre 2015 alla presente decisione, pari ad € 763,443,05,

la somma di € 580.000,00 già corrisposta dalla Vittoria Assicurazioni (si deve ritenere almeno dal 2.4.2015, in quanto parte attrice, nella seconda memoria, ne lamenta l'appropriazione), oltre interessi e rivalutazione dal 2.4.2015 alla presente decisione, pari a € 591.845,03.

Pertanto i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento, in favore del sig. (OMISSIS) della somma di € 2.283.146,41 oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo.

10. Conclusioni. I familiari.

I convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento, in favore della Sig.ra (OMISSIS) della somma di € 33.869,27 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

I convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento, in favore del Sig. (OMISSIS) della somma di € 14.721,22 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

I convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento, in favore del Sig. (OMISSIS) della somma di € 15.142,97 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.

Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione come da motivazione:

- 1) condanna Itas Mutua Assicurazioni S.p.A. (P. I.V.A.: 00110750221), in solido con (OMISSIS) al pagamento, in favore di della somma di € 2.283.146,41 oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
- 2) condanna Itas Mutua Assicurazioni S.p.A. (P. I.V.A.: 00110750221), in solido con (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di € 33.869,27 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- 3) condanna Itas Mutua Assicurazioni S.p.A. (P. I.V.A.: 00110750221), in solido con (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS) della somma di € 14.721,22 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- 4) condanna Itas Mutua Assicurazioni S.p.A. (P. I.V.A.: 00110750221), in solido con (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di € 15.142,97 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- 5) rimette la causa in istruttoria, come da separato provvedimento;
- 6) spese al definitivo.

Così deciso in Ortona, il 6 novembre 2017

IL GIUDICE

Dott. FRANCESCO TURCO

NERETTI E MASSIME

Responsabilità civile – Circolazione stradale – Scontro tra autovettura e bicicletta – Comportamento imprudente dell'automobilista – Responsabilità esclusiva dell'automobilista – Sussiste (Cod. Civ., art. 2054; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, artt. 140, 145, 146 e 154)

L'automobilista risponde in via extracontrattuale ed esclusiva dei danni occorsi ad un ciclista munito delle opportune precauzioni che si sia infortunato a seguito di uno scontro con l'automobile imprudentemente manovrata (nella specie, il danno occorre a un ciclista investito da un automobilista proveniente dalla direzione opposta che ha impegnato l'incrocio ed invaso l'altra corsia con una repentina svolta a sinistra, mancando la precedenza dovuta al ciclista proveniente da destra e senza rispettare la segnaletica stradale a terra, avendo anticipato la manovra di svolta). (1)

Danni civili – Danno non patrimoniale – Liquidazione – Applicazione delle tabelle di Milano – Personalizzazione del pregiudizio – Superamento del massimo tabellare – Onere di motivazione in ordine alle specifiche circostanze di fatto (Cod. Civ., artt. 1226, 2043, 2056 e 2059)

Il giudice che proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle tabelle di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle tabelle solo quando la specifica situazione considerata sia colorata da circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (nella specie, il giudice decreta a favore del ciclista investito da un'automobile un aumento personalizzato del 35% del risarcimento del danno non patrimoniale, dunque del 10% in più del limite massimo consentito dalle tabelle, con riguardo alle crisi epilettiche – aumento del 5% – ed all'afasia non fluente grave – aumento 25% – che la consulenza ha qualificato come non ricorrenti in questo tipo di incidenti e, per quanto riguarda la seconda, lesione di uno degli aspetti fondamentali in cui si esplica l'attività umana, ossia la possibilità di comunicare adeguatamente il proprio pensiero, e con riguardo all'impossibilità per il danneggiato di praticare sport ai livelli precedenti al sinistro – aumento del 5% –). (2)

Assicurazione (contratto di) – Assicurazione contro gli infortuni non mortali – Soggezione al principio indennitario – Cumulo di indennizzo assicurativo e risarcimento del danno – Esclusione (Cod. Civ., artt. 1905, 1910 e 1916)

Posto che l'assicurazione contro gli infortuni non mortali ha la medesima funzione di un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito, il risarcimento del danno dovuto all'infortunato dev'essere diminuito dell'importo da questi già percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore contro gli infortuni, essendo esclusa la possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento (nella specie, il risarcimento del danno dovuto al ciclista che ha

subito infortuni non mortali è diminuito dal giudice di una somma pari a quella già percepita dal medesimo a titolo di indennizzo da parte della sua compagnia di assicurazioni in forza di una polizza infortuni globale, in quanto tale somma ha eliso in parte il danno effettivamente patito dal medesimo a seguito dell'incidente). (3)

Danni civili – Danno patrimoniale – Perdita di capacità lavorativa specifica del socio – Minor utile percepito dalla società – Risarcibilità – Prova dell'infungibilità della prestazione – Prova dell'impossibilità di sostituire il socio – Necessità (Cod. Civ., artt. 1226, 1227, 2043 e 2056)

Ove il socio di una società di persone subisca un infortunio per fatto illecito del terzo che ne la perdita della capacità lavorativa specifica, il danno, con riguardo alla percezione di un minore utile in conseguenza della produzione di un minore reddito da parte della società, può essere risarcito, ferma l'impossibilità di ricorrere a presunzioni, solo ove l'infortunato dia prova che per l'organizzazione lavorativa nell'ambito della società gli altri soci non siano stati in grado di svolgere l'intera attività diversa ed infungibile da lui precedentemente svolta senza che sia stata possibile la sostituzione del proprio apporto lavorativo (nella specie, non essendo stata fornita prova da parte del danneggiato, il quale a seguito dell'investimento aveva anche perso la propria capacità lavorativa specifica di assicuratore, che la percezione di minor utile da parte della società di persone di cui quest'ultimo era socio si fosse verificata per l'incapacità dei consoci di svolgere autonomamente l'intera attività produttiva, o che egli svolgesse un'attività infungibile, tale da non consentire agli altri soci di svolgerla e da rendere impossibile la sua sostituzione, il giudice ha decurtato dal danno risarcibile la specifica voce di danno riguardante la allegata diminuzione dell'utile societario). (4)

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE SULLE MASSIME ENUCLEATE

(1) In giurisprudenza constano precedenti in termini. Protagonista della decisione in rassegna è un incidente stradale intercorso fra un'autovettura e una bicicletta. Nella giurisprudenza di legittimità i precedenti sono molti. In primo luogo va precisato come anche la bicicletta sia considerata un veicolo, sia dagli artt. 46 e 47, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che dalla giurisprudenza di legittimità. In merito, si veda Cass. civ., sentenza 22 settembre 2000, n. 12524, in *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Circolazione stradale*, n. 273 (trae dalla definizione legislativa le più ovvie conseguenze, sancendo l'applicazione dell'art. 2054 Cod. Civ., rubricato "*Circolazione di veicoli*", ed in particolare del suo primo capoverso, che prevede una presunzione di pari responsabilità, anche nel caso in cui uno dei due veicoli coinvolti nello scontro sia una bicicletta). Più di recente, nello stesso senso, Cass. civ., sentenza 13 luglio 2005, n. 14741, in *id.*, Rep. 2005, voce *cit.*, n. 412. Tutta la giurisprudenza attinente all'art. 2054 si colloca nel medesimo solco della sentenza in rassegna. Sentenze di legittimità che testimoniano l'importanza e la delicatezza del meccanismo di attribuzione della responsabilità nel caso di incidente stradale sono molte. In primo luogo viene posto in capo al giudice l'obbligo di valutare i comportamenti di ambo i conducenti singolarmente. Si veda a riguardo Cass. civ., sentenza 5 maggio 2000, n. 5671, in *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 272 (minore ciclista, di cui è stata accertata la colpa, ed un automobilista. L'addebito colposo è invertito rispetto al caso in esame, ma la corte territoriale ritenne non per questo superata la presunzione di pari concorso di colpa del conducente). Cass. civ., sentenza 22 settembre 2000, n. 12524, in *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 273 (la quale afferma che la presunzione di cui all'art. 2054 cpv. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti altresì per converso che l'altro conducente si sia esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza). Cass. civ., sentenza 11 maggio 1999, n. 4648, in *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 256 (va dimostrata la colpa esclusiva di uno dei conducenti e la regolare condotta di guida dell'altro, e solo tale dimostrazione libera quest'ultimo dalla presunzione nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno). La presunzione di eguale concorso viene anche definita, in alcune sentenze della Suprema Corte, sussidiaria ed operante solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (Cass. civ., sentenza 5 maggio 2009, n. 10304, in *id.*, Rep. 2009, voce *cit.*, n. 331), o secondo altra pronuncia, ma con significato equivalente, le rispettive responsabilità (Cass. civ., sentenza 27 novembre 1998, n. 12039, in *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 255, e, per esteso, in *Giur. it.*, 1999, 2044, con nota di F. PATARNELLO, *Art. 2054 c.c.: presunzione di colpa e prova liberatoria, ancora incerta l'interpretazione della Corte di cassazione, è forse il momento di una pronuncia a sezioni unite*). Per essere definitivamente liberati dalla presunzione di colpa, bisognerebbe addirittura fornire la prova in concreto dell'assenza di ogni possibile addebito a carico della persona coinvolta pur non in colpa: Cass. civ., sentenza 13 novembre 1997, n. 11235, in *Foro it.*, Rep. 1997, voce *cit.*, n. 232; Cass. civ., sentenza 19 aprile 1994, n. 3726, in *id.*, Rep. 1994, voce *cit.*, n. 184 (il principio per cui il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 cpv., essendo a tal fine necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, trova applicazione nell'ipotesi di invasione della semicarreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso).

Sempre nel senso che la medesima infrazione, consistente nell'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei due conducenti, non dispensi il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, si vedano Cass. civ., sentenza 15 gennaio 2003, n. 477, in *id.*, Rep. 2003, voce *cit.*, n. 254; Cass. civ., sentenza 13 luglio 2005, n. 14741, in *id.*, Rep. 2005, voce *cit.*, n. 412 (la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art. 2054 cpv. in caso di collisione tra veicoli, uno dei quali anche in questo caso è una bicicletta, in mancanza di un accertamento concreto del giudice del merito delle rispettive responsabilità, non è esclusa in caso di tamponamento, cioè dalla circostanza che i veicoli procedano nella medesima direzione, e quindi la collisione avvenga da tergo). Un cristallizzato orientamento della Corte di Cassazione prevede che gli apprezzamenti del giudice di merito sul caso concreto, sull'apporto causale delle condotte e sulla graduazione delle colpe sia giudizio di fatto insindacabile quando adeguatamente, correttamente e coerentemente motivato. A riguardo, si vedano Cass. civ., sentenza 23 ottobre 1998, n. 10550, in *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 283; Cass. civ., sentenza 9 ottobre 1998, n. 10021, in *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 197; Cass. civ., sentenza 27 ottobre 1995, n. 11183, in *id.*, 1996, I, 1790, con osservazioni di A. PALMIERI. Nella giurisprudenza di merito si veda in primo luogo Trib. Messina, 15 luglio 2002, Giud. Iannello, in *id.*, 2002, I, 3494 (M., in sella alla propria bicicletta, percorrendo la strada statale, aveva già impegnato un incrocio, tenendo la propria destra, quando venne violentemente urtato da un camion che, percorrendo la stessa strada con direzione opposta, stava compiendo manovra di svolta a sinistra per immettersi su altra via, senza avvedersi del ciclista proveniente dalla sua destra. Il giudice decide come il nostro per l'affermazione dell'esclusiva responsabilità, data l'omissione da parte del conducente del camion della dovuta precedenza al velocipede proveniente dalla sua destra). T. Verbania, 10 gennaio 1985, in *id.*, Rep. 1986, voce *Omicidio e lesioni personali colpose*, n. 56. (in prossimità di un incrocio stradale, il conducente di un veicolo proveniente da sinistra è responsabile dell'incidente causato dall'inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra, indipendentemente dal fatto che si tratti di una bicicletta guidata da una bambina in tenera età, qualora non sia riscontrabile alcuna imprudenza o violazione di norme stradale da parte sua o di chi sia tenuto alla sua sorveglianza). Trib. Grosseto, 1 dicembre 2017, Giud. Caporali (il giudice decide di applicare il principio di concorrente pari responsabilità, argomentando sulla base del materiale probatorio in suo possesso riguardante un incidente fra un'Ape Piaggio in retromarcia ed una bicicletta). Trib. Lucca, 10 aprile 2013, Giud. Mugnaini (si tratta di uno scontro fra una bicicletta da corsa ed una Smart proveniente dalla direzione opposta che svoltava a sinistra mancando la dovuta precedenza. Risolto nel senso del concorso di responsabilità). Trib. Reggio Emilia, 15 dicembre 2011, Giud. Poppi (analizza il caso di un'automobile che ometteva di dare la dovuta precedenza ad un velocipede, anch'esso non conformatosi alle regole di prudenza. Viene decretato dunque, anche in questo caso, concorso di responsabilità). Per ripercorrere velocemente il percorso argomentativo su cui è stata basata la rassegna della giurisprudenza di legittimità, Trib. Massa Carrara, 27 luglio 1993, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Circolazione stradale*, n. 219 (ha applicato la presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 cpv. all'ipotesi di scontro stradale tra autoveicolo e cavallo da sella condotto da cavaliere, considerato che detto animale, qualora venga condotto con le redini da soggetto in sella, si inserisce, al pari di un velocipede, nel traffico stradale quale veicolo utilizzato per la circolazione nelle vie pubbliche). Le sentenze di merito che si conformano all'obbligo riconosciuto dalla Suprema Corte in capo al giudice di valutare i comportamenti di ambo i conducenti sono molte. In primo luogo, Trib. Nocera Inferiore, 23 febbraio 2000, in *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 274 (ha ritenuto responsabile in via concorrente il conducente che, pur godendo del diritto di precedenza

al crocevia, approssimandosi allo stesso, manteneva una velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche della strada). Trib. Roma, 20 dicembre 1999, in *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 72. (ha stabilito, in modo simile, che il conducente favorito dal diritto di precedenza ha pur sempre l'obbligo di moderare la velocità ed usare la massima prudenza in prossimità dei crocevia; l'inosservanza di tali regole ha comportato pertanto una corresponsabilità nel sinistro del conducente favorito dalla precedenza). Trib. Venezia, 20 settembre 1997, in *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 222 (ha risolto il caso nel senso che se due veicoli si scontrano, il conducente in eccesso di velocità è responsabile se non sussistono elementi di prova tali da ritenere che la manovra di immissione laterale attuata dall'altro veicolo in violazione del diritto di precedenza sia stata talmente repentina ed improvvisa da eliminare ogni legame causale tra eccessiva velocità ed evento dannoso). Giud. pace Roma, 30 marzo 1998, in *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 99 (afferma che nell'impegnare l'area di un crocevia, anche il conducente favorito dal diritto di precedenza ha l'obbligo di moderare la velocità e di prestare particolare cautela; la violazione di tali obblighi lo rende corresponsabile del sinistro verificatosi nell'area del crocevia. Nella specie, la corresponsabilità del conducente favorito è stata valutata nella misura del quaranta per cento). In termini molto simili si veda anche Giud. pace Torino, 11 giugno 1997. Sul superamento della presunzione dell'art. 2054 cpv. solo quando sia individuato comportamento colposo esclusivo di uno soltanto dei conducenti e risulti che l'altro conducente si sia esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza, Giud. pace Cantù 29 settembre 1999, in *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 276 (nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza). Muove considerazioni simili Giud. pace Mercato S. Severino, 9 maggio 1998, in *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 260. Giud. pace Roma, 25 febbraio 1997, in *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 219 (esplicita l'orientamento cristallizzato della Suprema Corte (vd. *supra*) quando afferma che gli apprezzamenti del giudice di merito circa lo svolgimento di un incidente stradale e l'efficienza causale delle condotte delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità quando esso sia adeguatamente e correttamente motivato). Giud. pace Casamassima, 3 febbraio 1997, in *id.*, Rep. 1998, voce *cit.*, n. 208, (seguendo un ragionamento tipico dell'accertamento del nesso di causalità in materia penale, ha deciso in ipotesi di tamponamento di veicolo in movimento e privo di qualsiasi fonte di illuminazione operato da altro veicolo procedente a velocità eccessiva in relazione alle condizioni di tempo e all'uso dei fari anabbaglianti, che non può ascriversi a colpa esclusiva di uno dei conducenti l'evento lesivo che ne è derivato, ma a colpa concorrente, dato che nessuno dei fattori causali attribuiti a ciascuno di essi ha avuto efficacia autonoma interrutiva del nesso eziologico rispetto all'altro). Per il filone giurisprudenziale fiorito a cavallo fra fine anni novanta ed inizio anni duemila che riconosce il concorso di colpa del danneggiato inadempiente agli obblighi previsti dalla legge, come casco di protezione o cinture di sicurezza, si vedano fra le altre Trib. Cassino 15 giugno 2000, in *id.*, Rep. 2001, voce *cit.*, n. 288; Giud. pace Catanzaro 4 ottobre 2000 e 19 luglio 2000, in *id.*, 2001, I, 2111, con nota di richiami. Per finire con un breve cenno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia, si veda la sentenza 17 marzo 2011, causa C-484/09, in *id.*, 2011, IV, 310, con nota di richiami (ritiene che il diritto dell'Unione Europea vada interpretato nel senso che non osti ad una normativa nazionale che, qualora una collisione fra due veicoli abbia causato danni senza che possa attribuirsi alcuna colpa ai conducenti, ripartisca la responsabilità per tali danni in proporzione al contributo causale di ciascuno dei veicoli al loro verificarsi e, in caso di dubbio, ripartisca detto contributo causale in eguale misura).

Oggi la disciplina europea dell'assicurazione RC è confluita nella direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009. In dottrina, con riferimento al caso specifico in esame, ed in particolare all'accertamento dell'efficienza causale, si veda G. GALLONE, *Il nesso causale nel danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Profili di diritto sostanziale*, in *Temì romana*, 1999, 373. Sempre in tema di causalità, e più in profondità sui casi di corresponsabilità, si veda A. ALIBRANDI, *Cenni sulle concause nella sinistrosità della circolazione stradale*, in *Arch. circolaz.*, 1988, 897. Sull'onere, posto in capo ai danneggiati o a coloro che hanno contribuito in maniera minore al verificarsi dell'evento dannoso, ad. es. di moderare la velocità nell'avvicinare punti sensibili della carreggiata, come gli incroci, si veda V. MIROTTA, *Le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili nel campo dei sinistri stradali*, in *Arch. circolaz.*, 1986, 437. Sullo specifico tema dell'elemento soggettivo si veda F. GARRI, *Colpa grave e norme di comportamento rigide o elastiche*, in *Riv. giur. circolaz. e trasp.*, 1988, 739. Per il rapporto fra artt. 2050 e 2054 Cod. Civ. e per delle note di diritto comparato si veda *Una lettura alternativa al dilemma colpa/responsabilità oggettiva, con riferimento all'art. 2050 c.c. e al 2054 c.c.*, Community del corso di diritto civile tenuto dal prof. Izzo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, A.A. 2018/2019. Sul tema generale della responsabilità civile per i danni da circolazione stradale si vedano *ex plurimis* B. SIMONE, *Manuale della circolazione stradale*, Rimini, Sapignoli, 1997; V. E. ORLANDO, *L'iter dell'incidente stradale*, Milano, Giuffrè, 1957; U. TERRACIANO, *La circolazione stradale*, in *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale* a cura di P. CENDON, Torino, UTET, 2008, II, 1821; U. TERRACIANO, *Gli incidenti automobilistici*, in *Il danno alla persona*, opera diretta da P. CENDON e A. BALDASSARRI, Bologna, Zanichelli, 2006, 1651-1732; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, XVII edizione, Napoli, ESI, 2015, 731 ed infine *Commentario del codice civile* diretto da E. GABRIELLI, *Dei fatti illeciti*, a cura di U. CARNEVALI, artt. 2044-2059, commento all'art. 2054 Cod. Civ. di M. BONA, Torino, UTET, 2011, 327.

(2) In giurisprudenza constano precedenti in termini. Nella giurisprudenza costituzionale si segnala la sentenza 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Danni civili*, n. 72, pres. PALADIN (chiari che il criterio liquidativo del danno biologico scelto dal giudice deve da un lato trattare in maniera uguale il medesimo tipo di lesione, e dall'altro essere elastico e flessibile abbastanza per "adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato"). Nella giurisprudenza di legittimità, si vedano in primo luogo le fondamentali sentenze di San Martino, Cass. Civ, sez. un., sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *id.*, Rep. 2008, voce *cit.*, n. 189; in *Guida al dir.*, 2008, fasc. 47, 18, con nota di DALIA, COMANDÉ e in *Resp. e risarcimento*, 2008, fasc. 11, 14, con nota di RODOLFI, MARTINI e BILOTTA. Si vedano ancora Cass. civ., sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, in *Foro it.*, 2011, I, 2274 (blindò la prevalenza delle tabelle di Milano esplicitando compiutamente le ragioni per cui occorre preferirle); Cass. civ., sentenza 30 giugno 2011, n. 14402, *ibid.* (ribadisce l'esigenza di personalizzare la quantificazione del pregiudizio); Cass. civ., sentenza 27 novembre 2015, n. 24210, in *id.*, 2016, I, 533 con nota di P. ZIVIZ, *Nodi irrisolti nella liquidazione del danno alla persona*. (cassò la pronuncia di merito che, dopo aver correttamente posto le tabelle di Milano a base della liquidazione del danno non patrimoniale in favore di un soggetto che aveva subito lesioni permanenti di notevole entità, ha escluso la personalizzazione invocata a fronte della perdita dell'attività sessuale, nonché del pregiudizio alla capacità lavorativa generica e alla qualità della vita. Il giudice di merito riteneva in particolare che la nuova formulazione delle tabelle di Milano volesse introdurre una modalità di calcolo del danno biologico comprensivo di tutte le sottocategorie di danno non patrimoniale risarcibile, al fine di evitare duplicazioni, e che non era stata provata la ricorrenza di peculiarità tali da giustificare in via eccezionale un aumento a titolo di personalizzazione, senza tuttavia precisare quali aspetti fossero stati considerati del

danno non patrimoniale liquidato); Cass. civ., sentenza 27 luglio 2015, n. 15733, in *id.*, Rep. 2016, voce *Danni civili*, n. 211 (una persona, a seguito di un intervento chirurgico, era dovuta venire a patti con una zoppia per l'accorciamento dell'arto più grave di quella che sarebbe derivata nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte. Secondo la Suprema Corte a questa maggiore gravità rispetto alla media deve seguire personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente); Cass. civ., sentenza 20 aprile 2016, n. 7766, in *id.*, 2016, I, 2055, con nota di G. PONZANELLI (conferma la pronuncia di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale patito da una persona ferita in occasione di un incidente stradale, si era discostata dai parametri indicati nelle tabelle, evidenziando come la peculiarità e l'eccezionalità del caso concreto imponessero un'adeguata personalizzazione del risarcimento. Si trattava di un pregiudizio estetico con enormi ricadute relazionali e di sofferenza anche in ragione dell'età del danneggiato); Cass. civ., sentenza 23 febbraio 2016, n. 3505, in *id.*, Rep. 2016, voce *Danni civili*, n. 226 (qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle tabelle di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'*id quod plerumque accidit*, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate). A riguardo si vedano anche Cass. civ., sentenza 7 novembre 2014, n. 23778, in *id.*, Rep. 2015, voce *cit.*, n. 267 e Cass. Civ., sentenza 18 novembre 2014, n. 24471, in *id.*, Rep. 2015, voce *cit.*, n. 155. Nella giurisprudenza di merito sono molti i precedenti in termini e contrari. Interessanti sono i precedenti contrari a quello in rassegna, come Trib. Lecce, 15 maggio 2018, giud. Mele (benché nel caso di specie le vittime, che avevano perso un figlio, abbiano dedotto ed allegato di avere subito un profondo mutamento delle proprie abitudini di vita, di essersi chiuse in se stesse, di aver rinunciato alle occasioni di uscita, di essere state oggetto di stress, il giudice opina nel senso dell'impossibilità di trascurare la circostanza che le Tabelle di Milano sono state redatte proprio con riferimento a quella condizione di dolore e disperazione che colpisce normalmente il genitore per la perdita di un figlio. Le tabelle di Milano, osserva il giudice, sono relative a casi standardizzabili ed ammettono aumenti o diminuzioni, in ragione del caso specifico. La perdita del rapporto parentale con il figlio dà origine ad un danno che è normalmente presunto, proprio perché è un evento che devasta la persona secondo l'*id quod plerumque accidit*); Trib. Bergamo, 10 gennaio 2018, giud. Russo (il pregiudizio di natura psichica accertato a carico della convivente *more uxorio* e della figlia della vittima del sinistro è stato ritenuto dal giudice compreso nella nozione di danno non patrimoniale, inteso sia come sofferenza interiore sia come peggioramento della vita di relazione, elaborata dalla giurisprudenza e posta a fondamento dei criteri di liquidazione confluiti nella tabella del Tribunale di Milano); Trib. Nocera Inferiore, 23 dicembre 2017, giud. Colucci (non viene aumentato il risarcimento non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con le somme stesse, non sussistendo dunque elementi idonei per procedere ad una personalizzazione del danno). Per analizzare invece un caso simile e nell'applicazione della *ratio decidendi* e nelle conclusioni raggiunte, Trib. Rimini, 20 marzo 2018, giud. La Battaglia (diverse circostanze hanno militato qui in favore di un incremento dell'importo cristallizzato nei valori tabellari: vari interventi chirurgici, incidenza annichilente della dimensione socio-relazionale della vita, sofferenza interiore correlata alla perdita del lavoro a seguito del fatto illecito). La necessaria personalizzazione assurge a principio in Trib. Terni, 28 agosto 2017, giud.

Nastri (il giudice evidenzia che se in linea generale la liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, il caso sottopostogli presenta specificità tali da imporgli di superare i valori massimi previsti dalle stesse, al fine di dare attuazione ai principi dell'integralità del risarcimento dal danno non patrimoniale e della necessaria personalizzazione di tale danno in relazione alle circostanze del caso concreto. Queste appaiono evidenti in considerazione della particolare sofferenza che, in un soggetto giovane di sesso maschile, possono ingenerare la permanenza di esiti cicatriziali sull'organo genitale). In dottrina, con riferimento nello specifico al dialogo fra sistema tabellare e arresti della Corte Suprema si veda D. SPERA, *Tabella milanese e Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2012, n. 2, 121. Per una interessante disamina storica del danno non patrimoniale, si veda G. BUFFONE, *Il risarcimento del danno non patrimoniale ossia il decimo problema di Hilbert*, in *Resp. civ.*, 2015, 1007. Per uno studio sulla personalizzazione del danno nelle sentenze di merito fra 2013 e 2015, si veda O. PIZZO, F. RUSSO, *La nuova frontiera della liquidazione del danno biologico: gli aumenti personalizzati. Quando, come, perché*, in *Danno e resp.*, 2016, 469. Con riferimento alla modifica delle tabelle all'indomani della ristrutturazione del danno non patrimoniale operata dalle Sezioni Unite nel 2008, si vedano M. ROSSETTI, *Le nuove tabelle dei tribunali di Roma e Milano*, in *Danno e resp.*, 2009, suppl. al n. 10, 29; F. MARTINI, *Danno biologico: le tabelle di Milano - I nuovi criteri di liquidazione aggiornati alla luce degli orientamenti delle sezioni unite*, in *Guida al dir.*, 2009, inserto n. 4; E. AINA, *L'utilizzo delle tabelle nella liquidazione del nuovo danno non patrimoniale*, in *Nuova giur. civ.*, 2010, II, 101; L. NOCCO, *Le novità giurisprudenziali e legislative in tema di danno alla persona*, in *Danno e resp.*, 2013, 12, 1143; E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale: principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, Giuffrè, 2010, 84; G. COMANDÉ, *Quando la misura è colma e la motivazione è piena? Realtà e percezione dell'integrale risarcimento del danno*, in *Danno e resp.*, 2016, 457.

(3) In giurisprudenza constano precedenti in termini. Nella giurisprudenza di legittimità, tutto ha avuto origine con Cass. civ., sez. un., sentenza 10 aprile 2002, n. 5119, in *Foro it.*, 2002, I, fasc. 7-8, (all'assicurazione contro gli infortuni accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, 1° e 2° comma, Cod. Civ., il quale, imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennità, mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento). Segue storicamente e logicamente questa prima sentenza la celeberrima Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, in *id.*, 2014, I, 2064, con osservaz. di R. PARDOLESI (soggezione dell'assicurazione contro gli infortuni non mortali al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito; ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali dev'essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni). Nel medesimo senso, per l'esclusione del cumulo di indennizzo e risarcimento, Cass. civ., sentenza 30 settembre 2014, n. 20548, in *id.*, Rep. 2014, voce *Danni civili*, n. 246; Cass. civ., sentenza 13 giugno 2014, n. 13537, in *id.*, Rep. 2014, voce *Procedimento civile*, n. 131; in senso contrario Cass. civ., sentenza 28 luglio 2005, n. 15822, in *id.*, Rep. 2006, voce *Circolazione stradale*, n. 389; Cass. civ., sentenza 6 dicembre 2004, n. 22883, in *id.*, Rep. 2004, voce *Appello civile*, n. 54; Cass. civ., sentenza 10 febbraio 1999, n. 1135, in *id.*, Rep. 2000, voce *Danni civili*, n. 269 (In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della *compensatio lucri cum damno* può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l'assicurato contro gli infortuni riceva dall'assicuratore il relativo

indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione - infortunio - perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul quantum del risarcimento dovuto dal danneggiante). Non si può chiudere senza citare Cass. civ., sez. un., sentenza 22 maggio 2018, n. 12565, in *id.*, 2018, I, 1900, con nota di R. PARDOLESI (il danno da fatto illecito dev'essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito). Nella giurisprudenza di merito sono molti i precedenti in termini. Trib. Padova, 13 settembre 2016, giud. Bordon e 11 luglio 2016, giud. Rigon applicano pedissequamente la *ratio decidendi* ricavabile (e ricavata) da Cass. civ., sentenza 11 giugno 2014, n. 13233, cit. Nella stessa direzione si muovono Trib. Genova, 16 maggio 2016, giud. Bozzo Costa (legittima la convenuta compagnia assicurativa a rifiutare il pagamento dell'indennizzo, nella misura in cui l'assicurato abbia effettivamente già ottenuto il risarcimento del danno dal responsabile. Si tratta dunque della fattispecie invertita rispetto a quella in esame) e Trib. Roma sez. XIII, 15 marzo 2007, giud. Rossetti (il risarcimento ottenuto dall'assicuratore della responsabilità civile del responsabile del sinistro, in assenza della prova -che era onere dell'attore fornire - della insufficienza di esso rispetto al danno effettivo, ha eliso il danno, e con esso il diritto di credito dell'assicurato nei confronti del proprio assicuratore privato contro gli infortuni, perché: (a) l'assicurazione contro gli infortuni rientra nel *genus* dell'assicurazione contro i danni, ed ha ad oggetto il ristoro del danno alla salute; (b) di conseguenza, essa è soggetta al principio indennitario; (c) *ergo*, l'assicurato non può cumulare indennizzo e risarcimento, perché per un verso il cumulo viola il principio indennitario; per altro verso il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore estingue l'obbligazione, e di conseguenza fa venir meno il credito risarcitorio verso il responsabile). In dottrina, per un'estesa e recente trattazione del tema in rassegna, si veda il recente studio di U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. Con riferimento alla giurisprudenza e dunque ai problemi specifici sottesi alla *ratio decidendi* in rassegna, si veda R. PARDOLESI, «*Compensatio*», *cumulo e «second best»*, in *Foro it.*, 2018, I, 1935, nota a Cass. civ., sez. un., sentenza 22 maggio 2018, n. 12565, cit. Con riferimento al tema del divieto di cumulo si veda P. SANTORO, *Ancora sul divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento*, nota a Cass. civ., ord. 22 giugno 2017, n. 15534, in *Danno e resp.*, 2017, 710. Con riferimento al tema in generale dell'assicurazione contro gli infortuni in rapporto all'assicurazione contro i danni si veda, *ex plurimis*, M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*. Volume 2. *Le assicurazioni contro i danni*, Padova, CEDAM, 2012.

(4) In giurisprudenza consta un precedente di legittimità. La specifica materia in questione pare non essere stata affrontata altrimenti *expressis verbis* da giurisprudenza recente. La sentenza cui si rifà il giudice del caso in esame è Cass. civ., sentenza 17 dicembre 1990, n. 11953, in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Danni Civili*, n. 85 (nel caso di infortunio subito dal socio di una società di persone per fatto illecito del terzo, il danno con riguardo alla percezione di un minore utile in conseguenza della produzione di un minore reddito da parte della società, può essere risarcito - non essendo ammesso il ricorso a presunzioni - solo ove l'infortunato dia prova che per l'organizzazione lavorativa nell'ambito della società gli altri soci non siano stati in grado di svolgere l'intera attività diversa ed infungibile in modo che non sia stata possibile la sua sostituzione). Non constano

precedenti in termini nella giurisprudenza di merito, né dottrina che si sia occupata di questa piega specifica del risarcimento del danno patrimoniale. In generale, sul danno patrimoniale, oltre ai moltissimi Autori che se ne sono occupati, si vedano *Concetti e qualificazioni del danno patrimoniale* e *Lineamenti del danno patrimoniale*, Community del corso di diritto civile tenuto dal prof. Izzo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, A.A. 2018/2019. Per un interessante ponte fra questo problema e l'art. 1227 Cod. Civ., si veda R. VENDITTI, *Lavoro nella Giur.*, 2001, 12, 1161, nota a Trib. Padova, 4 giugno 2001.

The Student Paper Series of the Trento Lawtech Research Group is published since 2010:

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N.45

«ERRARE HUMANUM EST». L'ERRORE NEL DIRITTO TRA INTENZIONALITÀ, RAZIONALITÀ ED EMOZIONI

LEILA BENSALAH (2018), *«Errare humanum est». L'errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N.44

LA GESTIONE DEL RISCHIO FITOSANITARIO NEL DIRITTO AGROALIMENTARE EUROPEO ED ITALIANO: IL CASO XYLELLA

MARINA DE NOBILI (2018), *La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N.43

MERCATO AGROALIMENTARE E DISINTERMEDIAZIONE: LA DIMENSIONE GIURIDICA DELLA FILIERA CORTA

ORLANDI RICCARDO (2018), *Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N.42

CAUSA, MERITEVOLEZZA DEGLI INTERESSI ED EQUILIBRIO CONTRATTUALE

PULEJO CARLO ALBERTO (2018), *Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N.40

VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO E RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE

MAESTRINI MATTIA (2018), *Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N.39

«ATTORNO AL CIBO». PROFILI GIURIDICI E SFIDE TECNOLOGICHE DELLO SMART PACKAGING NEL DIRITTO ALIMENTARE

BORDETTO MATTEO (2018), *«Attorno al cibo». Profili giuridici e sfide tecnologiche dello smart packaging nel diritto alimentare*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38

KITESURF E RESPONSABILITÀ CIVILE

RUGGIERO MARIA (2018), *Kitesurf e responsabilità civile*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37

Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna

MENEGHETTI HISKENS SARA GINEVRA (2017), *Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

IL DIRITTO IN IMMERSIONE: REGOLE DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA SUBACQUEA

CAPUZZO MARTINA (2017), *Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

LA PRIVACY BY DESIGN: UN'ANALISI COMPARATA NELL'ERA DIGITALE

BINCOLETTO GIORGIA (2017), *La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

LA DIMENSIONE GIURIDICA DEL TERROIR

BERTINATO MATTEO (2017), *La dimensione giuridica del Terroir*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

LA GRAVITÀ DEL FATTO NELLA COMMISURAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: UN'INDAGINE (ANCHE) NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

MARISELLI DAVIDE (2017), *La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«EDIBLE INSECTS»: L'ENTOMOFAGIA NEL QUADRO DELLE NUOVE REGOLE EUROPEE SUI *NOVEL FOODS*

TASINI FEDERICO (2016), *«Edible Insects»: l'entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'INSEGNAMENTO DELLO SCI: RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE PER I DANNI AD ALLIEVI E TERZI

TAUFER FRANCESCO (2016), *L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per i danni ad allievi e terzi*, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

INCROCIO TRA CONTRATTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: IL MODELLO DEL *CONSORTIUM AGREEMENT* EUROPEO

MAGGIOLO ANNA (2016), *Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo*, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

LA NEUTRALITÀ DELLA RETE

BIASIN ELISABETTA (2016), *La neutralità della rete*, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

NEGOTIATION BASES AND APPLICATION PERSPECTIVES OF TTIP WITH REFERENCE TO FOOD LAW

ACERBI GIOVANNI (2016), *Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

PRIVACY AND HEALTH DATA: A COMPARATIVE ANALYSIS

FOGLIA CAROLINA (2016) *Privacy and Health Data: A Comparative analysis*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

BIG DATA: PRIVACY AND INTELLECTUAL PROPERTY IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

SARTORE FEDERICO (2016) *Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

LEGGERE (NEL)LA GIURISPRUDENZA: 53 SENTENZE INEDITE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NELLE ANALISI DI 53 ANNOTATORI IN FORMAZIONE

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERAMIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) *Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione*, Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-664-1

STUDENT PAPER N. 24

LA DIGITALIZZAZIONE DEL PRODOTTO DIFETTOSO: STAMPA 3D E RESPONSABILITÀ CIVILE

CAERAN, MIRCO (2016) *La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile* = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

LA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLE UNIVERSITÀ AUSTRALIANE

CHIARUTTINI MARIA OTTAVIA (2015) *La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E REALTÀ LOCALE: VECCHIE PROBLEMATICHE E NUOVE PROSPETTIVE PER UNA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ, INDUSTRIA E TERRITORIO

CALGARO, GIOVANNI (2014) *Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

LA RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET SERVICE PROVIDER PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE: UN'ANALISI COMPARATA

IMPERADORI ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

OPEN INNOVATION PATENT: UN'ANALISI COMPARATA

PONTI STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ATTIVITÀ SCIISTICA

CAPPA MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 19. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-548-4

STUDENT PAPER N. 18

BIODIVERSITÀ AGRICOLA E TUTELA DEGLI AGRICOLTORI DALL'HOLD-UP BREVETTUALE: IL CASO DEGLI OGM

TEBANO GIANLUIGI (2014) Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-527-9

STUDENT PAPER N. 17

PRODURRE E NUTRIRSI "BIO": ANALISI COMPARATA DEL DIRITTO DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI

MAFFEI STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-516-3

STUDENT PAPER N. 16

LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL SETTORE VITIVINICOLO: UN'ANALISI COMPARATA

SIMONI CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 15

REGOLE DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ CIVILE NELLE ATTIVITÀ DI MOUNTAIN BIKING E DOWNHILL MONTANO

SALVADORI IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

PLAGIO, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MUSICA: UN'ANALISI INTERDISCIPLINARE

VIZZIELLO VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 13

THE INTELLECTUAL PROPERTY AND OPEN SOURCE APPROACHES TO BIOLOGICAL MATERIAL

CARVALHO ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 12

PER UN'ARCHEOLOGIA DEL DIRITTO ALIMENTARE: 54 ANNI DI REPERTORI GIURISPRUDENZIALI SULLA SICUREZZA E QUALITÀ DEL CIBO (1876-1930)

TRESTINI SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N. 11

DALLE ALPI AI PIRENEI: ANALISI COMPARATA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE LEGATE ALLA MONTAGNA NEL DIRITTO ITALIANO E SPAGNOLO

PICCIN CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11

STUDENT PAPER N. 10

COPYNORMS: NORME SOCIALI E DIRITTO D'AUTORE

PERRI THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N. 9

L'EXPORT VITIVINICOLO NEGLI STATI UNITI: REGOLE DI SETTORE E PRASSI CONTRATTUALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CASO DEL PROSECCO

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

EQUO COMPENSO E DIRITTO D'AUTORE: UN'ANALISI COMPARATA

RUGGERO BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N. 7

EVOLUZIONE TECNOLOGICA E MUTAMENTO DEL CONCETTO DI PLAGIO NELLA MUSICA

TREVISA ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO UNIVERSITÀ-IMPRESA: PROFILI GIURIDICI ED ECONOMICI

SIRAGNA SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-impresa: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N. 5

CONCILIARE LA RESPONSABILITÀ MEDICA: IL MODELLO "GENERALISTA" ITALIANO A CONFRONTO COL MODELLO "SPECIALIZZATO" FRANCESE

GUERRINI SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N. 4

"GUN CONTROL" E RESPONSABILITÀ CIVILE: UNA COMPARAZIONE FRA STATI UNITI E ITALIA

PODETTI MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N. 3

SMART FOODS E INTEGRATORI ALIMENTARI: PROFILI DI REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ IN UNA COMPARAZIONE TRA EUROPA E STATI UNITI

TOGNI ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N. 2

IL RUOLO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA FAMIGLIA: UNA COMPARAZIONE TRA ITALIA E FRANCIA

SARTOR MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France. Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N. 1

TECNOLOGIE BELLICHE E DANNO AL PROPRIO COMBATTENTE: IL RUOLO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN UNA COMPARAZIONE FRA IL CASO STATUNITENSE DELL'AGENT ORANGE E IL CASO ITALIANO DELL'URANIO IMPOVERITO

RIZZETTO FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)
